SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 maggio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. **191.**

Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato *B*;

Vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497;

Visto il decreto dei Ministro della sanità 26 settembre 2000, n. 339;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri della Commissione della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Lo scopo del presente decreto è quello di garantire una adeguata sorveglianza delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata e un'adeguata indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare, per consentire di raccogliere le informazioni necessarie ad una valutazione delle relative tendenze e fonti.

2. Il presente decreto disciplina:

a) la sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;

b) la sorveglianza della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata;

c) l'indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare;

d) lo scambio di informazioni relative alle zoonosi e agli agenti zoonotici.

3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di sanità animale, alimentazione animale, igiene dei prodotti alimentari, malattie umane trasmissibili, salute e sicurezza sul posto di lavoro, ingegneria genetica ed encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano, oltre alle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le seguenti:

a) zoonosi: qualsiasi malattia o infezione che possa essere trasmessa naturalmente, direttamente o indirettamente, tra gli animali e l'uomo;

b) agente zoonotico: qualsiasi virus, batterio, fungo, parassita o altra entità biologica che possa causare una zoonosi;

c) resistenza agli antimicrobici: la capacità di determinate specie di microrganismi di sopravvivere, se non addirittura di crescere, in presenza di una data concentrazione di un agente antimicrobico sufficiente di solito ad inibire la crescita o ad uccidere microrganismi della stessa specie;

d) focolaio di tossinfezione alimentare: un'incidenza, osservata in determinate circostanze, di due o più casi di persone colpite dalla stessa malattia o infezione, oppure la situazione in cui il numero di casi di malattia osservato sia superiore al numero prevedibile e i casi abbiano una correlazione od una correlazione probabile con la stessa fonte alimentare;

e) sorveglianza: un sistema di raccolta, analisi e diffusione dei dati sull'incidenza di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici ad essi correlata.

Art. 3.

Obblighi generali

1. L'autorità competente ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto è il Ministero della salute.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla raccolta, all'analisi e all'invio al Ministero della salute dei dati relativi all'incidenza

di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici ad essi correlata, entro il 31 marzo di ogni anno, conformemente ai requisiti fissati dal presente decreto ed alle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

3. Qualora le regioni e le province autonome non ottemperino a quanto previsto dal comma 2 entro la data fissata, il Ministero della salute provvede a richiedere i dati di cui al medesimo comma 2 agli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio.

4. Il personale dell'autorità competente di cui al comma 1 riceve una formazione iniziale e continua in materia di scienze veterinarie, microbiologia o epidemiologia. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532.

Art. 4.

Regole generali relative alla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla raccolta dei dati pertinenti e comparabili per individuare e descrivere i pericoli, valutare l'esposizione e caratterizzare i rischi connessi alle zoonosi e agli agenti zoonotici.

2. La sorveglianza è effettuata dall'azienda unità sanitaria locale competente per territorio nella fase o nelle fasi della catena alimentare più appropriate in funzione della zoonosi o dell'agente zoonotico in questione, in particolare a livello di produzione primaria, e in altre fasi della catena alimentare, compresa la produzione di prodotti alimentari e mangimi.

3. La sorveglianza di cui al comma 2 riguarda le zoonosi e gli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, parte *A*. In funzione della situazione epidemiologica del loro territorio, le regioni e province autonome possono porre sotto sorveglianza anche le zoonosi e gli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, parte *B*.

Art. 5.

Obblighi degli operatori del settore alimentare

1. Gli operatori del settore alimentare in caso di riscontro di zoonosi e agenti zoonotici che sono oggetto di sorveglianza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, devono, in particolare:

a) conservare i risultati, nonché i pertinenti isolati per un periodo di due anni;

b) comunicare i risultati, fornendo gli isolati su richiesta della competente autorità.

Art. 6.

Sorveglianza della resistenza agli antimicrobici

1. La sorveglianza della resistenza agli antimicrobici è effettuata in conformità ai criteri generali e ai requisiti specifici di cui all'allegato II, al fine di fornire dati comparabili relativi all'incidenza di casi di resistenza agli antimicrobici negli agenti zoonotici e, nella misura in cui essi costituiscono una minaccia per la sanità pubblica, in altri agenti.

2. La sorveglianza di cui al comma 1 è complementare alla sorveglianza dei ceppi umani effettuata conformemente alla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998.

Art. 7.

Indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare

1. L'operatore del settore alimentare, quando informa, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002, l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, deve conservare il prodotto alimentare in questione o un campione adeguato dello stesso, al fine di non ostacolare l'analisi di laboratorio o l'indagine sui focolai di tossinfezione alimentare.

2. L'azienda unità sanitaria locale competente per territorio procede ad un'indagine sui focolai di tossinfezione alimentare. L'indagine ha lo scopo di acquisire dati sul profilo epidemiologico, sui prodotti alimentari eventualmente coinvolti e sulle cause potenziali del focolaio. L'indagine comporta inoltre l'esecuzione di idonei studi epidemiologici e microbiologici.

3. A seguito dell'indagine di cui al comma 2, l'azienda unità sanitaria locale trasmette al Ministero della salute ed alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le segnalazioni sui casi umani ovvero sui sospetti coinvolti nel focolaio epidemico, integrate dai dati relativi al veicolo di tossinfezione, delle comunità coinvolte, nonché di qualsiasi altra notizia ritenuta rilevante.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano al Ministero della salute una relazione di sintesi dei risultati delle indagini, sulla base delle informazioni fornite dalle aziende unità sanitarie locali, corredata delle informazioni di cui all'allegato III, parte *E*. Il Ministero della salute provvede alla trasmissione alla Commissione europea di dette informazioni.

5. Sono fatte salve le disposizioni vigenti sulla sicurezza dei prodotti e sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione ed il controllo delle malattie umane trasmissibili, nonché sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni generali della legislazione alimentare, segnatamente quelle che riguardano le misure di emergenza e le procedure di ritiro dal mercato applicabili ai prodotti alimentari ed ai mangimi.

Art. 8.

Valutazione delle tendenze e delle fonti delle zoonosi degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici

1. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano valutano le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici nel loro territorio.

2. Entro la fine del mese di maggio di ogni anno, il Ministero della salute trasmette alla Commissione europea una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici, contenente i dati raccolti ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 nel corso dell'anno precedente.

3. I requisiti minimi per la predisposizione delle relazioni da parte del Ministero della salute sono quelli indicati nell'allegato III.

Art. 9.

Laboratori di riferimento comunitari e nazionali

1. Il Ministero della salute, con proprio decreto, designa i laboratori nazionali di riferimento per ciascun settore per il quale è stato istituito un laboratorio in sede comunitaria e li comunica alla Commissione europea.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'attuazione del presente decreto si provvede, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, è abrogato.

2. Il decreto del Ministro della sanità 26 settembre 2000, n. 339, resta in vigore fino all'adozione da parte del Ministero della salute dei programmi di controllo, definiti in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

BERLUSCONI, *Ministro della salute* (ad interim)

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO I
(articolo 4, comma 3)

A. Zoonosi ed agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza:

- Brucellosi e relativi agenti zoonotici;
- Campilobatteriosi e relativi agenti zoonotici;
- Echinococcosi e relativi agenti zoonotici;
- Listeriosi e relativi agenti zoonotici;
- Salmonellosi e relativi agenti zoonotici;
- Trichinellosi e relativi agenti zoonotici;
- Tubercolosi causata da Mycobacterium bovis;
- Escherichia coli che produce verocitotossine.

B. Elenco delle zoonosi e degli agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza in funzione della situazione epidemiologica:

1. Zoonosi virali:
   - Calicivirus;
   - Virus dell'epatite A;
   - Virus dell'influenza;
   - Rabbia;
   - Virus trasmessi da artropodi;

2. Zoonosi batteriche:
   - Borrelliosi e relativi agenti zoonotici;
   - Botulismo e relativi agenti zoonotici;
   - Leptospirosi e relativi agenti zoonotici;
   - Psittacosi e relativi agenti zoonotici;
   - Tubercolosi diverse da quella di cui alla parte *A;*
   - Vibriosi e relativi agenti zoonotici;
   - Yersiniosi e relativi agenti zoonotici;
3. Zoonosi da parassiti:
   - Anisakiasis e relativi agenti zoonotici;
   - Criptosporidiosi e relativi agenti zoonotici;
   - Cisticercosi e relativi agenti zoonotici;
   - Toxoplasmosi e relativi agenti zoonotici.
4. Altre zoonosi ed agenti zoonotici.

ALLEGATO II
(articolo 6, comma 1)

CRITERI PER LA SORVEGLIANZA DELLA RESISTENZA AGLI ANTIMICROBICI A NORMA DELL'ARTICOLO 6

A. Criteri generali.

Gli Stati membri devono garantire che il sistema di sorveglianza della resistenza agli antimicrobici di cui all'articolo 6 permetta di fornire almeno le seguenti informazioni:

1) specie animali oggetto della sorveglianza;

2) specie batteriche e/o ceppi batterici oggetto della sorveglianza;

3) metodi di campionamento utilizzati nella sorveglianza;

4) antimicrobici oggetto della sorveglianza;

5) metodi di laboratorio utilizzati per la diagnosi della resistenza;

6) metodi di laboratorio utilizzati per individuare i ceppi microbici;

7) metodi utilizzati per la raccolta dei dati.

B. Requisiti specifici.

Gli Stati membri devono garantire che il sistema di sorveglianza fornisca informazioni pertinenti almeno in ordine a un numero rappresentativo di isolati di Salmonella spp., Campylobacter jejuni e Campylobacter coli prelevati da bovini, suini e pollame, nonché prodotti alimentari di origine animale derivati da tali specie.

Allegato III
(articolo 7, comma 4)

DATI DA RIPORTARE NELLE RELAZIONI A NORMA DELL'ART. 8

La relazione di cui all'articolo 8, deve contenere almeno le informazioni di cui sotto. Le parti da *A* a *D* si applicano alle relazioni sulla sorveglianza effettuata a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 6. La parte *E* si applica alle relazioni sulla sorveglianza effettuata a norma dell'articolo 7.

A. Per ciascuna zoonosi e ciascun agente zoonotico devono essere forniti inizialmente i seguenti dati (successivamente occorre riferire soltanto i cambiamenti):

a) sistemi di sorveglianza (metodi di campionatura, frequenza della campionatura, tipo di campioni, definizione del caso, metodi diagnostici utilizzati);

b) strategia di vaccinazione e altre iniziative di prevenzione;

c) meccanismo e, se del caso, programmi di controllo;

d) misure da adottare in caso di risultanze positive o per casi isolati;

e) sistemi di notifica attuati;

f) descrizione dell'evoluzione della zoonosi e/o dell'infezione nel Paese.

B. Dati che devono essere forniti annualmente:

a) popolazione animale interessata (oltre alla datazione i dati si riferiscono a):
- numero di allevamenti o branchi,
- numero totale dei capi, e,
- se pertinenti, i metodi di produzione applicati;

b) numero e descrizione generale dei laboratori e istituti che sono tenuti a effettuare la sorveglianza.

C. Ogni anno devono essere fornite le seguenti informazioni dettagliate per ciascun agente zoonotico e per ciascuna categoria di dati interessata, indicandone le conseguenze:

a) modifiche dei sistemi già illustrati;

b) modifiche nei metodi precedentemente descritti;

c) esiti delle indagini e di ulteriori individuazioni od altri metodi di individuazione nei laboratori (separatamente per ogni categoria);

d) valutazione a livello nazionale della situazione recente, delle tendenze e dell'origine delle infezioni;

*e)*rilevanza in quanto infezione zoonotica;

f) rilevanza per l'uomo, in quanto all'origine di focolai di infezione umana, dei risultati rilevati negli animali e nei prodotti alimentari;

g) strategie di controllo riconosciute che potrebbero essere poste in atto per impedire o minimizzare la trasmissione degli agenti zoonotici all'uomo;

h) se del caso, eventuali interventi specifici decisi nello Stato membro o proposti per l'intera Comunità alla luce della situazione recente.

D. Notifica dei risultati degli esami.

I risultati devono riferire il numero delle unità epidemiologiche sottoposte ad indagine (branchi, allevamenti, campioni, partite) nonché il numero dei campioni risultati positivi a seconda della classificazione dei casi. Ove necessario, la descrizione dei risultati deve evidenziare la distribuzione geografica delle zoonosi o degli agenti zoonotici.

E. Dati relativi ai focolai di tossinfezione alimentare:

a) numero complessivo dei focolai in un anno;

b) numero di persone morte o colpite da infezione a causa dei focolai;

c) agenti responsabili dei focolai, e, ove possibile, sierotipo o altra descrizione definitiva di tali agenti. Qualora non sia possibile individuare l'agente responsabile dell'infezione, è necessario spiegarne le ragioni;

d) prodotti alimentari implicati nel focolaio d'infezione ed altri veicoli di infezione potenziali;

e) identificazione della tipologia del luogo di produzione/acquisto/acquisizione/consumo del prodotto alimentare incriminato;

f) fattori collaterali, per esempio carenze igieniche nella trasformazione dei prodotti alimentari.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1, 3 e 4 e dell'allegato *B* della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.»:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. *(Omissis)*.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione dei parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.».

«ALLEGATO *B*
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dei 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.

2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali.

2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.

2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.

2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.

2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.

2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.».

— La direttiva 2003/99/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 12 dicembre 2003, n. L 325.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, reca: «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/117/CEE e 97/22/CE relative alle misure di protezione dalle zoonosi specifiche e alla lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale.».

— Il decreto del Ministro della sanità 26 settembre 2000, n. 339, reca: «Regolamento recante norme di attuazione delle misure minime di cui all'allegato III, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497.».

Nota all'art. 2:

— Il regolamento (CE) n. 178/2002 è pubblicato nella G.U.C.E. 1º febbraio 2002, n. L 31.

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina.».

«Art. 2. — 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, pari a complessive lire 1.500 milioni annue, a decorrere dal 1996, di cui lire 1.000 milioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, e lire 500 milioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, si fa fronte mediante utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione delle tariffe di cui all'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Nota all'art. 6:

— La decisione n. 2119/98/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 3 ottobre 1998, n. L 268.

Nota all'art. 7:

— Per il regolamento (CE) n. 178/2002, vedi nota all'art. 2.

Note all'art. 11:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 497, vedi note alle premesse.

— Per il decreto del Ministro della sanità 26 settembre 2000, n. 339, vedi note alle premesse.

— Il regolamento (CE) n. 2160/2003 del 17 novembre 2003 è pubblicato nella G.U.U.E. 12 dicembre 2003, n. L 325.

06G0210

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2006.

Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto in particolare l'art. 14, terzo comma, del predetto testo unico che disciplina l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia autonoma di Trento prevedendo che tale utilizzazione, nell'ambito delle rispettive competenze, ha luogo sulla base di un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche», che disciplina le procedure per l'adozione di detto piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche prevedendo, in particolare:

- che il progetto di piano è predisposto e adottato in seno ad un apposito comitato, d'intesa fra tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della provincia;

- che il progetto di piano adottato dal comitato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione;

- che i comuni e i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

- che il piano è definitivamente deliberato dal comitato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta, conforme all'intesa raggiunta in seno al comitato medesimo, del Ministro per i lavori pubblici e del presidente della giunta provinciale;

- che il piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione;

Visto, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della

regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), che dispone che detto Piano generale vale anche, per il territorio provinciale, quale piano di bacino di rilievo nazionale e che in tal senso il Ministro dei lavori pubblici, nella sua qualità di presidente del comitato istituzionale delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia assicurino, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attività di pianificazione nell'ambito delle rispettive attribuzioni;

Visto il capo VIII del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, attuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con decorrenza dal 1° giugno 2001, l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela delle acque in precedenza spettanti al Ministero dei lavori pubblici;

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 6-7 novembre 2001, n. 353, che ha dichiarato incostituzionale il seguente periodo del citato art. 5: «Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale interessate, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a più regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale» e motivando tale decisione in considerazione del fatto che «le esigenze di coordinamento e di integrazione, indispensabili in base ad apprezzamento dello stesso legislatore, devono essere realizzate, nell'unitarietà della pianificazione del bacino di rilievo nazionale, a livello di organo centrale o pluriregionale, con uno degli ipotizzabili sistemi, che assicuri effettiva parità d'intervento di tutte le regioni e province autonome interessate, in un giusto procedimento di partecipazione equilibrata dei medesimi soggetti, titolari di interessi giuridicamente rilevanti sul piano costituzionale»;

Visto il «Protocollo d'intesa per il coordinamento e l'integrazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche relativo alla provincia autonoma di Trento con i piani di bacino di rilievo nazionale», sottoscritto nell'agosto 2002 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni Lombardia e del Veneto, che disciplina le procedure partecipative in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003 e la deliberazione della giunta provinciale di Trento del 27 settembre 2002, n. 2315, con i quali sono stati nominati rispettivamente i rappresentanti statali e quelli provinciali in seno al Comitato paritetico di cui al citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974;

Visto il progetto di piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche relativo al territorio della provincia autonoma di Trento, adottato da detto Comitato paritetico con deliberazione del 24 settembre 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 243 del 15 ottobre 2004 e nel Bollettino ufficiale della regione n. 42 del 19 ottobre 2004;

Viste le modifiche a detto progetto di piano che lo stesso Comitato di intesa ha approvato con deliberazione del 29 settembre 2005 sulla base delle determinazioni assunte in ordine alle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 8, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Visto il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche relativo al territorio della provincia autonoma di Trento che lo stesso Comitato ha poi definitivamente deliberato il successivo 22 dicembre 2005;

Vista la proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del presidente della provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Art. 1.

È reso esecutivo, a norma dell'art. 8, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche relativo al territorio della provincia autonoma di Trento, come definitivamente deliberato dall'apposito Comitato costituito ai sensi dello stesso art. 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

Art. 2.

Le norme di attuazione di detto piano (parte VII del documento) saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, mentre il testo integrale dello stesso (suddiviso in otto parti con relativi allegati grafici) sarà depositato in visione per chiunque vi abbia interesse, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale qualità della vita, e presso la provincia autonoma di Trento - Dipartimento protezione civile e tutela del territorio.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2006

CIAMPI

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO

COMITATO PARITETICO D'INTESA
(DPR n. 381/74, art. 8)

Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche

DOCUMENTO DEFINITIVO

PARTE OTTAVA

Norme di attuazione

(22 dicembre 2005)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche

1. Il presente piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e degli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463.

2. Il piano generale è diretto a programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contiene le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua, con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, e per la tutela delle risorse idriche.

3. Il piano generale concorre a garantire il governo funzionalmente unitario dei bacini idrografici di rilievo nazionale nei quali ricade il territorio provinciale. Esso tiene luogo dei piani di bacino di rilievo nazionale previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e di qualsiasi altro piano stralcio degli stessi, ivi compresi quelli prescritti da leggi speciali dello Stato.

4. Le specifiche forme di raccordo tra la provincia autonoma di Trento, la provincia autonoma di Bolzano, le regioni Veneto e Lombardia e le Autorità di bacino interessate sono definite dalle presenti norme di attuazione e dagli elaborati del piano.

Art. 2.

Effetti del piano

1. Ferme restando le competenze riservate alla provincia autonoma di Trento dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche determina le direttive, gli indirizzi e i vincoli ai quali devono conformarsi i piani e i programmi provinciali, con riferimento alle materie indicate dall'art. 17, comma 4, della legge n. 183 del 1989, nonché con riguardo alla tutela dal rischio idrogeologico e alle misure di prevenzione per le aree a rischio.

2. I vincoli e le misure espressamente indicati dal piano generale hanno in ogni caso effetto immediato, qualora siano più restrittivi rispetto ai corrispondenti vincoli e misure previsti dai vigenti piani o programmi provinciali ovvero qualora si configurino come vincoli e misure non previsti dai predetti piani o programmi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in relazione al piano urbanistico provinciale ed ai piani urbanistici ad esso subordinati, nonché con riferimento ai piani e ai programmi degli enti locali.

4. I provvedimenti indicati dall'art. 3, commi da 3 a 8, producono gli effetti previsti dal presente articolo.

5. Il presente piano sostituisce ogni altra disposizione e indicazione, anche cartografica, contenuta nei piani e nei provvedimenti adottati o approvati dalle Autorità di bacino di interesse nazionale, eventualmente applicabili nel territorio provinciale fino alla data di entrata in vigore del presente piano.

Art. 3.

Modifiche e integrazioni del piano

1. Ai fini delle successive modifiche sostanziali del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche o per l'approvazione di eventuali piani stralcio del piano medesimo, si osservano le indicazioni procedimentali stabilite dal protocollo d'intesa, datato agosto 2002, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dai presidenti delle province autonome e regioni interessate, in attuazione degli articoli 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 e in conformità alla sentenza della Corte costituzionale 6-7 novembre 2001, n. 353.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì qualora si renda necessario integrare il piano generale, al fine di conformarne i contenuti alle indicazioni della legislazione statale e comunitaria.

3. La provincia può apportare modificazioni e integrazioni al piano generale o ai relativi piani stralcio, in osservanza delle procedure semplificate di cui ai commi da 4 a 8, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) le modificazioni e le integrazioni non siano in contrasto con l'impianto e il disegno complessivi del piano e non comportino variazioni significative al governo funzionalmente unitario o all'assetto dei bacini idrografici di rilievo nazionale;

b) le modificazioni e le integrazioni presentino importanti ripercussioni chiaramente individuabili al di fuori del territorio provinciale o riguardino le norme di piano.

4. Per le finalità del comma 3, la provincia convoca preventivamente apposita conferenza di servizi alla quale partecipano un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di ciascuna Autorità di bacino territorialmente interessata e delle regioni Veneto e Lombardia nonché della provincia autonoma di Bolzano, in quanto interessate. La conferenza valuta se ricorrono le condizioni di cui al comma 3 ed esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di modifica o integrazione del piano.

5. La provincia provvede all'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 3, qualora la conferenza si esprima favorevolmente all'unanimità dei presenti.

6. La procedura semplificata di cui ai commi 3, 4 e 5 si applica anche per le modificazioni e le integrazioni delle norme di attuazione del piano generale o dei rela-

tivi piani stralcio, anche al fine di conformarne i contenuti alle disposizioni comunitarie e statali che intervengano successivamente.

7. Qualora non ricorra la condizione indicata al comma 3, lettera *b)*, la provincia trasmette le modificazioni e le integrazioni del piano generale e dei relativi piani stralcio, alla provincia autonoma di Bolzano, alle regioni e alle Autorità di bacino interessate per bacino idrografico di rilievo nazionale. Qualora nessuna di esse esprima dissenso motivato entro i successivi trenta giorni la provincia procede alla loro approvazione prescindendo dalle modalità procedurali previste dai commi 4, 5 e 6.

8. Le deliberazioni della Giunta provinciale adottate ai sensi dei commi da 3 a 7 sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

9. Fatto salvo quanto specificatamente disposto dalle norme di attuazione del presente piano, per la realizzazione degli interventi e delle misure di attuazione del presente piano e dei relativi piani stralcio resta ferma l'applicazione della normativa provinciale, in ragione delle competenze legislative riservate alla provincia autonoma di Trento dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

10. La disciplina stabilita dai commi precedenti non si applica ai fini dell'adeguamento del piano provinciale di risanamento delle acque ai principi stabiliti dall'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. In tal caso resta fermo quanto stabilito dall'art. 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 o dalla legislazione provinciale che sarà successivamente emanata nella corrispondente materia.

11. La provincia approva il piano previsto dal comma 10 in coerenza con il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche o con i relativi piani stralcio, tenuto conto dei pareri delle Autorità di bacino di rilievo nazionale territorialmente interessate. Le autorità di bacino si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta della provincia; decorso tale termine, la provincia provvede in ogni caso alla conclusione del procedimento anche in assenza dei pareri richiesti.

12. Resta fermo quanto previsto dall'art. 38, comma 5.

Capo II

BILANCIO IDRICO

Art. 4.

Equilibrio del bilancio idrico

1. L'uso delle risorse idriche, sia superficiali che sotterranee, nonché lo svolgimento delle attività che si ripercuotono, direttamente o indirettamente, sulle acque devono garantire che non sia pregiudicato un equilibrato rapporto tra il regime qualitativo e quello quantitativo delle risorse idriche.

2. Il bilancio idrico è diretto, in particolare, ad assicurare l'equilibrio tra la disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi stabiliti dagli articoli 1 e 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e tenendo comunque conto dell'equilibrio tra la disponibilità e i fabbisogni valutato complessivamente a scala di bacino di rilievo nazionale. Esso è definito in funzione della capacità di sostenere ecosistemi acquatici articolati e di assicurare la presenza durevole di riserve idriche di elevata qualità, omogeneamente distribuite sul territorio.

3. Il presente piano indica misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico, tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso necessario alla vita dei fiumi, delle capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso delle risorse compatibili con le loro caratteristiche qualitative e quantitative.

4. L'equilibrio del bilancio idrico è finalizzato alla tutela quantitativa e qualitativa della risorsa, in modo da consentire un consumo idrico sostenibile e da concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10.

5. L'elaborazione dei bilanci idrici per i corpi idrici superficiali e sotterranei ha lo scopo di costituire uno strumento analitico per:

a) la valutazione della disponibilità delle risorse idriche, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici, e della compatibilità con gli usi delle acque;

b) l'analisi e la comprensione delle interazioni con lo stato di qualità dei corpi idrici;

c) lo sviluppo di scenari di gestione delle risorse idriche compatibili con la tutela qualitativa e quantitativa.

Art. 5.

Bilancio idrico

1. Per le finalità dell'art. 4, la provincia redige e aggiorna periodicamente la proposta di bilancio idrico per aree omogenee e, sulla base di queste, per l'intero territorio provinciale, correlandone le indicazioni con quelle derivanti dalle azioni di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee.

2. Al fine di definire il bilancio idrico, la provincia procede alla valutazione:

a) della portata disponibile alla fonte o alle fonti di approvvigionamento, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici;

b) delle portate prelevate dai corpi idrici superficiali e sotterranei e delle risorse idriche derivanti dal riutilizzo delle acque reflue, comeregolamentato dal decreto ministeriale n. 185/2003;

c) dei fabbisogni nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge n. 36 del 1994;

d) degli squilibri in atto sulla qualità delle risorse idriche;

e) delle esigenze idriche e delle eventuali ripercussioni sulle risorse idriche poste a valle.

3. Ai fini della definizione del bilancio idrico, le strutture organizzative provinciali e le autorità di bacino interessate assicurano reciprocamente la disponibilità, il trasferimento e il costante aggiornamento dei dati in loro possesso nell'ambito dei propri sistemi informativi.

4. Il bilancio idrico e i relativi aggiornamenti sono adottati con deliberazione della giunta provinciale e trasmessi alle autorità di bacino territorialmente interessate, alle regioni Veneto e Lombardia nonché alla provincia autonoma di Bolzano, in quanto interessate. Il bilancio idrico, individuato in prima stesura con l'approvazione del presente piano, è rivisto con cadenza periodica e comunque in occasione di situazioni siccitose o alluvionali di particolare criticità. Con la medesima deliberazione sono definite — al fine di assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni — le misure e le prescrizioni per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.

5. Qualora i soggetti di cui al comma 4 non esprimano motivato dissenso relativamente alle condizioni di cui al comma 2, lettera *e)*, entro i sessanta giorni successivi alla data di trasmissione del bilancio idrico o dei relativi aggiornamenti, la provincia approva definitivamente gli stessi. Nel caso sia espresso motivato dissenso la provincia provvede a detta approvazione previa convocazione di apposita conferenza di servizi con i soggetti interessati.

Art. 6.

Revisione e adeguamento delle utilizzazioni

1. Sulla base del bilancio idrico e comunque del censimento o del quadro conoscitivo generale delle utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, la provincia può provvedere, ove necessario, alla loro revisione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò dia luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone demaniale di concessione.

2. La concessione e l'autorizzazione a derivare acque pubbliche ovvero il loro rinnovo sono rilasciati nel rispetto dell'equilibrio del bilancio idrico e purché non siano pregiudicati il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato, sia garantito il deflusso minimo vitale, ove previsto, tenuto conto di quanto stabilito dal piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10, e siano rispettati i criteri dell'art. 7.

Capo III

UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Art. 7.

Criteri per l'utilizzazione delle acque pubbliche

1. Fatto salvo quanto specificamente disposto dalle presenti norme di attuazione, le concessioni e le autorizzazioni a derivare acque pubbliche possono essere accordate nel rispetto dei seguenti criteri, determinati in funzione delle particolari tipologie d'uso:

A) uso potabile e domestico: la dotazione di acqua per usi potabili e domestici non deve eccedere i seguenti valori medi giornalieri:

- 250 litri/giorno per ciascun residente e per ciascun posto letto turistico e ospedaliero;
- 100 litri/giorno per ciascun pendolare.

Nell'ambito di ciascuna rete acquedottistica la portata complessiva per tali usi va riferita ai valori sopra indicati in rapporto al bacino di utenza effettivo; essa può essere ripartita su più opere di captazione e su più concessioni, facendo riferimento alle previsioni ufficiali di dinamica della popolazione fino ad un arco temporale massimo di trent'anni.

Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse idriche pregiate e di assicurare adeguati standard di servizio va comunque perseguita l'integrazione delle reti potabili su ampi bacini di utenza (servizi idrici integrati).

In correlazione con l'attivazione dei servizi idrici integrati, le concessioni e le autorizzazioni esistenti di utilizzazione delle acque sono adeguate ai parametri indicati dalla presente lettera, secondo quanto stabilito dalla legislazione provinciale in materia.

È fatta salva la facoltà della provincia di riservare quote eccedenti i valori sopra indicati per esigenze di soccorso o di riserve potabili.

Su richiesta del concessionario la provincia può inoltre ammettere, con provvedimento motivato e per periodi di tempo determinati, l'utilizzazione di una quota eccedente i valori sopra indicati per altre tipologie d'uso, subordinatamente al pagamento del canone demaniale fissato per il diverso uso e purché ciò sia compatibile con le necessità di tutela del regime idraulico e qualitativo del corpo idrico derivato, con l'equilibrio del bilancio idrico e con il rispetto del deflusso minimo vitale;

B) uso irriguo: l'utilizzazione d'acqua per scopi irrigui non può eccedere il valore unitario di 0,5 l/s/ha; è ammesso il riferimento fino ad un massimo di 2 l/s/ha nei soli casi in cui risulti assolutamente necessario il ricorso a tecniche di irrigazione a scorrimento.

Le concessioni irrigue sono di norma rilasciate a consorzi per tutti i fondi ricadenti nel perimetro degli stessi; è ammessa l'assegnazione direttamente a soggetti privati per i soli appezzamenti agricoli non irrigabili con la rete consortile.

Negli appezzamenti inferiori a 10 ha irrigati con impianti di sollevamento, è ammesso il ricorso a portate di punta fino a un massimo di 5 l/s, ferma restando la portata media di 0,5 l/s/ha.

Laddove la disponibilità di risorsa non possa corrispondere ai fabbisogni, si deve prioritariamente provvedere mediante impianti irrigui a basso consumo e/o mediante bacini di accumulo; a tal fine è raccomandata anche un'attenta verifica in ordine alle possibilità di attingimento dai serbatoi e dalle condotte degli impianti idroelettrici;

C) uso antibrina: le concessioni d'acqua per contrastare le brinate sono ammesse fino ad una portata unitaria massima di 12 l/s/ha, che può essere utilizzata limitatamente allo stretto arco di tempo in cui tali fenomeni si manifestano; è ammessa la possibilità di utilizzare un unico impianto di sollevamento per l'utilizzo irriguo e antibrina, ferma restando la portata media di 0,5 l/s/ha;

D) uso zootecnico: la portata di concessione è determinata secondo i seguenti valori massimi unitari per ciascun capo di allevamento:

- bovini da latte: 100 litri/giorno;
- altri bovini ed equini: 50 litri/giorno;
- ovini, suini e caprini: 15 litri/giorno;
- avicunicoli: 0,5 litri/giorno.

La portata così ottenuta può essere maggiorata fino a un massimo del 20% per le attività accessorie connesse all'allevamento zootecnico;

E) pescicoltura: la dotazione d'acqua ammessa per gli allevamenti ittiogenici non deve superare la misura necessaria ad assicurare 15 ricambi giornalieri del volume d'acqua presente nelle vasche di allevamento. Sono ammesse dotazioni maggiori nei soli casi in cui gli organi provinciali competenti in base alla legislazione provinciale in materia di fauna ittica ne comprovino l'assoluta necessità;

F) uso idroelettrico: le concessioni di nuove derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico possono essere assentite, ove la Giunta provinciale non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, tenuto conto di quanto stabilito dal piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10, nonché fatte comunque salve le disposizioni della normativa ambientale, nel rispetto dei seguenti criteri:

i. la potenza nominale media dell'impianto deve risultare inferiore a 3000 kW;

ii. la derivazione deve assicurare un rilascio superiore al deflusso minimo vitale; ciascuna opera di captazione deve inoltre sottendere un bacino idrografico di estensione pari ad almeno dieci chilometri quadrati, salvo specifica deroga che la Giunta provinciale può autorizzare per la realizzazione di impianti compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate;

iii. il funzionamento dell'impianto deve essere a portata fluente e non regolato da serbatoi, se non quelli a modulazione giornaliera; esso non deve inoltre comportare diversioni d'acqua tra sottobacini di primo livello;

iv. non devono essere interessate da prelievi le aste dei fiumi Sarca, Chiese, Avisio, Travignolo, Vanoi, Cismon, Grigno e Fersina, salvo che per la realizzazione di impianti ad alto rendimento energetico e ad alta compatibilità ambientale;

v. le opere non devono ricadere, se non in maniera del tutto marginale, all'interno di aree naturali protette, né devono condizionarne l'assetto idraulico e idrogeologico.

È comunque sempre ammessa la concessione di derivazioni afferenti impianti con potenza nominale media non superiore a 20 KW, al fine di soddisfare esigenze locali e qualora non risulti possibile l'allacciamento alle reti di distribuzione esistenti per motivi di natura tecnica, economica o ambientale. Tali derivazioni devono assicurare il deflusso minimo vitale.

Sono ammessi nuovi impianti di produzione di energia idroelettrica realizzati mediante modesti adeguamenti e/o integrazioni di opere idrauliche e di derivazione esistenti, purché:

a) sia assicurato il minimo deflusso vitale, ove previsto;

b) non comportino variazioni delle concessioni esistenti per quanto riguarda il periodo di derivazione e le portate derivate;

c) sia sentito il Comitato provinciale per l'ambiente, qualora non ricorrano i presupposti di cui alla precedente lettera *b)*. Il Comitato si esprime sulla base di idonea relazione d'impatto ambientale prodotta dal proponente.

Per il rinnovo delle concessioni relative alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico resta fermo quanto disposto dall'art. 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, inserito dall'art. 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463.

Ai fini del rinnovo delle concessioni di derivazione relative ad impianti con potenza nominale media compresa tra 220 kW e 3000 kW si provvede sentito il Comitato provinciale per l'ambiente, che si esprime sulla base di idonea relazione d'impatto ambientale prodotta dal proponente.

La disciplina della presente lettera relativa all'uso idroelettrico si applica anche alle richieste di concessione pendenti e non ancora perfezionate alla data di entrata in vigore del presente piano;

G) innevamento: le richieste di utilizzazione di acque per innevamento programmato devono valutare contestualmente l'intera area sciabile e la disponibilità di risorsa idrica dei bacini idrografici coinvolti, individuando l'insieme dei punti di prelievo, che solo in casi eccezionali possono derivare acque sotterranee.

Va inoltre privilegiato l'accumulo dei prelievi nei periodi di morbida al fine contenere gli stress idrici invernali. La portata di concessione deve essere deter-

minata in riferimento alle superfici di pista da sci effettivamente innevate ed alla quota a cui esse si trovano, facendo a tal fine riferimento ai seguenti valori massimi di altezza cumulata di neve prodotta nell'arco di ciascuna stagione sciistica:

Altitudine della superficie da innevare (m.s.m.)	Altezza massima annuale di neve prodotta (cm)
superiore a 2000	40
fra 1800 e 2000	50
fra 1600 e 1800	60
inferiore a 1600	70

Detti valori possono essere aumentati del 20 per cento per le porzioni di superfici da innevare poste in condizioni di esposizione particolarmente sfavorevoli;

Nei casi di assoluta necessità ed urgenza la provincia può assentire l'utilizzo temporaneo di risorse aggiuntive rispetto a quelle stabilite dalle presenti disposizioni, purché ciò sia compatibile con le necessità di tutela del regime idraulico e qualitativo del corpo idrico derivato, con l'equilibrio del bilancio idrico e con il rispetto del DMV;

H) uso industriale: la determinazione della quantità d'acqua concedibile per finalità produttive deve essere effettuata, tenuto conto delle specifiche esigenze di processo o di raffreddamento, in rapporto agli standard tecnologici che consentono la massima riduzione dei consumi. Si deve inoltre assicurare, in ogni possibile caso, l'uso di acque poco pregiate ed il ricorso a sistemi di ricircolo delle acque utilizzate;

I) altri usi: la determinazione della quantità d'acqua concedibile per finalità diverse da quelle sopra elencate deve essere effettuata, tenuto conto delle specifiche esigenze, privilegiando l'uso di acque poco pregiate e le soluzioni tecniche che consentano la massima riduzione dei consumi.

2. I provvedimenti di rinnovo delle concessioni o autorizzazioni di piccole derivazioni idroelettriche e delle derivazioni per altri usi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, dispongono l'adeguamento dei prelievi ai parametri quantitativi previsti dal comma 1 entro un termine non superiore a dieci anni e comunque commisurato alla rilevanza delle derivazioni interessate rispetto all'equilibrio del bilancio idrico ed al mantenimento o al raggiungimento degli obiettivi di qualità eventualmente definiti per il corso d'acqua.

3. Per quanto non disposto ai commi 1 e 2, va fatto riferimento alla parte terza dell'elaborato di piano.

Art. 8.

Ghiacciai

1. È vietata l'utilizzazione diretta delle acque di ghiacciaio, sia in forma solida che liquida — ivi compresa la neve accumulatasi — in ragione della loro funzione strategica di riserva idrica pregiata e di alimentazione delle falde acquifere, nonché in relazione ai marcati fenomeni di scioglimento in corso negli ultimi decenni.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, è tuttavia ammessa l'utilizzazione delle acque di naturale fusione dei ghiacciai all'esclusivo servizio di strutture esistenti in loco per le quali non risultino attuabili forme alternative di approvvigionamento.

Art. 9.

Laghi e fasce lacuali

1. In relazione alle molteplici funzioni idrogeologiche, ecologiche e paesaggistiche degli oltre trecento laghi naturali presenti nel territorio provinciale, il prelievo d'acqua dagli stessi è ammesso — in quanto compatibile con le esigenze ambientali — nel rispetto dei seguenti limiti e modalità:

a) nei laghi posti al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare, il prelievo d'acqua è ammesso per l'approvvigionamento di strutture esistenti in loco; nella fascia di 500 metri dal limite demaniale è vietato l'emungimento delle acque di falda per usi diversi da quelli potabile e potabile-domestico;

b) nei laghi posti al di sotto dei 1.500 metri sul livello del mare, il prelievo è ammesso solo se il volume dell'invaso supera i 50.000 metri cubi; nella fascia di 50 metri del limite demaniale è vietato l'emungimento delle acque di falda per usi diversi da quelli potabile e potabile-domestico;

c) sono comunque ammessi i prelievi che non comportano decremento dei livelli idrometrici e che non vanno a detrimento della qualità del lago e degli ecosistemi da esso alimentati.

2. Le derivazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, in contrasto con i divieti e le prescrizioni del comma 1, possono essere esercitate fino alla scadenza del provvedimento di concessione o di autorizzazione alla derivazione.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle derivazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come sostituito dall'art. 25 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, fino alla scadenza ivi prevista.

Art. 10.

Acque sotterranee

1. Le concessioni e le autorizzazioni di derivazione d'acque sotterranee possono essere assentite in via subordinata rispetto ad altre forme di approvvigionamento, esse devono inoltre privilegiare gli usi potabili e non devono arrecare pregiudizio alle falde acquifere. A tal fine, può essere richiesta la redazione di una specifica relazione idrogeologica secondo le modalità stabilite dalla giunta provinciale.

2. Nelle aree in cui risultino alterate le condizioni quali-quantitative delle risorse idriche, con particolare riguardo a quelle sotterranee, può essere vietata o limitata l'estrazione di acque dal sottosuolo. All'individuazione di

dette aree e dei relativi divieti e limitazioni provvede la Giunta provinciale con propria deliberazione, fatti salvi i divieti o le limitazioni prescritti da altre disposizioni normative o dai provvedimenti amministrativi assunti in base alle predette disposizioni.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle derivazioni rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina provinciale concernente l'utilizzazione di acque per usi potabili-domestici ovvero alle derivazioni disciplinate dall'art. 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come sostituito dall'art. 25 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

Art. 11.

Deflusso minimo vitale

1. Al fine di assicurare il minimo deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi, nonché allo scopo di garantire gli equilibri degli ecosistemi interessati e di assicurare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici ai sensi delle norme statali e provinciali vigenti, le derivazioni di acque da corpi idrici superficiali sono soggette al rilascio del deflusso minimo vitale (DMV).

2. La determinazione del DMV è effettuata dalla provincia per ambiti idrografici omogenei nell'ambito del piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10. Modeste variazioni ai valori di DMV determinati dal predetto piano provinciale possono essere disposte direttamente dalla provincia, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, in esito alle attività di cui al comma 6.

3. Il piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10, determina i valori di DMV e stabilisce i termini e le modalità di adeguamento a detti valori per le derivazioni esistenti; le nuove derivazioni, incluse quelle relative ad istanze ancora pendenti alla data di entrata in vigore del piano provinciale anzidetto, sono soggette al rilascio del DMV fin dalla attivazione della derivazione.

4. Per i fini dei commi 2 e 3, il piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10, si attiene ai seguenti indirizzi e criteri tecnici:

a) il piano provinciale tiene conto dei criteri metodologici utilizzati dal piano generale per la determinazione del DMV e dei valori tendenziali previsti dalla cartografia georeferenziata di cui al capitolo III.6.3.;

b) il DMV, costante negli anni, è di norma modulato nell'arco di ciascun anno solare secondo le indicazioni derivanti dai commi precedenti. Nei casi in cui il valore minimo invernale di DMV risulti inferiore a 30 litri al secondo, può essere assentito, invece del DMV, un rilascio di entità pari alla media dei valori modulati;

c) fermo restando quanto disposto dall'art. 9, i prelievi d'acqua dai laghi non devono compromettere la sussistenza del DMV alla sezione di sbocco nel relativo emissario;

d) nel caso di impianti alimentati da una pluralità di punti di prelievo, la provincia può disporre — all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione alla derivazione o al rinnovo di esse — il riparto del DMV complessivo su una o su parte delle opere di presa o di sbarramento;

e) la Giunta provinciale può disporre — in via temporanea — valori di DMV superiori a quelli previsti dai commi precedenti, qualora si renda necessario migliorare o risanare situazioni di particolare inquinamento o di degrado idraulico, nonché per altre motivate esigenze di carattere ambientale;

f) non sono soggette al rilascio del deflusso minimo vitale le derivazioni gravanti su sorgenti non significative per il regime idraulico dei corsi d'acqua, mentre per quelle risultanti significative in tal senso va assicurato un rilascio pari almeno al venti per cento della portata istantanea.

5. In attesa della conformazione ai sensi del comma 3, continuano ad applicarsi per le derivazioni esistenti le disposizioni di cui all'art. 16-*novies*, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, la disciplina prevista dalle norme di attuazione dello Statuto per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, nonché ogni altra prescrizione normativa o amministrativa, vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente piano, in base alla quale sia stato imposto il rilascio del DMV o di eventuali portate di rispetto. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla normativa provinciale, continuano ad applicarsi con riferimento a quanto previsto dal presente articolo le disposizioni di cui all'art. 16-*novies*, commi 4 e 5, della legge provinciale n. 18 del 1976, in materia di sanzioni per la violazione dell'obbligo di rilascio.

6. La provincia attua le necessarie attività di verifica, di studio e di sperimentazione per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 12.

Adeguamento delle reti

1. Le opere di captazione, di raccolta, di adduzione e di distribuzione delle risorse idriche devono essere mantenute in costante efficienza, curando in particolare l'eliminazione delle perdite e delle disfunzioni.

2. Il rinnovo della concessione o dell'autorizzazione alla derivazione o la loro modifica comportante aumento della portata derivata sono comunque subordinati alla verifica di funzionalità della rete alimentata e al risanamento della stessa ove siano accertate dispersioni di risorsa idrica.

Art. 13.

Misuratori di portata

1. Gli utenti di acqua pubblica devono installare dispositivi per la misurazione dei quantitativi di acqua derivata, nonché eventualmente di quella restituita, nei casi, nei tempi e secondo le modalità e i criteri tecnici stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente piano.

2. La deliberazione di cui al comma 1 può essere periodicamente aggiornata. In tal caso essa definisce i tempi per l'adeguamento delle derivazioni esistenti.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

4. In ogni caso, i dispositivi di misurazione devono essere installati, entro un anno dalla data di pubblicazione delle deliberazione di cui al comma 1 nel bollettino ufficiale, con riferimento alle grandi derivazioni idroelettriche, ivi compresi gli impianti idroelettrici ad esse funzionalmente collegati nonché ad altre derivazioni, anche ad uso diverso, che utilizzano un volume annuo di acqua superiore a un milione di metri cubi.

Art. 14.

Disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche

1. L'uso delle acque è informato al principio dello sviluppo sostenibile; in particolare è indirizzato al risparmio, al riutilizzo e al rinnovo della risorsa, per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. I singoli usi devono garantire una fornitura globalmente sufficiente di acque di buona qualità per un utilizzo durevole, equilibrato ed equo, con priorità per il consumo umano.

2. Chiunque gestisca e utilizzi la risorsa idrica è tenuto ad adottare le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi, nonché ad incrementare il riciclo e il riutilizzo, applicando a tal fine le migliori tecnologie disponibili.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è fatto obbligo ai soggetti pubblici o privati interessati di:

a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate, al fine di ridurre le perdite;

b) realizzare, nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, nei casi, nei tempi e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della giunta provinciale, reti duali di adduzione funzionali all'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili con la loro qualità;

c) promuovere l'informazione, la diffusione e l'applicazione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori produttivo, terziario e agricolo;

d) installare, nei casi e nei tempi indicati con deliberazione della giunta provinciale ed ove non sia previsto dalle norme vigenti, contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e terziarie;

e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue.

4. Con apposita deliberazione della giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le direttive per il riutilizzo delle acque reflue, tenuto conto del decreto ministeriale n. 185/2003, e sono indicate le migliori tecnologie disponibili per la progettazione e l'esecuzione delle relative infrastrutture.

5. Il riutilizzo di acque reflue nelle matrici ambientali è soggetto ad autorizzazione preventiva della provincia, nel rispetto dei criteri e delle direttive di cui al comma 4.

6. Gli atti che consentono l'utilizzazione delle acque pubbliche o sono finalizzati alla modificazione, alla limitazione o all'interdizione delle utilizzazioni, nonché la valutazione dell'impatto ambientale, gli strumenti di programmazione settoriale e i provvedimenti di incentivazione previsti dalle norme vigenti, sono adottati nel rispetto dei criteri e dei princìpi stabiliti dal presente articolo.

Capo IV

AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

Art. 15.

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica, se non è diversamente disposto, alle aree a rischio idrogeologico indicate nella cartografia informatizzata e georeferenziata (GIS) descritta nella parte IV dell'elaborato di piano con riferimento al rischio idraulico, di frana e di valanga.

2. Costituiscono aree a rischio idrogeologico le porzioni di territorio nelle quali sono presenti persone e/o beni esposti agli effetti dannosi o distruttivi di esondazioni, frane o valanghe. Le aree a rischio sono suddivise in quattro classi di gravosità crescente (R1, R2, R3 ed R4) in funzione del livello di pericolosità dell'evento, della possibilità di perdita di vite umane e del valore dei beni presenti.

3. L'individuazione, la perimetrazione e la classificazione delle aree a rischio idrogeologico sono effettuate dal presente piano in attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e in conformità all'atto di indirizzo e coordinamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998.

4. La provincia assicura, nel rispetto dei princìpi generali fissati dal presente piano, l'aggiornamento delle metodologie per la classificazione della pericolosità idrogeologica ed il conseguente adeguamento della cartografia del rischio.

Art. 16.

Interventi consentiti nelle aree R4

1. Nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato — contrassegnate R4 nella cartografia del piano — sono consentiti esclusivamente:

a) gli interventi di sistemazione volti alla riduzione o all'eliminazione del rischio, approvati dagli organi competenti in base alla legislazione provinciale, sulla base di uno specifico studio che analizzi le condizioni di rischio precedenti e successive alla realizzazione dell'opera;

b) gli interventi di demolizione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di mitigazione della vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture. Tali interventi sono consentiti a condizione che non aggravino la vulnerabilità dei luoghi rispetto al rischio esistente e che non precludano la possibilità di ridurre o eliminare il rischio stesso. Essi non devono inoltre comportare variazione di superficie e di volume, nonché cambi di destinazione d'uso peggiorativi ai fini del rischio.

2. Nelle aree a rischio molto elevato la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o la modifica di quelle esistenti sono consentite, purché:

a) non risultino delocalizzabili;

b) non concorrano ad incrementare il carico insediativo esposto a rischio;

c) non pregiudichino gli interventi di riduzione o eliminazione del rischio e risultino coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile;

d) il relativo progetto includa le opere di messa in sicurezza per la riduzione del rischio, sia corredato da apposito studio di compatibilità e risulti approvato dagli organi competenti in base alla legislazione provinciale.

3. Nelle aree a rischio molto elevato di esondazione sono altresì consentite la costruzione o la demolizione e ricostruzione di opere e manufatti — pubblici e privati — ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) gli interventi siano conformi agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale o ai piani e ai programmi con effetti equivalenti;

b) preventivamente all'adozione del provvedimento finale cui è subordinata la realizzazione dell'intervento sia approvato, da parte della provincia, anche su proposta degli interessati, un programma di misure per la messa in sicurezza dell'area volto alla riduzione o all'eliminazione del rischio di esondazione, anche sulla base di specifici studi e approfondimenti delle dinamiche idrauliche;

c) il programma di cui alla lettera *b)* indichi:

i. le misure di messa in sicurezza indispensabili;

ii. le priorità e i tempi di realizzazione delle stesse, comunque non superiori ai cinque anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento finale che consente l'attuazione dell'intervento;

iii. i finanziamenti occorrenti per l'esecuzione delle misure di messa in sicurezza dell'area;

iv. i soggetti — pubblici o privati — cui compete la realizzazione delle predette misure.

4. L'approvazione del programma di misure per la messa in sicurezza di cui al comma 3 consente l'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere e dei manufatti contemplati dal medesimo comma anche precedentemente alla esecuzione delle misure di messa in sicurezza, che devono in ogni caso essere realizzate prima della fine dei lavori o del relativo collaudo, qualora necessario.

5. Lungo i tratti d'alveo posti in fregio ad aree a rischio molto elevato non sono ammesse deroghe alla fascia di rispetto idraulico prevista dalla legislazione provinciale.

Art. 17.

Interventi consentiti nelle aree R3

1. Nelle aree a rischio idrogeologico elevato — contrassegnate R3 nella cartografia di piano — oltre agli interventi consentiti nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato, sono consentite esclusivamente:

a) le opere di infrastrutturazione del territorio, di bonifica e di sistemazione del terreno a fini agricoli, i cui progetti siano corredati da appositi studi di compatibilità e risultino approvati dagli organi competenti in base alla legislazione provinciale nelle materie idraulica e geologica;

b) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, con ampliamenti non superiori al 10% del volume esistente e al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, ove specifica perizia attesti il non aggravamento dei livelli di rischio. Essi non devono inoltre comportare cambi di destinazione d'uso peggiorativi ai fini del rischio.

2. Nelle aree a rischio elevato di valanga è inoltre ammessa la realizzazione di opere o impianti a carattere stagionale, purché una specifica perizia tecnica e una idonea convenzione, in ordine alle modalità operative e ai tempi di esercizio, attestino l'assenza di pericolo per l'incolumità delle persone. La compatibilità di detti opere o impianti rispetto alle condizioni di pericolo deve essere approvata dagli organi competenti in base alla legislazione provinciale. In ogni caso il valore delle nuove opere compatibili con i contenuti di cui al presente comma, non potrà essere computato nella valutazione dei danni derivanti dal verificarsi di un eventuale fenomeno di valanga.

3. Le disposizioni di cui all'art. 16, commi 3 e 4, si applicano anche relativamente alle aree a rischio elevato di esondazione.

Art. 18.

Aree a rischio medio e moderato (R2 e R1)

1. La definizione degli interventi ammissibili nelle aree a rischio idrogeologico medio, contrassegnate R2, e moderato, contrassegnate R1, è demandata ai piani regolatori generali dei comuni, che vi provvedono mediante approfondimenti a scala locale riferiti anche alle possibili alternative di localizzazione delle previsioni urbanistiche nel loro insieme.

Art. 19.

Modifica delle aree a rischio

1. La modifica della perimetrazione o del livello di rischio delle aree di cui al presente capo è effettuata sulla base di:

a) variazioni della pericolosità dovute al miglioramento delle conoscenze inerenti alle dinamiche idrogeologiche;

b) realizzazione o adeguamento di opere di difesa in grado di mitigare il livello di rischio o il grado di esposizione allo stesso dei beni interessati;

c) variazioni del valore d'uso del suolo.

2. Gli aggiornamenti cartografici che non comportano una revisione del Piano e che risultano conseguenti alle attività di cui al precedente comma, non costituiscono modifiche o integrazioni ai sensi dell'art. 3 e sono deliberati dalla provincia.

Art. 20.

Manutenzione delle opere

1. Le opere di difesa destinate alla mitigazione del rischio idrogeologico devono essere mantenute in efficienza a cura del proprietario o del gestore delle stesse, secondo aggiornati criteri di buona tecnica e di buona pratica riferiti alla natura dell'opera e del contesto territoriale in cui essa è inserita.

Art. 21.

Rapporti con la pianificazione urbanistica e forestale

1. La disciplina delle aree a rischio idrogeologico dettata dal presente piano prevale sulla corrispondente disciplina stabilita dal piano urbanistico provinciale, dagli strumenti urbanistici ad esso subordinati e da ogni altri piano o programma adottato in base alla legislazione provinciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 e qualora ricorrano le condizioni ivi previste.

2. Nell'ambito del riordino del vincolo idrogeologico effettuato in attuazione dall'art. 3, comma 1, lettera *p)* della legge 18 maggio 1989, n. 183, le attività di pianificazione forestale sono subordinate alla disciplina del presente capo, con particolare riguardo alla determinazione della sensibilità dei bacini idrografici rispetto alle trasformazioni d'uso dei suoli di carattere non conservativo.

Capo V

SISTEMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DEI VERSANTI

Art. 22.

Finalità

1. Le opere di sistemazione e di manutenzione dei corsi d'acqua e dei versanti sono finalizzate alla prevenzione degli effetti indotti dal dissesto idrogeologico e dalle esondazioni. Esse comprendono tutti gli interventi sia estensivi che intensivi volti al consolidamento ed alla protezione dei suoli, al miglioramento delle funzioni protettive dei boschi e dei pascoli, nonché alla conformazione degli alvei e delle loro pertinenze.

2. La conformazione degli alvei deve assicurare adeguate condizioni di deflusso, laminazione e/o sedimentazione delle componenti liquide e solide delle piene, contemperando contestualmente le esigenze ecologiche e paesaggistiche del corso d'acqua.

3. Le opere di sistemazione dei corsi d'acqua sono realizzate con particolare attenzione a non incrementare il pericolo di esondazioni nelle porzioni di bacino poste a valle del territorio provinciale, nell'ambito di quest'ultimo si deve inoltre preservare, e laddove possibile incrementare, la capacità di invaso complessiva dei bacini idrografici.

4. In virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e fermo restando quanto stabilito dall'art. 5, comma 5 dello stesso decreto, la realizzazione delle opere di difesa idrogeologica di competenza provinciale, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla tutela delle aree a rischio elevato e molto elevato, è effettuata, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 36, commi 5 e 6, sulla base di programmi pluriennali e annuali di intervento che sono trasmessi di volta in volta, su specifica richiesta, alle autorità di bacino interessate.

Art. 23.

Portate di piena

1. Al fine di una corretta caratterizzazione idraulica dei corsi d'acqua, la stima delle portate di piena e dei relativi tempi di ritorno che negli stessi possono verificarsi è effettuata mediante studi idrologici basati su criteri geomorfologici, assumendo condizioni di variabilità spaziale e temporale delle precipitazioni. Fino a quando saranno disponibili studi sufficientemente affidabili in tal senso è comunque ammesso il ricorso a metodologie operanti su basi statistiche.

2. L'ipotesi di distribuzione uniforme nello spazio e costante nel tempo delle precipitazioni può essere assunta solo nei casi in cui il bacino idrografico in esame abbia un'estensione inferiore a 200 chilometri quadrati.

3. In funzione dell'estensione, della morfologia e dell'assetto geologico del bacino idrografico deve inoltre essere stimata la componente solida della portata di piena dovuta al trasporto dei sedimenti.

Art. 24.

Portate di progetto

1. La progettazione delle opere di sistemazione e di ponti o di altri attraversamenti aerei sui corsi d'acqua è effettuata sulla base di una portata di riferimento che può variare in funzione dello specifico contesto territoriale. La portata di progetto è individuata in relazione al tempo di ritorno dell'evento cui la stessa è associata in base alle analisi svolte secondo quanto indicato dall'art. 23.

2. Il tempo di ritorno è individuato secondo le indicazioni tecniche riportate nel capitolo V.3.2 dell'elaborato del piano e può assumere valori compresi nei seguenti intervalli:

a) opere di sistemazione: da 30 a 200 o più anni, in base al tipo di fenomeno che può verificarsi nel corso d'acqua ed alla destinazione d'uso dei suoli ad esso circostanti;

b) ponti e altri attraversamenti aerei: da 100 a 200 o più anni, in funzione degli stessi parametri della lettera *a)*. Per tali opere va inoltre assicurato un franco pari ad almeno 1 metro.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono derogabili con riferimento agli attraversamenti leggeri che non provochino ostacolo al regolare deflusso delle portate di piena, nonché per quelli posti al di sopra di arginature già esistenti.

Art. 25.

Gestione programmata dei livelli di invaso dei serbatoi

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme in materia di protezione civile e di deflusso minimo vitale, ai fini della laminazione delle piene dei corsi d'acqua, la provincia può adottare misure, anche prescritte, nei confronti dei titolari di diritti di derivazione e di utilizzazione a qualsiasi titolo di acque pubbliche, volte alla regolarizzazione permanente, temporanea o periodica, dei livelli d'invaso dei serbatoi di accumulo idrico e della portata dei corsi d'acqua, secondo quanto disposto dalla legislazione provinciale. Le operazioni di apertura degli scarichi devono iniziare, ove tecnicamente possibile, prima del completo riempimento del serbatoio, al fine di escludere onde di piena improvvise a valle degli sbarramenti.

2. La provincia può disporre, sentiti i concessionari interessati, l'adozione di misure e prescrizioni finalizzate alla regolazione — permanente, temporanea o periodica — dei livelli di invaso dei serbatoi, dei rilasci o delle restituzioni anche per motivate ragioni di salvaguardia e di ripristino ambientale o paesaggistico.

3. Ove sia consentito dalla legislazione vigente o dai disciplinari di concessione, possono essere assunte misure di regolazione dei livelli di invaso — anche ricorrendo agli strumenti di coordinamento di cui all'art. 36 — in presenza di emergenza idrica nei territori, anche rurali, posti a valle delle opere di ritenuta.

4. Per la diminuita utilizzazione delle opere di ritenuta ai sensi del comma 1, la provincia riconosce un indennizzo nella misura e secondo le modalità determinate ai sensi della legislazione provinciale, ferma restando la non indennizzabilità del rilascio del deflusso minimo vitale.

Art. 26.

Estrazione di inerti dagli alvei

1. Le estrazioni di materiale inerte dagli alvei sono ammesse per finalità di sicurezza e di manutenzione idraulica, e sono eseguite a cura o su autorizzazione della competente autorità idraulica provinciale nelle piazze di deposito all'uopo predisposte, negli invasi, nei tratti d'alveo sovralluvionati ed in quelli con sezioni idrauliche insufficienti per il contenimento delle piene di progetto.

2. Le operazioni del comma 1 si configurano, in base alla tipologia di intervento, come opere di sistemazione o di manutenzione dei corsi d'acqua e come tali devono essere realizzate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 22.

Art. 27.

Interventi sulla vegetazione in alveo

1. Al fine di assicurare un adeguato rapporto tra la funzionalità idraulica e quella ecologica dei corsi d'acqua, è prestata costante attenzione allo sviluppo della vegetazione arborea, attuando specifiche forme di intervento sulla stessa in base alla natura e all'estensione delle portate ordinarie e di piena.

2. Il trattamento della vegetazione costituisce opera di manutenzione dell'alveo da effettuarsi, per quanto non previsto dal presente articolo, anche con riguardo alle indicazioni tecniche di cui al capitolo V.4.2.2. dell'elaborato del piano.

Art. 28.

Tutela del demanio idrico

1. Nell'ambito delle aree del demanio idrico che possono essere interessate, anche solo occasionalmente, al deflusso dei corsi d'acqua, possono essere rilasciate concessioni d'uso solo per le colture erbacee e per le attività che non comportino la presenza di ostacoli di qualsiasi natura, fatte salve particolari iniziative che l'autorità idraulica può motivatamente autorizzare.

2. In sede di rinnovo delle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, la provincia promuove la dismissione graduale delle attività in contrasto con quanto previsto al comma 1.

Art. 29.

Salvaguardia dei corsi d'acqua

1. Al fine di assicurare un'adeguata sicurezza al deflusso dei corsi d'acqua superficiali nonché per preservarne le funzioni in rapporto all'ambiente ed al territorio circostanti, deve essere assicurato lo scorrimento delle acque a cielo aperto negli stessi.

2. Non sono ammesse nuove opere di intubazione o di copertura, fatta eccezione per quelle strettamente necessarie agli attraversamenti viari e ferroviari o alla realizzazione di opere pubbliche non delocalizzabili.

3. La provincia promuove, ove possibile, la graduale eliminazione delle intubazioni e delle coperture d'alveo esistenti.

Art. 30.

Smaltimento delle acque di pioggia

1. Fatta salva la disciplina in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e quella di salvaguardia delle acque ad uso potabile, al fine di contrastare la rapidità di conferimento delle acque di pioggia nel reticolo idrografico, è privilegiata un'adeguata dispersione delle stesse nel terreno, in tutti i casi in cui ciò risulti possibile per via diretta ovvero mediante l'apprestamento di apposite aree disperdenti. In alternativa deve essere comunque perseguita la realizzazione di idonee vasche di smorzamento e laminazione.

2. Per le stesse finalità del comma 1 deve essere evitata, ove possibile, l'impermeabilizzazione dei suoli, privilegiando le pavimentazioni ad elevata capacità drenante.

Capo VI

AMBITI FLUVIALI

Art. 31.

Ambito di applicazione

1. Il presente capo reca la disciplina per la tutela delle tre tipologie di ambiti fluviali descritte nella parte VI dell'elaborato di piano e delimitate nell'apposita cartografia ad esso allegata.

Art. 32.

Ambiti fluviali di interesse idraulico

1. Gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree nelle quali assume un ruolo preminente la possibilità di espansione dei corsi d'acqua e quindi di invaso delle piene.

2. Nella prima applicazione del presente piano, gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree soggette ad esondazione con tempo di ritorno fino a 200 anni e poste al di fuori dei centri abitati, quali risultano dalla cartografia del presente piano.

I centri abitati sono soggetti alla disciplina del Capo IV e formano oggetto di idonei interventi di difesa.

3. La giunta provinciale assicura, in armonia con quanto disposto dal terzo comma dell'art. 22, il mantenimento o l'incremento della capacità di invaso complessiva del territorio provinciale, provvedendo in tal senso anche ad aggiornare periodicamente la perimetrazione degli ambiti fluviali di interesse idraulico in base all'evoluzione delle metodologie analitiche e dei modelli idraulici.

4. La realizzazione di qualsiasi intervento o manufatto negli ambiti fluviali di interesse idraulico è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) non si riduca apprezzabilmente la capacità di invaso complessiva dell'ambito o si prevedano interventi idraulicamente compensativi, fermo restando lo specifico assenso della competente autorità idraulica;

b) non si determini l'incremento delle condizioni di rischio idrogeologico.

Art. 33.

Ambiti fluviali di interesse ecologico

1. Allo scopo di garantire adeguata funzionalità agli ambiti fluviali di interesse ecologico, anche per i fini della corrispondente disciplina stabilita dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, i piani regolatori generali dei comuni recepiscono la relativa delimitazione determinata dal presente piano.

2. I piani regolatori generali dei comuni dettano la disciplina d'uso anche con riguardo ai criteri di tutela e di valorizzazione riportati nella parte VI dell'elaborato di piano.

Art. 34.

Ambiti fluviali di interesse paesaggistico

1. Allo scopo di salvaguardare i paesaggi fluviali, con particolare riguardo ai loro caratteri di continuità, naturalità e fruibilità, il Piano urbanistico provinciale individua gli ambiti fluviali di interesse paesaggistico, anche con riferimento a quelli rappresentati in prima stesura nella cartografia allegata alla parte VI del presente piano.

2. Il piano urbanistico provinciale stabilisce i termini e le modalità di recepimento degli ambiti di cui al comma 1 nei piani regolatori generali dei comuni, anche con riguardo ai criteri di tutela e di valorizzazione riportati nella parte VI dell'elaborato del presente piano.

Art. 35.

Aggiornamenti

1. Le attività di aggiornamento degli ambiti fluviali in termini di mera riperimetrazione effettuata nel rispetto dei principi generali fissati dal presente piano non costituiscono modifiche o integrazioni ai sensi dell'art. 3 e sono svolte direttamente dalla provincia.

Capo VII

NORME FINALI E ABROGAZIONE

Art. 36.

Misure di coordinamento interregionale

1. La provincia esercita le funzioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 secondo il principio della leale collaborazione con le regioni e la provincia autonoma confinanti, promuovendo con esse appositi accordi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ai sensi delle altre norme vigenti, finalizzati alla regolazione di aspetti procedimentali di coordinamento e di ogni altro aspetto gestionale afferente la derivazione. In particolare, le predette forme di collaborazione hanno ad oggetto la tutela dell'ambiente, del patrimonio idrico, nonché degli interessi e della sicurezza delle popolazioni coinvolte, con riferimento agli aspetti tecnico-gestionali, patrimoniali e finanziari nonché di vigilanza connessi con l'utilizzazione delle acque pubbliche, e

sono dirette a garantire l'unitarietà dell'azione amministrativa e l'armonizzazione degli interessi espressi dai territori sui quali incide la derivazione.

2. Parimenti la provincia esercita, in osservanza dei principi e delle modalità indicati al comma 1, le funzioni ad essa riservate in materia di concessioni di derivazioni di acque, qualora:

a) le predette derivazioni incidano significativamente sul regime dei corpi idrici, dei bacini e dei laghi a carattere interregionale;

b) i medesimi corpi idrici, bacini e laghi a carattere interregionale siano interessati da molteplici utilizzazioni, anche a scopo potabile, o richiedano speciali misure di regolazione dei livelli di invaso o di ricambio dei volumi idrici o altre particolari azioni di controllo e di salvaguardia, anche ambientali;

c) sia espressamente previsto, in altre fattispecie, dalle presenti norme di attuazione.

3. Gli accordi di cui al comma 1 possono prevedere il supporto tecnico, a favore delle regioni e province autonome interessate, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché l'esercizio coordinato delle attività tecnico-scientifiche e di controllo delle rispettive agenzie provinciali e regionali per la protezione dell'ambiente.

4. Qualora i vincoli, le limitazioni o le prescrizioni — imposti, per effetto degli accordi di cui ai commi 1 e 2, nei confronti dei concessionari di derivazioni esistenti o di altri destinatari — comportino l'obbligo di indennizzo, quest'ultimo è posto a carico delle regioni o province autonome in ragione del rispettivo interesse all'adozione della misura.

5. La provincia autonoma di Trento approva i progetti di opere idrauliche che presentino importanti ripercussioni chiaramente individuabili sul regime dei corpi idrici al di fuori del territorio provinciale, tenuto conto dei pareri delle autorità di bacino interessate. Dette autorità si esprimono entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di progetto; decorso tale termine la provincia procede in ogni caso alla conclusione del relativo procedimento anche in assenza del parere richiesto.

6. Le disposizioni previste dal comma 5 non trovano applicazione relativamente ai progetti approvati dalla provincia autonoma di Trento antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente piano.

7. Le Autorità di bacino di rilievo nazionale dei fiumi Adige e Po e dell'Alto Adriatico assicurano, nell'ambito della rispettiva competenza, che le regioni Veneto e Lombardia, nonché la Provincia autonoma di Bolzano sottopongano i relativi progetti di opere idrauliche che presentino i requisiti di cui al comma 5 a procedure di verifica preventiva equivalenti a quelle ivi previste.

8. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni del Veneto e Lombardia, in quanto interessate, stipulano accordi entro un anno dall'entrata in vigore del presente piano, tenuto conto dei pareri delle Autorità di bacino di rilievo nazionale interessate nei modi e nel termine di cui al comma 5, per far fronte a stati di emergenza dovuti a fenomeni di siccità, di piena o di inquinamento delle risorse idriche. Qualora ne ricorrano le condizioni gli accordi di cui al presente comma sono definiti anche di concerto con le competenti autorità idrauliche e di protezione civile. Fra gli accordi di cui al presente comma rientra anche la convenzione per l'uso della galleria Adige-Garda stipulata il 1° luglio 2002 tra la Provincia autonoma di Trento, la Regione del Veneto, la Regione Lombardia, l'Agenzia interregionale per il fiume Po, l'Autorità di bacino del fiume Adige e l'Autorità di bacino del fiume Po.

9. Qualora la messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico nei territori non ricadenti nell'ambito della provincia di Trento richieda la realizzazione di interventi strutturali e non strutturali nel territorio della suddetta provincia, le Autorità di bacino interessate propongono, ai sensi dell'art. 3, comma 3, l'inserimento degli interventi nei programmi pluriennali ed annuali di cui all'art. 22.

Art. 37.

Rilevazioni idriche

1. La Provincia autonoma di Trento provvede — in osservanza delle norme di attuazione dello statuto — alle misurazioni idrometriche, idrologiche e meteorologiche, alle osservazioni climatologiche, glaciologiche e al catasto dei ghiacciai, curando l'espletamento di ogni altro adempimento ad essa attribuito per le attività di rilevamento dei dati nelle predette materie.

2. In particolare, la Provincia cura l'elaborazione e l'automazione dei dati afferenti le risorse idriche, assicurandone la compatibilità all'interno del sistema informativo elettronico provinciale e garantendo — secondo criteri di unitarietà e razionalità — un appropriato flusso ed interscambio di dati e di informazioni con le istituzioni statali, regionali e interregionali, ivi comprese le autorità di bacino di rilievo nazionale. Essa provvede alla pubblicazione e divulgazione delle informazioni acquisite e, in particolare, degli annali idrologici, dei dati meteo-nivometrici, dei rilievi morfologici dei bacini imbriferi, delle acque superficiali e sotterranee.

Art. 38.

Entrata in vigore e attuazione del piano

1. Il presente piano ha effetto il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che lo rende esecutivo, ai sensi dell'art. 8, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

2. Con decorrenza dalla data di cui al comma 1, cessa di applicarsi il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, fatti salvi gli effetti e gli atti da esso derivanti.

3. La Provincia autonoma di Trento svolge attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche.

4. All'attuazione del presente piano la provincia può inoltre provvedere, secondo quanto previsto dal proprio ordinamento, con apposite disposizioni legislative e amministrative che disciplinano, in particolare, le procedure amministrative e i profili sanzionatori eventualmente necessari nonché le misure di carattere organizzativo e finanziario. In particolare, nel quadro delle competenze ad essa riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, la Provincia provvede, con proprie risorse finanziarie, alla realizzazione di opere e interventi attuativi del presente Piano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5. Resta inoltre fermo quanto stabilito dall'art. 5, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974.

5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 e quanto già specificamente demandato alla normativa provinciale dal presente piano, la provincia può disciplinare con propria normativa:

a) la deroga di cui all'art. 8, comma 2, purché non risultino attuabili forme alternative di approvvigionamento e si tratti di utilizzazioni di entità limitata e destinata ad usi di carattere prioritario;

b) la disciplina transitoria di cui all'art. 9, commi 2 e 3, ferme restando le scadenze ivi previste;

c) la disciplina dei divieti e delle limitazioni di cui all'art. 10, comma 2, nel rispetto delle finalità previste dal medesimo comma;

d) la disciplina dell'installazione dei misuratori di portata di cui all'art. 13, nel rispetto delle fasce di portata previste dal medesimo articolo; ove siano previste scadenze diverse da quelle ivi stabilite, tale previsione è accompagnata da disposizioni che introducano un adeguato presidio sanzionatorio.

6. Nel caso in cui le presenti norme di attuazione si riferiscano a specifici organi, enti o strumenti pianificatori riconducibili alla potestà legislativa della provincia autonoma, resta ferma la possibilità di modificare tali riferimenti con legge provinciale.

7. Al fine di garantire la considerazione sistemica del territorio, la Provincia autonoma di Trento collabora con le autorità di bacino di rilievo nazionale per:

a) la definizione di un quadro pianificatorio integrato e coordinato;

b) il monitoraggio sullo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione di bacino e sulla loro efficacia complessiva;

c) l'interscambio delle conoscenze;

d) la condivisione delle strategie di aggiornamento o di adeguamento degli strumenti di pianificazione.

06A04834

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2006.

Conferimento dell'incarico per le politiche europee al Ministro on. dott.ssa Emma BONINO.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, concernente la nomina dell'on. dott.ssa Emma BONINO a Ministro senza portafoglio;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Ministro on. dott.ssa Emma BONINO è conferito l'incarico per le politiche europee.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 maggio 2006

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 99

06A05073

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 marzo 2006.

Condizioni per la stipula dei contratti di locazione transitori e dei contratti per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in assenza di convocazione, da parte dei comuni, delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero per la mancata definizione degli Accordi di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 431/98.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, della citata legge 431/98, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 8 gennaio 2002, n. 2, che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti convochi, ogni tre anni, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di individuare i criteri generali da assumere a riferimento per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale tra le stesse associazioni ai fini della definizione dei canoni di locazione relativamente ai contratti di cui all'art. 2, comma 3, della medesima legge;

Vista la Convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999, sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della richiamata legge;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici-finanze del 5 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1999, serie generale, n. 67, con il quale sono stati definiti, sulla base della citata Convenzione nazionale, criteri generali per la realizzazione degli Accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto il decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze del 30 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, con il quale sono stati definiti, in mancanza di un unico accordo tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori, criteri generali per la realizzazione degli Accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissi con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui all'art. 5 della citata legge, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano stati definiti gli appositi Accordi locali;

Considerato che per molti comuni non risultano definiti detti Accordi sulla base del citato decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze del 30 dicembre 2002;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 1, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 41, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2004, n. 184, concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato l'on. Ugo Giovanni Martinat all'esercizio delle competenze nelle aree del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269;

Decreta:

Art. 1.

Contratti di locazione di natura transitoria

1. Nei comuni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-

certo col Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, nei quali non siano state convocate le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano stati definiti gli Accordi locali in applicazione del citato decreto, le fasce di oscillazione dei canoni per i contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1, della predetta legge n. 431 del 1998 sono quelle risultanti dagli Accordi previgenti già sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della stessa legge. In tal caso i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni sono incrementati applicando le variazioni ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione degli Accordi, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.

2. Per quei comuni di cui al precedente comma, per i quali non siano mai stati definiti Accordi ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, né in attuazione del decreto interministeriale lavori pubblici-finanze del 5 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1999, serie generale, n. 67, né in attuazione del decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, si fa riferimento, per quanto attiene alle fasce di oscillazione dei canoni, all'Accordo, stipulato ai sensi del citato art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 e in attuazione del predetto decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze, del 30 dicembre 2002, vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione. Qualora l'Accordo assunto a riferimento contempli fasce di oscillazione diversificate per aree omogenee, si applica un'unica fascia di oscillazione costituita dal valore minimo e dal valore massimo riscontrabili per l'insieme delle aree omogenee del comune di riferimento.

3. Ai sensi del comma 2, art. 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, le parti contrattuali possono concordare una variazione del canone stabilito all'interno delle fasce di oscillazione, come individuate nei commi 1 e 2 del presente articolo, fino a un massimo del 20 per cento, per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali da indicarsi in contratto.

4. Gli Accordi territoriali come individuati nei commi 1 e 2 del presente articoli s'intendono richiamati anche nelle loro altre previsioni e specificatamente ai fini della determinazione delle fattispecie che consentono la stipula dei contratti di natura transitoria. In ogni comune le parti possono comunque stipulare, indipendentemente dalle esigenze individuate negli Accordi locali, contratti di locazione di natura transitoria per soddisfare qualsiasi esigenza specifica, espressamente indicata in contratto, del locatore o di un suo familiare ovvero del conduttore o di un suo familiare, collegata ad un evento certo a data prefissata.

Art. 2.

Contratti di locazione per studenti universitari

1. Nei comuni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, nei quali non siano state convocate le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano stati definiti gli Accordi di cui all'art. 5, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in applicazione del citato decreto, le fasce di oscillazione dei canoni per i contratti di locazione per studenti universitari sono quelle risultanti dagli Accordi previgenti già sottoscritti ai sensi del suddetto art. 5, comma 3, della legge n. 431 del 1998. In tal caso i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni sono incrementati applicando le variazioni ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione degli Accordi, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.

2. Per quei comuni di cui al precedente comma, per i quali non siano mai stati definiti Accordi ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 431 del 1998, né in attuazione del decreto interministeriale lavori pubblici-finanze del 5 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1999, serie generale, n. 67, né in attuazione del decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, si fa riferimento all'Accordo vigente, stipulato in applicazione del decreto da ultimo citato ai sensi del predetto art. 5, comma 3, della legge n. 431 del 1998, nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione. Qualora l'Accordo assunto a riferimento contempli fasce di oscillazione diversificate per aree omogenee, si applica

un'unica fascia di oscillazione costituita dal valore minimo e dal valore massimo riscontrabili per l'insieme delle aree omogenee del comune di riferimento.

Art. 3.

Disposizioni comuni

1. Per tutti i contratti stipulati in applicazione del presente decreto si adottano i tipi di contratto e la tabella oneri accessori allegati al decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze del 30 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, ed eventuali successivi aggiornamenti. Il riferimento all'Accordo territoriale s'intende sostituito con il riferimento al presente decreto negli articoli 3 dei tipi di contratto allegati E e F al precitato decreto. I canoni nel corso della locazione verranno aggiornati nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

2. Gli Accordi integrativi relativi ai contratti di locazione di natura transitoria e per studenti universitari, per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o fisici detentori di più di cento unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale, e gli enti previdenziali pubblici, sono definiti sulla base degli Accordi territoriali individuati secondo le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2006

Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 289

06A04963

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 maggio 2006.

Approvazione dello schema-tipo di statuto dei consorzi per ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il Titolo II della Parte IV del predetto decreto, relativo alla gestione degli imballaggi;

Visti in particolare gli articoli 223 e 224 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006;

Considerato che l'art. 223, comma 2, stabilisce che i consorzi per ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema-tipo redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, conformemente ai principi contenuti nel suddetto decreto legislativo n. 152/2006 e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'allegato *A* al presente decreto, recante lo schema-tipo di statuto dei consorzi per ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale, previsti dall'art. 223, comma 1, del suddetto decreto legislativo.

2. Le modalità operative, conseguenti all'approvazione dello schema-tipo di statuto di cui all'allegato *A* del presente decreto, concernenti i consorzi da costituire e di quelli già costituiti e riconosciuti ai sensi della previgente normativa sono determinate dall'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale reperibile all'URL www.comdel.it

Roma, 2 maggio 2006

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

ALLEGATO *A*

CONSORZIO PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO ED IL RECUPERO DI RIFIUTI DI IMBALLAGGI ....

STATUTO

TITOLO 1

STRUTTURA ED ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

Art. 1.

Natura, sede e durata del Consorzio

1. Ai fini di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è costituito con sede in .... il consorzio .... , operante su tutto il territorio nazionale con il fine di perseguire gli obiettivi e svolgere i compiti indicati all'art. 3.

2. Il Consorzio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve garantire la propria attività su tutto il territorio nazionale ed essere rappresentativo, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza economicità e trasparenza, di almeno il 20% degli iscritti al CONAI, quali produttori appartenenti alla filiera di materiale di riferimento nonché di almeno il 30% delle quantità in peso di imballaggi .... immessi al consumo.

3. La durata del Consorzio è fissata al .... ; la durata può essere prorogata qualora a tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione.

4. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione con le modalità indicate nell'art. 27, qualora i presupposti indicati nel comma 2 vengano meno prima dello scadere del suddetto termine di durata, previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive.

5. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile.

6. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta la modifica dello statuto.

Art. 2.

Consorziati

1. Partecipano al Consorzio le imprese produttrici di imballaggi .... che intendano operare nei termini previsti al comma 3, lettera *b)* dell'art. 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Possono altresì partecipare al Consorzio gli enti e le imprese che recuperano e riciclano rifiuti di imballaggi .... , che non corrispondano alle categorie dei produttori, nonché gli utilizzatori di imballaggi a base di ...., previo accordo con gli altri consorziati e unitamente agli stessi.

3. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 partecipano al Consorzio, direttamente o tramite le proprie associazioni di categoria mediante specifica delega e sono distinti nelle seguenti categorie:

a) i fornitori di materiali di imballaggio .... ;

b) i fabbricanti e i trasformatori di imballaggi .... ;

c) gli importatori di materiali di imballaggi .... ;

d) gli importatori di imballaggi vuoti .... ;

e) gli utilizzatori di imballaggi a base di .... ed i recuperatori e i riciclatori di rifiuti di imballaggi, di cui al comma 2.

La delega non solleva il Consorzio dagli obblighi previsti dal Titolo II della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le categorie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* partecipano al Consorzio in forma paritaria. Ai soggetti di cui alla lettera *e)* è riservata una quota massima di partecipazione del 15%.

4. Le imprese produttrici di imballaggi costituiti da materiali compositi partecipano al Consorzio ai sensi del comma 1 qualora il materiale prevalente nella tipologia di imballaggio da essi prodotta sia costituito dal materiale oggetto dell'attività del consorzio secondo criteri e modalità determinati con apposito regolamento. Possono partecipare al Consorzio anche i produttori di imballaggi in materiali compositi nei quali il materiale oggetto dell'attività del consorzio non costituisca materiale prevalente, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi.

5. È consentita l'adesione di enti ed associazioni che perseguono scopi compatibili con i presupposti normativi per la costituzione del Consorzio e con l'oggetto sociale degli imprenditori di cui al primo comma, in qualità di soci simpatizzanti, senza diritto di voto.

6. Le imprese che esercitano le attività proprie alle diverse categorie di consorziati indicate nel precedente comma 3 sono inquadrate in dette categorie secondo i criteri e le modalità determinati con apposito regolamento consortile da adottarsi a norma dell'art. 21.

7. La determinazione e l'assegnazione delle quote consortili sono disciplinate dall'art. 4 del presente statuto.

8. Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 3.

Oggetto del Consorzio

1. L'attività di gestione svolta dal Consorzio sarà conformata ai principi generali contenuti nella Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Titolo II.

Il Consorzio non ha fini di lucro, è costituito per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi .... immessi sul mercato nazionale ed ispira la propria attività ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce e promuove:

a) in via prioritaria il ritiro dei rifiuti di imballaggi .... e delle frazioni ad essi similari, conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) di cui all'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio .... secondari e terziari e delle frazioni similari su superfici private;

c) la ripresa degli imballaggi usati;

d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio .... e dei rifiuti similari, ivi compreso il recupero di energia secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza anche in sinergia con altre frazioni merceologiche omogenee ai sensi degli articoli 198, comma 2, lettera *e)*, 222, comma 1, lettera *b)* e 224, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

e) l'incentivazione dell'utilizzo delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti ottenuti dal riciclaggio e del recupero dei rifiuti sopra citati;

f) lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi.

2. Il Consorzio, su indicazione del CONAI, assicura il ritiro dei rifiuti di imballaggio .... provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo le modalità ed i criteri previsti nell'ambito del piano specifico di prevenzione e gestione di cui all'art. 223, comma 4 e del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Promuove, inoltre, d'intesa con il CONAI, l'informazione degli utilizzatori, degli utenti finali ed in particolare dei consumatori al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1. L'informazione riguarda fra l'altro:

a) i sistemi di restituzione, di raccolta, di riciclo e di recupero disponibili;

b) il ruolo degli utilizzatori, degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori nel processo di riutilizzazione, raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ....;

c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi .... ;

d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi .... ;

e) nell'ambito di accordi volontari tra le categorie interessate, la gestione ambientale dei rifiuti ....

3. Per il perseguimento degli obiettivi indicati ai precedenti commi, il Consorzio svolge tutte le attività anche complementari o sussidiarie, direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque

connesse. Pone in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre norme primarie e secondarie direttamente o indirettamente attinenti.

4. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali e svolgere le attività di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Il Consorzio in linea con l'art. 178, comma 4, può inoltre stipulare ai sensi degli articoli 181, 206 e 224, coordinandosi con il CONAI per quanto di competenza dello stesso, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:

a) il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, le regioni le province, le autorità d'ambito, i comuni, loro aziende e società di servizi, concessionari ed enti pubblici o privati;

b) il CONAI medesimo;

c) i consorzi, le società, gli enti e gli istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali;

d) i soggetti pubblici e/o privati interessati alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiali oggetto dell'intervento del Consorzio.

Inoltre il Consorzio unitamente alle associazioni di categoria può concludere gli accordi di programma disciplinati dall'art. 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Il Consorzio si avvale, nello svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati.

6. Il Consorzio, nei termini previsti dalle leggi vigenti con riferimento all'art. 223, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mette a punto elabora e trasmette all'Autorità di cui all'art. 207 del medesimo decreto ed al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) un proprio piano specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del predetto decreto.

7. Il Consorzio, nei termini previsti dalle norme vigenti, con riferimento all'art. 223, comma 6, trasmette annualmente all'Autorità di cui all'art. 207 ed al CONAI una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, corredata con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.

8. Il Consorzio opera con fini di mutualità tra le imprese consorziate e conforma la propria azione ai principi e metodi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità e deve essere operante su tutto il territorio nazionale

9. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

10. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio a base di .... regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa.

Art. 4.

Quote di partecipazione al Consorzio

1. Le quote di partecipazione ed il loro valore unitario sono determinati dall'Assemblea.

2. Le quote di partecipazione sono ripartite fra le diverse categorie di consorziati di cui all'art. 2, comma 3 in proporzione alle quantità di materiali di imballaggio .... e di imballaggi .... e relativi semilavorati immessi sul mercato.

3. Nell'ambito di ciascuna delle categorie di consorziati di cui all'art. 2, le quote di partecipazione sono assegnate ai singoli consorziati in base al rapporto tra la quantità di materiale di imballaggio e di imballaggi e relativi semilavorati o di materiale riciclato dai rifiuti che, sulla base delle fatture emesse, risulta immessa al consumo o riciclata sul territorio nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è presentata domanda di ammissione, e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.

4. La determinazione della quota di partecipazione da assegnare in caso di adesione di un nuovo socio avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati appartenenti alla medesima categoria di cui all'art. 2, comma 3.

5. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

6. Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio di amministrazione, dichiarando di possedere i requisiti di cui al precedente art. 2, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili adottati e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per i consorziati.

7. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che *mortis causa*, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.

Art. 5.

Fondo consortile - Fondo di riserve

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero di quote di partecipazione di cui è titolare. L'entità della somma da conferire per ogni quota del Consorzio è determinata dall'Assemblea.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

4. L'Assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione conformemente al disposto dell'art. 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 6.

Finanziamento delle attività del Consorzio

1. Il Consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine, i mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio derivano:

a) dalle somme attribuite al Consorzio dal CONAI ai sensi dell'art. 224, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e versate dal CONAI medesimo ai sensi dell'art. 223, comma 3;

b) dai proventi ricavati dalla cessione, nel rispetto dei princìpi della concorrenza e della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio .... secondari e terziari ripresi, raccolti o ritirati;

c) dai proventi ricavati dalla cessione, concordata nell'ambito della convenzione di cui all'art. 7, comma 2, del presente statuto, dei rifiuti di imballaggi .... e delle frazioni ad essi similari, conferiti al servizio pubblico e ritirati su indicazione del CONAI;

d) dai proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie;

e) dai proventi della gestione patrimoniale;

f) dai contributi versati dai consorziati o da terzi, ed in particolare il contributo annuo di cui all'art. 9, comma 2, lettera *j)*, del presente statuto;

g) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità di cui all'art. 5;

h) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati;

i) delle somme, diverse da quelle di cui alla precedente lettera *a)*, riconosciute al Consorzio dal CONAI ai sensi dell'art. 224, comma 3, lettera *e)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 7.

Diritti e obblighi consortili

1. Le deliberazioni degli organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati.

2. Il contributo ambientale CONAI è utilizzato in via prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico ed è attribuito dal CONAI, sulla base di apposite convenzioni, ai soggetti di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in proporzione diretta alla quantità e qualità dei rifiuti da imballaggio recuperati oppure riciclati e tenendo conto della quantità e tipologia degli imballaggi immessi sul territorio nazionale da parte dei consorziati. È fatto obbligo al CONAI ed ai soggetti di cui al predetto art. 223 di adottare uno specifico sistema contabile che distingua la quota del contributo ambientale CONAI utilizzata per il ritiro, il riciclo ed il recupero degli imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio pubblico, da quella utilizzata per imballaggi secondari e terziari ritirati, riciclati o recuperati da superficie privata, nonché per le frazioni similari

3. Fino all'adozione dei criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera *e)*, il conferimento degli imballaggi usati secondari e terziari e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari al servizio pubblico è ammesso per superfici private non superiori a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti, ovvero a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti.

4. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio e delle articolazioni di cui al precedente art. 3, comma 4.

5. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dalla partecipazione al Consorzio.

6. In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con apposito regolamento consortile, da adottarsi a norma dell'art. 21 vengono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento.

7. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

b) versare il contributo annuo deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *j)*. Tale contributo è determinato in misura percentuale alle quote di partecipazione come assegnate sulla base dei criteri di cui all'art. 4, comma 3;

c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;

d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la massima riservatezza dei dati dei consorziati;

e) osservare lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività collidente con le finalità dello stesso.

8. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI ai sensi dell'art. 221, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono obbligati ad indicare al CONAI stesso che il Consorzio è il soggetto associativo, costituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera *b)*, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano.

9. I consorziati che effettuano operazioni di importazione di materie prime per imballaggi o di imballaggi pieni e vuoti sono tenuti a trasmettere annualmente al Consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni.

TITOLO II

ORGANI

Art. 8.

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori contabili;

e) eventualmente i Vice Presidenti;

f) eventualmente il Comitato esecutivo di presidenza;

g) eventualmente il Collegio dei probiviri.

Art. 9.

Composizione e funzioni dell'Assemblea

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'Assemblea pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio. All'Assemblea del Consorzio partecipano tutti i consorziati.

2. L'Assemblea:

a) elegge i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori contabili;

b) approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale e la relazione sulla gestione, comprendente i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggio;

c) approva i regolamenti consortili;

d) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;

e) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio dei singoli consorziati;

f) approva la ripartizione delle quote di partecipazione;

g) delibera le proposte di modifica dei regolamenti consortili;

h) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al Presidente ed ai Vicepresidenti, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai membri del Consiglio di amministrazione, ai revisori contabili ed ai probiviri;

i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;

j) delibera il contributo annuo di cui all'art. 6, comma 1, lettera *f)* per il perseguimento delle finalità statutarie;

k) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggi;

l) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari di cui all'art. 6.

Art. 10.

Funzionamento e rappresentanza dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

2. La convocazione ha luogo a mezzo di raccomandata o di telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di quarantotto ore. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.

3. In alternativa alla disposizione di cui al comma 2, la convocazione può avvenire mediante avviso, da depositare presso la sede del Consorzio affinché i consorziati possano prenderne visione e da pubblicare su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

4. L'Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione può essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero

di consorziati detentori di almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio o dal Collegio dei revisori contabili. In tali casi il Consiglio di amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro dieci giorni con le modalità di cui al comma 2.

5. Il consorziato partecipa all'Assemblea con il legale rappresentante o con un proprio delegato. Il consorziato può farsi rappresentare con delega scritta, da conservarsi da parte del consorzio. La stessa persona non può ricevere più di 15 (quindici) deleghe e le stesse non possono rappresentare in assemblea tanti consorziati che detengano più del 10% (dieci per cento) dei voti, salvo il caso in cui, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente statuto, il consorziato partecipi al Consorzio tramite le Associazioni di categoria. Tali limiti non si applicano altresì alle Associazioni Nazionali Imprenditoriali della Categoria, riconosciute al tavolo del CNEL.

6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando i rappresentanti delle imprese consorziate presenti costituiscono più della metà delle quote consortili complessive. In seconda convocazione quando le quote consortili rappresentate dai partecipanti superino un terzo.

7. Ogni consorziato esprime nell'Assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con apposito regolamento consortile da adottarsi a norma dell'art. 21 sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma.

8. Salvo quanto previsto al comma 9 l'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei partecipanti.

9. È necessaria la maggioranza dei due terzi dei partecipanti per l'approvazione dei regolamenti consortili e relative modifiche nonché per l'approvazione delle eventuali proposte di modifica dello statuto. Tali deliberazioni sono successivamente sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive.

10. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza od impedimento, dai Vicepresidenti ovvero dal consigliere più anziano.

11. Per quanto non espressamente disciplinato dalle precedenti disposizioni si applicano alle assemblee, compatibilmente con la natura del Consorzio e del presente statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2363 e seguenti del codice civile.

12. Il consorziato può farsi rappresentare con delega scritta, contenente espressa indicazione della persona delegata, da conservarsi da parte del Consorzio.

13. La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega, comunque non superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni, la delega si intende conferita per la singola assemblea. È sempre ammessa la revoca della delega, che va comunicata per iscritto al delegato e al Consorzio, da parte del delegante.

14. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai revisori contabili e ai dipendenti del Consorzio.

Art. 11.

Funzionamento dell'assemblea straordinaria

1. Possono essere convocate assemblee straordinarie che, per deliberare validamente, devono riunire i due terzi delle quote di partecipazione. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno le assemblee possono deliberare qualunque sia la percentuale delle quote presenti. Le deliberazioni per essere valide, devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati. Per il resto esse osservano le stesse regole delle assemblee ordinarie.

L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle eventuali modifiche da apportare al presente statuto;

b) sullo scioglimento del Consorzio.

In questo ultimo caso l'assemblea determina la destinazione del patrimonio, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le attività sociali, deve essere destinato agli scopi del Consorzio e a scopi affini.

2. Le eventuali proposte di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive.

Art. 12.

Composizione e funzioni del Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero massimo di .... membri eletti dall'assemblea in rappresentanza dei consorziati con modalità di voto tali da riservare n. .... amministratore/i in rappresentanza di ciascuna delle categorie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* dell'art. 2, comma 3. Qualora una delle categorie di cui all'art. 2, comma 3, non fosse partecipata da consorziati, la stessa non verrà rappresentata, comportando automaticamente la riduzione del numero dei Consiglieri.

La categoria di cui all'art. 2, comma 3, lettera *e)*, qualora si verifichino i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, ha diritto ad esprimere almeno un consigliere di amministrazione. Il numero dei membri sarà indicato dall'assemblea.

2. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono. Con apposito regolamento da adottarsi a norma dell'art. 21 sono determinate le modalità ed i sistemi di voto.

3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano il Collegio dei revisori dei conti e, con funzioni consultive, il direttore generale del Consorzio.

4. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione:

a) elegge tra i propri membri il Presidente ed il/i Vicepresidente/i e nomina il Direttore generale;

b) salvo quanto previsto all'art. 14, comma 2, determina le funzioni ed assegna le deleghe operative al Presidente, al/i Vicepresidente/i ed al Direttore generale;

c) convoca l'Assemblea;

d) conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;

e) definisce le ripartizioni delle quote in conformità alle disposizioni di legge e del presente statuto e dell'apposito regolamento e le sottopone all'Assemblea per l'approvazione;

f) redige il bilancio preventivo triennale, il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, nonché la relazione afferente quest'ultimo, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi all'Autorità di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed al CONAI;

g) definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entità dei contributi, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *f)* a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; determina inoltre l'eventuale aggiornamento delle quote di partecipazione in conformità alle disposizioni di legge del presente statuto e le sottopone all'assemblea per l'approvazione; predispone e approva la relazione tecnico-economica da fornire al CONAI ed all'Autorità di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di accompagnamento alle eventuali richieste di adeguamento del contributo ambientale CONAI di cui al comma 8 dell'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h) predispone e approva il piano di cui all'art. 3, comma 6;

i) adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, incluso quello di cui all'art. 2, comma 6;

j) adotta il programma pluriennale ed annuale di attività del Consorzio;

k) delibera sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui all'art. 3, comma 4;

l) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;

m) delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3;

n) nomina e revoca il direttore generale del Consorzio stabilendone il compenso;

o) determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;

p) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando il percepimento delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata e comunicata all'Autorità di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

q) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'entità delle sanzioni di cui all'art. 7, comma 6;

q-bis) autorizza il Presidente o i Vicepresidente/i a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

r) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;

s) propone all'Assemblea le modifiche dello statuto e le sottopone all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive;

t) delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con l'Amministrazione pubblica, l'Autorità sui rifiuti di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il CONAI, gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 223 e 244 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

z) delibera sull'esclusione dei consorziati. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e dovrà essere comunicata all'Autorità sui rifiuti di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed al CONAI;

aa) delibera sulle proposte di eventuale articolazione regionale ed interregionale del Consorzio e sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui all'art. 3, comma 4;

bb) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di presentazione d'opera professionale, su proposta del Direttore generale del Consorzio;

cc) nomina, se del caso, il Comitato esecutivo.

5. Il Consiglio di amministrazione può:

a) avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati;

b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera *a)* lo svolgimento di determinate funzioni.

6. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente o al/ai Vicepresidente/i o al Comitato esecutivo talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di amministrazione può altresì affidare al Presidente o al/ai Vicepresidente/i o ad alcuni Consiglieri e al Direttore generale, specifici incarichi.

Art. 13.

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo esclusivamente tramite elezione di altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore, con apposita deliberazione, ratificata dal Collegio dei revisori, al fine di consentire il rispetto del criterio di rappresentatività indicato nell'art. 12, comma 1. Il consigliere sostituito cessa dall'ufficio in occasione dell'Assemblea successiva, il consigliere nominato in sostituzione resta in carico sino alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione del quale è entrato a far parte.

3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà dei consiglieri, l'intero Consiglio di amministrazione si intende decaduto. In tal caso, su iniziativa del Collegio dei revisori contabili ovvero di un numero di consorziati detentori di almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio, viene immediatamente convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'Assemblea; tale diritto può essere esercitato solo per giustificato motivo.

5. Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal/dai Presidente/i ed, in caso di assenza od impedimento dal/dai Vicepresidente/i tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione è fatta per iscritto (raccomandata o fax) e deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza; nei casi urgenti, deve avvenire con mezzi idonei in modo che i consiglieri ne siano informati almeno due giorni prima.

7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede della società sia altrove purchè in Italia. È possibile che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificati questi requisiti il Consiglio di amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del comma 10 e dove pure deve trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

8. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno la metà dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio.

11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 2, lettera *h)*.

12. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

13. Non è ammessa la delega neanche ad un altro componente del Consiglio.

Art. 14.

Presidente e Vicepresidente/i

1. Il Presidente ed il/i Vicepresidente/i del Consorzio sono nominati dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri e durano in carica tre esercizi, e comunque nell'ambito del Consiglio di amministrazione che li ha nominati. Le cariche di Presidente e dei Vicepresidenti sono di norma assegnate, a rotazione, ai rappresentanti delle categorie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 3 dell'art. 2.

2. Spetta al Presidente:

a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio;

b) la firma sociale;

c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;

d) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le Pubbliche amministrazioni;

e) l'indicazione delle disposizioni delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;

f) la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;

g) l'accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

h) il conferire, previa autorizzazione Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

3. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente o altro soggetto delegato può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

4. In caso di assenza dichiarata od impedimento le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal/dai Vicepresidente/i.

5. I compiti e le funzioni del/dei Vicepresidente/i sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

6. Il Presidente ed il/i Vicepresidente/i formano il Comitato di presidenza. Il Comitato di presidenza svolge funzioni di ausilio e supporto al Presidente, nonché funzioni preparatorie rispetto all'attività del Consiglio di amministrazione.

7. Al Presidente ed al/ai Vicepresidente/i spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 2, lettera *h)*.

Art. 15.

Collegio dei revisori contabili

1. Il Collegio dei revisori contabili è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. I componenti del Collegio sono eletti dall'Assemblea con voto limitato a tre preferenze fra i professionisti iscritti nell'albo dei revisori contabili.

3. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili è eletto direttamente dall'Assemblea.

4. I revisori contabili restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

5. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione avrà luogo a mezzo dei revisori supplenti. Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del collegio di cui è entrato a far parte.

6. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'Assemblea che lo eserciterà per giustificati motivi.

7. Il Collegio dei revisori contabili:

a) controlla la gestione del Consorzio;

b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al bilancio preventivo, nonché alle scritture contabili ed ai libri consortili;

c) accerta la regolare tenuta della contabilità;

d) redige annualmente la relazione di competenza e commento del bilancio consuntivo.

8. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono intervenire a quelle dell'Assemblea. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

9. All'attività del Collegio dei revisori contabili si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

10. Ai revisori spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 2, lettera *h)*.

Art. 16.

Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato.

3. Le funzioni e le deleghe del direttore generale sono determinate dal Consiglio di amministrazione. In tale ambito coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili, dirige il Consorzio, assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente, avendo la responsabilità dei relativi rapporti di lavoro compresi i dirigenti, per la cui nomina o revoca assume il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione. Al Direttore generale spetta altresì l'organizzazione del Consorzio secondo le modalità eventualmente indicate dal Consiglio di amministrazione, la gestione dei rapporti con le banche e gli enti previdenziali.

4. Il direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

5. Il direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

Art. 17.

Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri, che restano in carica tre anni, sono rieleggibili e vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

2. I probiviri:

a) decidono le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto;

b) decidono, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie in materia organizzativa, o di qualunque altra natura, che siano di interesse dei consorziati e che non siano state definite bonariamente;

c) decidono, *pro bono et aequo*, su qualunque altra controversia che i consorziati sottopongono al Collegio.

3. I probiviri prendono le proprie decisioni sulla base delle norme statutarie e dei criteri di natura deontologica consortile.

4. Le decisioni dei probiviri sono impugnabili nelle forme di legge.

5. Ai probiviri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 2, lettera *h)*.

Art. 18.

Incompatibilità

1. Gli amministratori ai quali siano attribuite deleghe operative ed i titolari di cariche direttive non possono partecipare al Consiglio di amministrazione di CONAI.

Art. 19.

Comitato esecutivo

1. Il Consiglio di amministrazione può nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo composto sino ad un massimo di .... membri, oltre al Presidente ed al/ai Vicepresidente/i che ne fanno parte di diritto.

2. Il Comitato esecutivo dura in carica per la durata massima del Consiglio di amministrazione

3. Il Comitato esecutivo delibera sulle materie stabilite dal Consiglio di amministrazione ed esercita le funzioni delegategli da quest'ultimo.

4. Per la validità delle deliberazioni del Comitato esecutivo è necessario il voto favorevole della metà dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Esercizio finanziario - Bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione può avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel più ampio termine di sei mesi.

3. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere predisposto tempestivamente entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

4. Il bilancio preventivo è accompagnato da:

a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

5. Contestualmente al bilancio annuale di previsione, il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio triennale, idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio.

6. I documenti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo di esercizio deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa.

7. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori contabili almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

8. Il bilancio preventivo e consuntivo sono trasmessi all'Autorità di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del CONAI.

9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite con apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 21.

10. È vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio alle imprese consorziate.

Art. 21.

Regolamenti consortili

1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attività il Consiglio di amministrazione adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione.

2. I regolamenti consortili e le relative modifiche devono essere sottoposti all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive che possono chiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli stessi.

3. Con apposito regolamento viene indicato quali documenti o libri, in aggiunta a quelli previsti per legge, debbano essere conservati obbligatoriamente, tra i quali necessariamente deve risultare il libro dei consorziati.

Art. 22.

Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con il CONAI, come previsto dai principi e con le modalità contenute nella Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. In particolare il Consorzio provvederà, nei termini di legge, agli adempimenti di cui all'art. 3, commi 6 e 7 del presente Statuto, nei casi e con le modalità ivi previsti.

Art. 23.

Rapporti con gli altri Consorzi, con gli utilizzatori e loro organizzazioni

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con gli altri Consorzi ed i soggetti associativi di cui all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, nelle forme più opportune, forme di concertazione permanente per tutto ciò che attiene alle materie di interesse dei produttori.

2. Il Consorzio collabora altresì con gli altri produttori, con gli utilizzatori e/o con le loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.

Art. 24.

Ingresso e recesso dei consorziati

1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'art. 2 del presente statuto, possono chiedere di aderire al Consorzio inviando la domanda scritta di adesione al Consiglio di amministrazione, dichiarando di possedere i requisiti di cui al precedente art. 2, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per il Consorzio. Sono considerate valide anche le richieste presentate attraverso le Associazioni rappresentative del settore imprenditoriale di riferimento. Tali Associazioni in ogni caso non sono tenute a rispondere degli inadempimenti di qualsiasivoglia natura compresi in particolare quelli finanziari addebitabili agli aderenti rappresentati, ma sono tenuti a concorrere alla vigilanza dell'operato dei medesimi aderenti rappresentati.

2. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati che l'aspirante deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione può essere respinta solo in presenza di giustificate e comprovate ragioni e deve essere comunicata all'Autorità di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Le imprese associate possono recedere dal Consorzio nelle seguenti condizioni:

a) cessazione dell'attività;

b) variazione dell'oggetto sociale o dell'attività con cessazione della produzione di imballaggi;

c) adozione o partecipazione ad altro sistema alternativo istituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettere *a)* o *c)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ad altro consorzio costituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera *b)* del citato decreto legislativo.

Nei casi indicati nelle lettere *a)* e *b)* i consorziati possono recedere previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato è tenuto al versamento del contributo per l'anno in corso.

Nei casi indicati nelle lettere *c)* il recesso è efficace decorsi dodici mesi dalla relativa comunicazione effettuata al Consiglio di amministrazione. Tale comunicazione è inviata per conoscenza al CONAI ed all'Autorità di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Il Consiglio di amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

5. L'esclusione ha effetto immediato, salvo ricorso al Collegio dei probiviri, e deve essere comunicata al consorziato, al CONAI e ed all'Autorità di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro quindici giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. Il Consorzio comunica all'Autorità di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed al CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.

7. I consorziati nei cui confronti sia in corso una procedura di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa o di liquidazione volontaria possono chiedere di essere sospesi dall'adempimento degli obblighi consortili. Su tale richiesta delibera il Consiglio di amministrazione, il quale può respingerla solo in presenza di gravi motivi.

8. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.

9. Resta fermo il disposto di cui all'art. 265, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 25.

Accrescimento e trasferimento della quota

1. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che *mortis causa*, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.

Art. 26.

Rapporti con l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in collegamento ed in costante collaborazione con l'Autorità di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in particolare, il Consorzio comunica alla predetta Autorità i nominativi dei soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'art. 2, comma 3, del presente Statuto che abbiano comunicato il proprio recesso dal Consorzio stesso. Tale comunicazione si intende finalizzata a consentire all'Autorità di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad adottare i provvedimenti previsti nel medesimo articolo.

2. Il Consorzio provvederà nei confronti dell'Autorità e nei termini di legge, agli adempimenti previsti all'art. 3, commi 6 e 7 del presente Statuto.

Art. 27.

Liquidazione - Scioglimento del Consorzio

1. Qualora il Consorzio si sciolga e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di eventuali indicazioni normative al riguardo.

Art. 28.

Vigilanza

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro delle attività produttive ove constatino gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro delle attività produttive possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

Art. 29.

Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente disposto valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

06A04833

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 maggio 2006.

Accertamento del cambio delle valute estere, per il mese di aprile 2006, ai sensi dell'articolo 110, comma 9, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 2003, n. 80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle società e che, tra l'altro, rinumera gli articoli del testo unico precedentemente in vigore;

Visti gli articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, dello stesso testo unico, con i quali è previsto che agli effetti delle norme dei Titoli I e II che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti all'Unione Monetaria Europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di aprile 2006, come segue:

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quantità di valuta per 1 euro
AFGHANISTAN	Afghani	AFN	115	60,8203
ALBANIA	Lek	ALL	47	122,913
ALGERIA	Dinaro Algerino	DZD	106	89,4716
ANGOLA	Readjustado Kwanza	AOA	87	98,6543
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,31322
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	ANG	132	2,18427
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	SAR	75	4,60244
ARGENTINA	Peso Argentina	ARS	216	3,76402
ARMENIA	Dram Armenia	AMD	246	551,833
ARUBA	Fiorino Aruba	AWG	211	2,19654
AUSTRALIA *	Dollaro Australiano	AUD	109	1,66624
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	AZM	238	5573,62
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian (nuovo)	AZN	271	1,11472
BAHAMAS	Dollaro Bahama	BSD	135	1,22712
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	BHD	136	0,462623
BANGLADESH	Taka	BDT	174	85,1099
BARBADOS	Dollaro Barbados	BBD	195	2,45423
BELIZE	Dollaro Belize	BZD	152	2,40732
BENIN	Franco CFA	XOF	209	655,95
BERMUDA	Dollaro Bermuda	BMD	138	1,22712
BHUTAN	Ngultrum	BTN	180	55,1202
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (nuovo)	BYR	263	2637,74
BOLIVIA	Boliviano	BOB	74	9,81702
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	BAM	240	1,9558
BOTSWANA	Pula	BWP	171	6,64632
BRASILE	Real	BRL	234	2,61521
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	BND	139	1,96428
BULGARIA *	Nuovo Lev Bulgaria	BGN	262	1,9558
BURKINA FASO	Franco CFA	XOF	209	655,95
BURUNDI	Franco Burundi	BIF	140	1197,74
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	KHR	141	5025,05
CAMERUN	Franco CFA	XAF	43	655,95
CANADA *	Dollaro Canadese	CAD	12	1,40519
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	CVE	181	110,265
CAYMAN (Isole)	Dollaro Isole Cayman	KYD	205	1,00624
CECA (Repubblica) *	Corona Ceca	CZK	223	28,5008
CENTRAFRICANA (Repubblica)	Franco CFA	XAF	43	655,95
CIAD	Franco CFA	XAF	43	655,95
CILE	Peso Cileno	CLP	29	634,837
CINA (Repubblica Popolare di) *	Renminbi(Yuan)	CNY	144	9,83607
CIPRO *	Lira Cipriota	CYP	46	0,576128
COLOMBIA	Peso Colombiano	COP	40	2865,4
COMORE (Isole)	Franco Isole Comore	KMF	210	491,968
CONGO (Repubblica Democratica)	Franco CFA	XAF	43	536,148
CONGO (Repubblica del)	Franco Congolese	CDF	261	655,95
COREA DEL NORD	Won Nord	KPW	182	2,69966
COREA DEL SUD *	Won Sud	KRW	119	1168,67
COSTA D AVORIO	Franco CFA	XOF	209	655,95

COSTA RICA	Colon Costa Rica	CRC	77	621,908
CROAZIA *	Kuna	HRK	229	7,31111
CUBA	Peso Cubano	CUP	67	1,22712
DANIMARCA *	Corona Danese	DKK	7	7,46177
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,31322
DOMINICANA (Repubblica)	Peso Dominicano	DOP	116	39,4276
EGITTO	Lira Egiziana	EGP	70	7,05664
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	SVC	117	10,7373
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	AED	187	4,50719
ERITREA	Nakfa	ERN	243	18,4068
ESTONIA *	Corona Estonia	EEK	218	15,6466
ETIOPIA	Birr	ETB	68	10,6593
FALKLAND o MALVINE (Isole)	Sterlina Falkland	FKP	146	0,694628
FIJI	Dollaro Fiji	FJD	147	2,16434
FILIPPINE *	Peso Filippino	PHP	66	63,0768
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP	XDR	188	0,84523
GABON	Franco CFA	XAF	43	655,95
GAMBIA	Dalasi	GMD	193	34,6581
GEORGIA	Lari	GEL	230	2,23197
GHANA	Cedi	GHC	111	11379,2
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	JMD	142	80,294
GIAPPONE *	Yen Giapponese	JPY	71	143,587
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	GIP	44	0,694628
GIBUTI	Franco Gibuti	DJF	83	218,084
GIORDANIA	Dinaro Giordano	JOD	89	0,870026
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,31322
GUATEMALA	Quetzal	GTQ	78	9,32253
GUINEA	Franco Guineano	GNF	129	5605,21
GUINEA BISSAU	Franco CFA	XOF	209	655,95
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	XAF	43	655,95
GUYANA	Dollaro Guyana	GYD	149	246,166
HAITI	Gourde	HTG	151	50,6115
HONDURAS	Lempira	HNL	118	23,1864
HONG KONG (Cina) *	Dollaro Hong Kong	HKD	103	9,51815
INDIA	Rupia Indiana	INR	31	55,1202
INDONESIA *	Rupia Indonesiana	IDR	123	10956,5
IRAN	Rial Iraniano	IRR	57	11224
IRAQ	Dinaro Iracheno	IQD	93	1812,55
ISLANDA *	Corona Islanda	ISK	62	91,9406
ISRAELE	Shekel	ILS	203	5,62
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	KZT	231	155,254
KENYA	Scellino Keniota	KES	22	87,5018
KIRGHIZISTAN	Som	KGS	225	50,3771
KUWAIT	Dinaro Kuwait	KWD	102	0,358383
LAOS	Kip	LAK	154	12580
LESOTHO	Loti	LSL	172	7,46556
LETTONIA *	Lats	LVL	219	0,696044
LIBANO	Lira Libanese	LBP	32	1849,67
LIBERIA	Dollaro Liberia	LRD	155	69,6584
LIBIA	Dinaro Libico	LYD	69	1,63735
LITUANIA *	Litas	LTL	221	3,4528
MACAO	Pataca	MOP	156	9,80388
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	MKD	236	61,3968
MADAGASCAR	Ariary (nuovo fr.malgascio)	MGA	268	2692,77
MALAWI	Kwacha Malawi	MWK	157	165,548
MALAYSIA *	Ringgit	MYR	55	4,49182

MALDIVE	Rufiyaa	MVR	158	15,7071
MALI	Franco CFA	XOF	209	655,95
MALTA *	Lira Maltese	MTL	33	0,4293
MAROCCO	Dirham Marocco	MAD	84	11,0038
MAURITANIA	Ouguiya	MRO	196	329,604
MAURITIUS	Rupia Mauritius	MUR	170	37,8272
MESSICO	Peso Messicano	MXN	222	13,5383
MOLDAVIA	Leu Moldavia	MDL	235	15,9907
MONGOLIA	Tugrik	MNT	160	1456,36
MOZAMBICO	Metical	MZM	133	30782,6
MYANMAR (Birmania)	Kyat	MMK	107	7,87809
NAMIBIA	Dollaro Namibia	NAD	252	7,46556
NEPAL	Rupia Nepalese	NPR	161	88,7374
NICARAGUA	Cordoba Oro	NIO	120	21,3384
NIGER	Naira	NGN	81	655,95
NIGERIA	Franco CFA	XOF	209	157,567
NORVEGIA *	Corona Norvegese	NOK	8	7,84131
NUOVA ZELANDA *	Dollaro Neozelandese	NZD	113	1,97333
OMAN	Rial Oman	OMR	184	0,472428
PAKISTAN	Rupia Pakistana	PKR	26	73,6717
PANAMA	Balboa	PAB	162	1,22712
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	PGK	190	3,78726
PARAGUAY	Guarani	PYG	101	7112,97
PERU	Nuevo Sol	PEN	201	4,09141
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	XPF	105	119,25
POLONIA *	Zloty	PLN	237	3,91767
QATAR	Riyal Qatar	QAR	189	4,46717
REGNO UNITO *	Sterlina Gran Bretagna	GBP	2	0,694628
ROMANIA *	Leu	ROL	131	34891,7
ROMANIA *	Nuovo Leu	RON	270	3,48917
RUSSIA *	Rublo Russia	RUB	244	33,7987
RWANDA	Franco Ruanda	RWF	163	677,181
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	SBD	206	9,32609
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	WST	164	3,48672
SANT ELENA	Sterlina S.Elena	SHP	207	0,694628
SAO TOME e PRINCIPE	Dobra	STD	191	8573,3
SENEGAL	Franco CFA	XOF	209	655,95
SERBIA	Dinaro Serbo	CSD	265	86,8552
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	SCR	185	6,74914
SIERRA LEONE	Leone	SLL	165	3626,09
SINGAPORE *	Dollaro Singapore	SGD	124	1,96428
SIRIA	Lira Siriana	SYP	36	64,0678
SLOVACCA (Repubblica) *	Corona slovacca	SKK	224	37,3744
SLOVENIA *	Tallero Slovenia	SIT	215	239,604
SOMALIA	Scellino Somalo	SOS	65	1832,18
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	LKR	58	125,963
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,31322
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,31322
ST.KITTIS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	XCD	137	3,31322
STATI UNITI *	Dollaro USA	USD	1	1,22712
SUD AFRICA *	Rand	ZAR	82	7,46556
SUDAN	Dinaro Sudanese	SDD	79	275,24
SURINAME	Dollaro Suriname	SRD	266	3,36844
SVEZIA *	Corona Svedese	SEK	9	9,33457
SVIZZERA *	Franco Svizzero	CHF	3	1,57483
SWAZILAND	Lilangeni	SZL	173	7,46556

TAGIKISTAN	Somoni	TJS	264	3,94378
TAIWAN	Dollaro Taiwan	TWD	143	39,6296
TANZANIA	Scellino Tanzania	TZS	125	1501,92
THAILANDIA *	Baht	THB	73	46,619
TOGO	Franco CFA	XOF	209	655,95
TONGA ISOLA	Pa Anga	TOP	167	2,49196
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	TTD	166	7,73788
TUNISIA	Dinaro Tunisino	TND	80	1,64593
TURCHIA *	Lira Turchia (nuova)	TRY	267	1,6381
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	TMM	228	6381,01
UCRAINA	Hryvnia	UAH	241	6,20416
UGANDA	Scellino Ugandese	UGX	126	2242,69
UNGHERIA *	Forint Ungherese	HUF	153	265,471
URUGUAY	Peso Uruguaiano	UYU	53	29,5317
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	UZS	232	1492,61
VANUATU	Vatu	VUV	208	140,22
VENEZUELA	Bolivar	VEB	35	2634,99
VIETNAM	Dong	VND	145	19550,2
YEMEN (Repubblica)	Rial	YER	122	240,852
ZAMBIA	Kwacha Zambia	ZMK	127	3915,76
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	ZWD	51	121869

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2006

Il direttore centrale: BUSA

06A04878

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 19 aprile 2006.

Determinazione delle aliquote definitive per le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel: S.MED.E. Pantelleria, S.EL.I.S. Lampedusa, S.EL.I.S. Linosa, S.EL.I.S. Marettimo, in ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato n. 6202/2005 e SEA Società Elettrica di Favignana, in ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato n. 6203/2005. (Deliberazione n. 82/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 aprile 2006;

Visti:

la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/1991), in particolare, l'art. 7;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la legge 23 agosto 2004, n. 239, in particolare l'art. 1, comma 43;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1987;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1996;

i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1997, e 12 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 1997;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97 recante disposizioni generali in materia di svolgimento di procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità;

la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 1998, n. 48/98;

la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: delibera n. 132/00);

la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00;

la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2003, n. 63/03, recante «Determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione spettante a imprese elettriche minori non trasferite all'Enel» (di seguito: deliberazione n. 63/03);

la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2004, n. 145/04;

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005 n. 288/05;

Viste:

le sentenze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione II, 15 luglio 1999, n. 588/2000, 589/2000 e 590/2000;

la sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione IV, 29 aprile 2004, n. 2415/2004 (di seguito: sentenza n. 2415/2004) in merito al ricorso n. 2927/2003 proposto dalla società SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A. (di seguito: SEA di Favignana);

la sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione IV, 29 aprile 2004, n. 2416/2004 (di seguito: sentenza n. 2416/2004) in merito al ricorso n. 2473/2003 proposto dalle società S.EL.I.S. Marettimo S.p.A. (di seguito: SELIS Marettimo), S.EL.I.S. Linosa S.p.A. (di seguito: SELIS Linosa), S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A. (di seguito: SELIS Lampedusa) e S.MED.E. Pantelleria S.p.A. (di seguito: SMEDE Pantelleria);

la decisione del Consiglio di Stato, sezione VI, 14 giugno 2005, n. 6202/2005, in merito al ricorso in appello n. 7796/2004 proposto dall'Autorità contro SELIS Marettimo, SELIS Linosa, SELIS Lampedusa e SMEDE Pantelleria, avverso la sentenza n. 2416/2004;

la decisione del Consiglio di Stato, sezione VI, 14 giugno 2005, n. 6203/2005, in merito al ricorso in appello n. 7797/2004 proposto dall'Autorità contro SEA di Favignana, avverso la sentenza n. 2415/2004;

le sentenze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione IV, 14 dicembre 2005, n. 81/2006, 82/2006, 83/2006 e 84/2006 (di seguito rispettivamente: sentenze n. 81/2006, 82/2006, 83/2006 e 84/2006);

la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) in data 13 dicembre 2000, prot. n. 2041;

la comunicazione della Cassa in data 22 marzo 2002, prot. n. 432;

la comunicazione della Cassa in data 15 aprile 2003, prot. n. 497;

le comunicazioni della Cassa in data 20 marzo 2006, prot. 000742 (di seguito: comunicazione 20 marzo 2006) e 10 aprile 2006, prot. 000935 (di seguito: comunicazione 10 aprile 2006) con le quali la Cassa ha trasmesso all'Autorità le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti a SMEDE Pantelleria, SELIS Lampedusa, SELIS Linosa e SELIS Marettimo per gli anni dal 1991 al 1998 e a SEA di Favignana per gli anni dal 1987 al 1998;

le comunicazioni dell'Autorità a Cassa in data 26 aprile 2002, prot. PB/M02/1675/md; 17 luglio 2002, prot. PB/M02/2643/md e 23 febbraio 2006, prot. EF/M06/1083/ao;

Considerato che:

con la deliberazione n. 63/03, l'Autorità ha definito le aliquote definitive di integrazione relativamente agli anni dal 1991 al 1998 spettanti alle imprese elettriche minori SMEDE Pantelleria, SELIS Lampedusa, SELIS Linosa, SELIS Marettimo e SEA di Favignana;

con la decisione n. 6202/2005, il Consiglio di Stato ha annullato la deliberazione n. 63/03 nella parte relativa ai criteri di determinazione delle aliquote di integrazione definitive, disponendo che, per il periodo 1991-1998, nel calcolo delle aliquote definitive fossero riconosciuti anche gli ammortamenti anticipati risultanti dai bilanci e che nell'individuazione del patrimonio netto per il periodo 1992-1998 fosse considerato anche l'utile d'impresa riconosciuto per i singoli anni che vanno dal 1991 al 1997;

con la decisione n. 6203/2005 il Consiglio di Stato ha annullato la deliberazione n. 63/03 nella parte relativa ai criteri di determinazione delle aliquote di integrazione definitive per la società SEA di Favignana disponendo che, per il periodo 1991-1998, nel calcolo dell'aliquota definitiva fossero riconosciuti anche gli ammortamenti anticipati risultanti dai bilanci e che nell'individuazione del patrimonio netto per il periodo 1992-1998 fosse considerato anche l'utile d'impresa riconosciuto per i singoli anni che vanno dal 1991 al 1997;

con la medesima decisione n. 6203/2005 il Consiglio di Stato ha, inoltre, disposto il riconoscimento dell'utile d'impresa alla società SEA di Favignana, secondo i criteri previsti con deliberazione n. 132/00, anche per gli anni compresi tra il 1987 ed il 1991;

con le sentenze n. 81/2006, 82/2006, 83/2006 e 84/2006 il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha confermato l'applicazione letterale delle disposizioni della deliberazione n. 132/00 disponendo che, ai fini della ricostruzione del patrimonio netto «occorrerà considerare il solo utile relativo all'anno precedente a quello di riferimento, e non anche la sommatoria degli utili negli altri anni pregressi»;

con le comunicazioni 20 marzo 2006 e 10 aprile 2006 la Cassa ha riformulato, in base alle citate decisioni del Consiglio di Stato n. 6202/2005 e 6203/2005, le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti a SMEDE Pantelleria, SELIS Lampedusa, SELIS Linosa e SELIS Marettimo per gli anni dal 1991 al 1998 e a SEA di Favignana per gli anni dal 1987 al 1998;

Ritenuto opportuno:

determinare in via definitiva le aliquote di integrazione tariffaria relativamente agli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel: SMEDE Pantelleria, SELIS Lampedusa, SELIS Linosa e SELIS Marettimo;

determinare in via definitiva le aliquote di integrazione tariffaria relativamente agli anni 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per l'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel, SEA di Favignana;

che le aliquote definitive relative all'anno 1998 si applichino come nuove aliquote di integrazione provvisoria con decorrenza dal 1° gennaio 1999;

Delibera:

1. Di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative:

a) agli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per ogni kWh venduto per le imprese SMEDE Pantelleria, SELIS Lampedusa, SELIS Linosa e SELIS Marettimo, come indicato nella tabella 1 allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

b) agli anni 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per l'impresa SEA di Favignana, come indicato nella tabella 2 allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. Di disporre che, per l'anno 1999 e seguenti, la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 19 aprile 2006

Il presidente: ORTIS

Tabelle – Aliquote dell'integrazione spettante ad imprese elettriche minori (importi in centesimi di euro per kWh)

Tabella 1

Impresa	Anni							
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
SMEDE Pantelleria	18,89	19,62	16,44	9,82	12,95	14,19	13,88	14,81
SELIS Lampedusa	20,12	23,42	18,71	14,99	15,91	18,01	18,44	17,10
SELIS Linosa	42,49	34,96	32,45	32,35	34,66	39,40	44,92	41,75
SELIS Marettimo	54,48	51,09	46,08	42,08	42,32	47,36	47,45	43,20

Tabella 2

Impresa	Anni											
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
di Favignana	28,45	30,49	37,02	38,57	43,66	43,77	41,43	40,88	42,52	42,70	41,39	40,67

06A04930

DELIBERAZIONE 19 aprile 2006.

Disposizioni relative alla disciplina del fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 29 dicembre 2005, n. 297/05. (Deliberazione n. 84/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 aprile 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Ministro delle attività produttive 12 dicembre 2005, di aggiornamento della procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli;

il decreto del Ministro delle attività produttive 20 gennaio 2006 (di seguito: decreto 20 gennaio 2006);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);

la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 179/05 (di seguito: deliberazione n. 179/05);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2005, n. 204/05 (di seguito: deliberazione n. 204/05);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05);

la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2006, n. 10/06 (di seguito: deliberazione n. 10/06);

Considerato che:

con la deliberazione n. 166/05 sono stati definiti i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione compreso tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2009;

con le deliberazioni n. 179/05 e n. 204/05 sono stati approvati, e in un caso determinati, i valori dei corrispettivi CP_e, CP_u, CR_r, CM, CV e CV_p di cui all'art. 7 della deliberazione n. 166/05 per l'anno termico 1° ottobre 2005-30 settembre 2006;

la deliberazione n. 297/05 ha previsto:

a) che, con decorrenza 1° gennaio 2006, i corrispettivi unitari di cui all'art. 7 della deliberazione n. 166/05 siano aumentati del 3,7 per cento;

b) che le maggiorazioni di cui al precedente alinea alimentino il Fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas (di seguito: Fondo) appositamente istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa);

c) di definire con successivo provvedimento dell'Autorità le modalità di gestione del Fondo;

la deliberazione n. 10/06 ha definito il meccanismo di incentivi per la promozione dell'interrompibilità delle forniture di gas in attuazione del decreto 20 gennaio 2006, prevedendo le modalità di assegnazione delle somme accantonate nel Fondo;

Ritenuto che:

sia opportuno definire le disposizioni per il versamento da parte delle imprese di trasporto delle maggiorazioni dei corrispettivi di trasporto di cui alla deliberazione n. 297/05 al Fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas, istituito presso la Cassa ai sensi della medesima deliberazione;

Delibera:

1. Che le imprese di trasporto versino le maggiorazioni dei corrispettivi CP_e, CP_u, CR_r, CM, CV e CV_p (di seguito: maggiorazioni) previste, con decorrenza 1° gennaio 2006, dalla deliberazione dell'Autorità n. 297/05, al Fondo istituito presso la Cassa ai sensi della medesima deliberazione, entro novanta giorni dalla fine di ciascun mese di applicazione delle maggiorazioni.

2. Che le imprese di trasporto trasmettano alla Cassa, entro il termine di cui all'alinea precedente, i dati relativi agli importi fatturati oggetto di maggiorazione, con indicazione dei periodi di competenza, dei corrispettivi unitari applicati, delle relative capacità conferite e quantità di energia immessa in rete.

3. Che la Cassa trasmetta all'Autorità un rapporto sulla gestione del Fondo relativa all'anno precedente, entro sessanta giorni dal versamento del saldo di spettanza degli assegnatari delle somme accantonate secondo quanto previsto dall'art. 9 della deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2006, n. 10/06.

4. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità, affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 19 aprile 2006

Il presidente: ORTIS

06A04929

DELIBERAZIONE 20 aprile 2006.

Disposizioni urgenti in materia di aggiornamento bimestrale dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A. (Deliberazione n. 85/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 aprile 2006;

Visti:

la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/1991), in particolare, l'art. 7;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la legge 23 agosto 2004, n. 239, in particolare l'art. 1, comma 43;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 maggio 1998, n. 48/98;

la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 132/00;

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);

la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02;

la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2003, n. 63/03;

l'allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2004, n. 145/04;

la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05;

la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);

Viste:

le comunicazioni della S.I.P.P.I.C. S.p.A. (di seguito: SIPPIC) in data 20 gennaio 2006, prot. n. 68/06; 3 febbraio 2006, prot. 169/06; 15 febbraio 2006, prot. n. 226/06; 16 marzo 2006, prot. n. 367/06; 29 marzo 2006, prot. n. 492/06; 3 aprile 2006, prot. n. 511/06;

la comunicazione della Società elettrica Liparese S.n.c. in data 27 febbraio 2006, prot. dell'Autorità n. 008344 del 7 aprile 2006;

la comunicazione della Federutility in data 1° marzo 2006, prot. dell'Autorità n. 008343 del 7 aprile 2006;

la comunicazione dell'Autorità alla SIPPIC in data 24 marzo 2006, prot. EF/M06/1547/fl;

le comunicazioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) all'Autorità in data 22 marzo 2006, prot. Autorità n. 006940 e 30 marzo 2006, prot. Autorità n. 008061 del 4 aprile 2006;

Considerato che:

l'art. 7, comma 4, della legge n. 10/1991 prevede che «il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente [...] qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso»;

i bilanci delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A. relativi all'anno 2005 non sono ancora disponibili;

l'art. 3, comma 1, della legge n. 481/1995, prevede che tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 10/1991, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;

con deliberazione n. 288/05 l'Autorità ha modificato, a valere dal 1° gennaio 2006, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica, di cui alla deliberazione n. 182/00;

successivamente alla deliberazione n. 288/05 alcune imprese elettriche minori hanno evidenziato l'esistenza di un consistente disallineamento tra la copertura finanziaria garantita dalle aliquote di integrazione erogate a titolo di acconto e i costi sostenuti dalle medesime imprese per l'approvvigionamento del combustibile, in particolare in relazione all'anno 2005;

la copertura dei costi di combustibile sostenuti dalle imprese elettriche minori è garantita in primo luogo dalle componenti tariffarie definite dall'Autorità e applicate ai prelievi di energia elettrica da parte dei clienti finali ai sensi del testo integrato e, in via residuale, dall'integrazione tariffaria;

come ricordato nella relazione tecnica alla deliberazione n. 288/05, a partire dai primi bimestri dell'anno 2004, si è registrato una tendenziale e crescente divergenza tra la dinamica del parametro Ct e quella del prezzo del gasolio;

gli oneri finanziari connessi all'erogazione del servizio elettrico rientrano tra i costi riconosciuti ai fini del calcolo delle integrazioni tariffarie delle imprese elettriche minori; e che l'adeguamento delle integrazioni erogate a titolo di acconto salvo conguaglio è finalizzato anche a contenere il ricorso all'indebitamento da parte delle imprese elettriche minori, in attesa della definizione delle aliquote definitive sulla base dell'analisi dei dati di bilancio;

le imprese elettriche minori, ai sensi dell'art. 17 della deliberazione n. 310/01 sono assoggettate all'obbligo di redigere e sottoporre a revisione i prospetti di cui all'allegato 5 della medesima deliberazione;

le informazioni desumibili dai prospetti di cui al precedente punto sono rilevanti anche al fine di delimitare in maniera più precisa rispetto a quanto consentito dal bilancio d'esercizio previsto dalla normativa civilistica, i costi direttamente connessi all'erogazione del servizio elettrico;

le aliquote attualmente erogate a titolo di acconto e salvo conguaglio alle imprese rientranti nel novero delle imprese elettriche minori, prendono a riferimento l'aliquota definitiva relativa all'anno 1998;

Ritenuto opportuno:

consentire alle imprese elettriche minori di richiedere l'applicazione a valere dal 1° gennaio 2005 del meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica introdotto con deliberazione n. 288/05;

che il meccanismo di aggiornamento applicabile a valere dal 1° gennaio 2005 venga definito tenendo conto della dinamica dei prezzi del gasolio a partire dall'anno 2004;

disporre che le imprese elettriche minori che presentano istanza per accedere al meccanismo di cui sopra, mettano a disposizione dell'Autorità la documentazione a questa necessaria al fine di accertare e verificare la sussistenza delle esigenze di maggiore integrazione, erogate a titolo di acconto; e che in particolare tra detta documentazione rientrino anche i bilanci certificati per gli anni fino al 2005 e successivi, inclusivi dei prospetti di informazione patrimoniale ed economica previsti dalla deliberazione dell'Autorità n. 310/01;

che il riconoscimento della maggiore integrazione derivante dai meccanismi previsti dal presente provvedimento, con riferimento a ciascuna impresa elettrica minore interessata, abbia termine con l'approvazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative all'anno 2005;

Delibera:

1. In alternativa a quanto disposto ai punti 1, 2 e 4 della deliberazione n. 288/05, ciascuna impresa elettrica minore non trasferita all'Enel S.p.A., può presentare alla Cassa istanza per la rideterminazione dell'integrazione tariffaria erogata a titolo di acconto e salvo conguaglio a valere dal 1° gennaio 2005, secondo le modalità di cui al presente provvedimento.

2. Con effetto a partire dal secondo bimestre dell'anno 2005, la quota parte dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto a ciascuna impresa elettrica minore non trasferita all'Enel S.p.A., relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica (di seguito: componente combustibile) è aggiornata dalla Cassa, su base bimestrale, applicando la variazione percentuale dell'indice G_{iem}, registrata nel bimestre precedente, qualora detta variazione risulti maggiore del 2%, in aumento o diminuzione, rispetto al valore dell'indice G_{iem} preso precedentemente a riferimento.

3. Al solo fine dell'applicazione di quanto previsto dai punti 2 e 4 della presente deliberazione, l'indice G_{iem} pone a base 100 la media bimestrale dei prezzi medi mensili del gasolio auto, come riportati nelle statistiche della Direzione generale dell'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, registrati nei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2003.

4. Per il primo bimestre dell'anno 2005, la Cassa adegua, per ciascuna impresa elettrica minore interessata, la componente combustibile definitiva approvata relativa all'esercizio 1998 per un coefficiente di adeguamento pari a 2,14. Il coefficiente di adeguamento viene rideterminato, salvo quanto previsto al successivo punto 11, in occasione della definizione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative ad anni successivi al 1998.

5. La maggiore integrazione tariffaria, calcolata secondo quanto previsto dai precedenti punti 2, 3 e 4 della presente deliberazione, è erogata a titolo di acconto e salvo conguaglio.

6. Ai fini della verifica del disallineamento tra la copertura finanziaria garantita dalle aliquote di integrazione erogate sulla base della normativa in vigore antecedentemente la data di pubblicazione della presente deliberazione e i costi sostenuti, l'impresa che presenta l'istanza di cui al punto 1, invia all'Autorità, entro trenta giorni dalla presentazione della medesima istanza e laddove non vi abbia già provveduto, la seguente documentazione relativa agli anni 2003, 2004 e 2005:

a) i bilanci di esercizio certificati ed i prospetti recanti le informazioni patrimoniali ed economiche, redatti ai sensi dell'art. 17 della deliberazione n. 310/01, anch'essi accompagnati dalle relative relazioni di certificazione;

b) le informazioni relative al servizio erogato e al combustibile consumato per l'erogazione del servizio elettrico, ivi comprese le fatture del combustibile acquistato, con separata evidenza degli oneri relativi al trasporto, le certificazioni UTF sul combustibile acquistato e le certificazioni UTF sull'energia elettrica prodotta, come indicato nella modulistica predisposta dalla direzione tariffe dell'Autorità e da questa resa disponibile entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

7. Qualora alla scadenza prevista al punto precedente, la documentazione di cui al punto 6, lettera *a)*, afferente all'anno 2005 non sia disponibile, l'impresa elettrica minore interessata è tenuta ad inviare all'Autorità il bilancio di esercizio certificato relativo all'anno 2005 entro dieci giorni dalla sua approvazione e, secondo la tempistica prevista dalla deliberazione n. 310/01, i prospetti con le informazioni patrimoniali ed economiche redatti ai sensi dell'art. 17 della medesima deliberazione, accompagnati dalla relativa relazione di certificazione.

8. Con riferimento a ciascuna impresa elettrica minore interessata, gli effetti del presente provvedimento cessano con l'approvazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative all'anno 2005, ovvero in sede di approvazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative agli anni successivi al 1998 e anteriori al 2005 qualora risultino comunque superati i presupposti sulla base dei quali il presente provvedimento viene emanato.

9. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 20 aprile 2006

Il presidente: ORTIS

06A04928

DELIBERAZIONE 20 aprile 2006.

Disposizioni in materia di modalità di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. (Deliberazione n. 86/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 aprile 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999, recante attuazione della direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica (di seguito: l'Autorità) 19 dicembre 2005, n. 281/05 (di seguito: deliberazione n. 281/05);

la lettera di Federutility in data 14 aprile 2006, prot. n. 735/06/E/e/UZ;

la lettera della società Enel Spa in data 20 aprile 2006, prot. n. 129;

Considerato che:

con la deliberazione n. 281/05 l'Autorità ha stabilito condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;

il combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3.1, e di cui all'art. 14, comma 14.7, della deliberazione n. 281/05, stabilisce che, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della predetta deliberazione, i gestori di rete interessati pubblichino e trasmettano all'Autorità le modalità e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione di cui all'art. 3 della medesima deliberazione (di seguito: modalità e condizioni contrattuali);

con le lettere sopra richiamate è stata rappresentata all'Autorità l'esigenza di differire di almeno trenta giorni il termine di cui al precedente alinea, per consentire la finalizzazione delle modalità e condizioni contrattuali nell'ottica di assicurare condizioni di erogazione del servizio di connessione non discriminatorie;

Ritenuto che sia opportuno:

differire di trenta giorni il termine per la trasmissione all'Autorità delle modalità per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche, di cui all'art. 14, comma 14.7, della deliberazione n. 281/05, al fine di consentire opportune azioni di coordinamento tra le diverse imprese distributrici finalizzate all'adozione di modalità e condizioni contrattuali che non determinino situazioni di discriminazione nell'erogazione del servizio di connessione;

Delibera:

1. Di differire di trenta giorni il termine di cui all'art. 14, comma 14.7, della deliberazione n. 281/05.

2. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore con decorrenza dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 20 aprile 2006

Il presidente: ORTIS

06A04927

DELIBERAZIONE 27 aprile 2006.

Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04, per gli impianti di utenza nuovi. (Deliberazione n. 87/06).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 aprile 2006;

Visti:

la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990);

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito: deliberazione n. 168/04);

la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2005, n. 192/05 (di seguito: deliberazione n. 192/05);

la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2006, n. 42/06 (di seguito: deliberazione n. 42/06);

il documento per la consultazione 1° marzo 2006 «Modifiche al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi (deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04)» (di seguito: documento per la consultazione);

Considerato che:

con la deliberazione n. 40/04 l'Autorità ha emanato il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);

al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/04 ne ha previsto l'attuazione fissando l'avvio degli accertamenti per gli impianti di utenza nuovi, a partire dal 1° ottobre 2004, con possibilità di differimento al 1° luglio 2005;

per superare i disagi segnalati da clienti finali nell'attivazione della fornitura di gas, resi ancor più gravi dall'imminente inizio della stagione invernale, e per tenere conto delle segnalazioni delle associazioni di categoria dei distributori e dei venditori di gas nonché delle associazioni di categoria degli installatori, l'Autorità ha provveduto con la deliberazione n. 192/05:

ad emanare d'urgenza disposizioni transitorie, valide fino al 30 settembre 2006, che consentissero l'attivazione della fornitura di gas ai clienti finali anche in attesa dell'effettuazione dell'accertamento documentale;

ad avviare un'istruttoria conoscitiva volta ad accertare l'adeguatezza dei comportamenti messi in atto dai distributori e dai venditori di gas per l'attuazione della deliberazione n. 40/04;

ad istituire un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare eventuali semplificazioni al regolamento che ne facilitassero l'attuazione;

il resoconto in esito all'istruttoria conoscitiva di cui sopra, approvato e pubblicato con la deliberazione n. 42/06, ha evidenziato risultati di tutto rilievo per il primo anno termico di attuazione della deliberazione n. 40/04 ed in particolare come più di 77.000 impianti di utenza a gas nuovi siano stati attivati a seguito di accertamento documentale con esito positivo;

al gruppo di lavoro, avviato in data 3 novembre 2005, hanno partecipato il Ministero delle attività produttive, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, il Comitato italiano gas, le associazioni dei distributori e dei venditori di gas, le associazioni degli installatori, gli ordini ed i collegi professionali;

l'attività del gruppo di lavoro ha evidenziato l'opportunità che le eventuali modifiche alla deliberazione n. 40/04 fossero comunque adottate a seguito di un'ampia consultazione di tutti i soggetti interessati;

l'Autorità ha pertanto emanato in data 1° marzo 2006, tenuto conto anche degli esiti dell'attività del gruppo di lavoro, il documento per la consultazione che propone modifiche al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza limitatamente agli impianti di utenza a gas nuovi;

le osservazioni inviate in merito al documento per la consultazione hanno evidenziato un ampio consenso sulle proposte di:

rafforzare il ruolo dei comuni sia mediante un'informazione tempestiva ai comuni stessi dei casi nei quali l'accertamento documentale sia stato impedito per mancato invio della documentazione completa sia mediante il riconoscimento ai comuni di un contributo per ogni verifica diretta su impianti di utenza con accertamento impedito;

una migliore definizione del ruolo dell'accertatore mediante la predisposizione da parte del Comitato italiano gas (di seguito: Cig) di linee guida alle quali debbano attenersi gli accertatori incaricati dai distributori per le attività di accertamento previste dalla deliberazione n. 40/04;

una semplificazione degli allegati alla deliberazione n. 40/04 mediante l'adozione di un unico allegato da sottoscrivere da parte del cliente finale e di un unico allegato da sottoscrivere da parte dell'installatore;

prevedere la negazione della fornitura di gas nel solo caso di esito negativo dell'accertamento documentale e la sospensione della fornitura di gas nel solo caso in cui l'installatore comunichi al distributore l'esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalità delle apparecchiature installate;

le associazioni dei distributori e dei venditori di gas hanno richiesto di:

elevare l'importo riconosciuto alle imprese di distribuzione nel caso di accertamento impedito, dato che l'importo proposto risulta inadeguato per la copertura dei costi conseguenti all'attuazione delle proposte indicate nel documento di consultazione;

disincentivare i casi di accertamento impedito mediante:

a) l'innalzamento degli importi addebitati al cliente finale rispetto a quelli previsti in caso di effettuazione dell'accertamento;

b) l'aumento del contributo riconosciuto al comune nel caso di verifica diretta su un impianto di utenza con accertamento impedito;

c) l'indicazione esplicita nella comunicazione ai clienti finali che richiedano l'attivazione della fornitura del fatto che, in caso di accertamento impedito, oltre all'importo previsto per l'effettuazione dell'accertamento verrà loro addebitato il costo della verifica diretta da parte del comune;

prevedere che il tempo per l'attivazione della fornitura di gas decorra per il distributore, anziché dalla data di ricevimento della richiesta dell'attivazione della fornitura di gas da parte di un venditore, dalla data di ricevimento della documentazione minima per l'individuazione del cliente finale e dell'installatore interessati, intendendosi per tale documentazione minima l'allegato A, o C, e l'allegato B, o D, stante il fatto che il distributore deve comunque attendere che gli pervenga tale documentazione per avviare la pratica di attivazione della fornitura di gas;

prevedere che la richiesta di attivazione della fornitura venga annullata da parte del distributore qualora, dopo un congruo periodo di tempo, non sia pervenuta a quest'ultimo almeno la documentazione minima di cui sopra, ai fine di ridurre l'elevato numero di prati-

che in sospeso data anche la possibilità che più venditori richiedano l'attivazione della fornitura di gas per uno stesso cliente finale;

alcune associazioni dei distributori e dei venditori di gas hanno segnalato:

la loro contrarietà alla previsione di accertamenti impediti, che non fossero limitati ad una fase transitoria, stante il rischio che tale modalità di accertamento possa diventare la prassi usuale, in contrasto con le finalità della deliberazione n. 40/04, vanificando in tal modo gli sforzi messi in atto dalle imprese per dare piena attuazione al regolamento;

la necessità di prevedere tempi più lunghi di quelli proposti nel documento per la consultazione per l'attuazione delle modifiche, prevedendone l'implementazione non prima del 1° aprile 2007 al fine di assicurare alle imprese tempi adeguati per le necessarie modifiche sia di tipo organizzativo che informatico;

un'associazione dei distributori e dei venditori di gas ha condiviso:

la proposta dell'Autorità di prevedere accertamenti impediti, se pure come modalità residuale e non limitata ad una fase transitoria, stante il fatto che difficilmente tutti i clienti finali saranno in grado di produrre nei tempi previsti dalla deliberazione n. 40/04 la documentazione completa, con il conseguente rischio per alcuni clienti finali della mancata attivazione della fornitura di gas per mera incompletezza della documentazione inviata;

l'attuazione delle modifiche a far data dal 1° ottobre 2006, ritenendo congruo il tempo concesso, ma richiedendo una precisa regolazione per le pratiche pregresse per le quali fosse già avvenuta l'attivazione della fornitura di gas e non fosse ancora pervenuta la documentazione completa;

alcune associazioni degli installatori hanno condiviso le proposte di semplificazione alla deliberazione n. 40/04 ed in particolare degli allegati alla stessa deliberazione, evidenziando la necessità di evitare qualsiasi personalizzazione da parte di distributori e venditori di gas del modulo da sottoscrivere da parte dell'installatore al fine di assicurarne la facile reperibilità, anche tramite il sito internet dell'Autorità;

un'associazione dei consumatori ha evidenziato la necessità di evitare, con le modifiche alla deliberazione n. 40/04, un rimbalzo di responsabilità tra i vari soggetti coinvolti ed il rigore solo formale nell'attuazione del regolamento per contrastare la diffusa disapplicazione della legge n. 46/1990;

sono necessari ulteriori approfondimenti sulle disposizioni riguardanti l'accertamento della sicurezza degli impianti di utenza in servizio, per le quali non si può comunque prevedere l'entrata in vigore prima della pubblicazione da parte dell'Uni dalla norma tecnica che definisce le modalità di verifica su impianti di utenza in servizio dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità;

Ritenuto che:

risulti confermata la validità dell'impianto della deliberazione n. 40/04, stanti i significativi risultati ottenuti nel primo anno termico di attuazione di tale provvedimento come anche evidenziato dal resoconto in esito all'istruttoria conoscitiva, approvato e pubblicato con la deliberazione n. 42/06;

l'attivazione della fornitura di gas ad impianti di utenza nuovi debba quindi avvenire di norma solo dopo l'effettuazione con esito positivo dell'accertamento documentale da parte del distributore secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 40/04;

sia tuttavia opportuno prevedere, se pure come modalità residuale, accertamenti impediti nei casi di mancato invio della documentazione completa entro i termini stabiliti dal regolamento che non siano limitati ad una fase transitoria, stante il fatto che il numero dei clienti finali che non fanno pervenire al distributore la documentazione completa nei termini stabiliti dal regolamento è in diminuzione ma difficilmente potrà annullarsi, comportando quindi, anche se per un limitato numero di clienti finali, il rischio di non potere ottenere la fornitura di gas per mera incompletezza della documentazione inviata;

sia peraltro opportuno disincentivare l'attivazione della fornitura di gas in assenza di accertamento documentale prevedendo, nel caso di accertamento impedito per mancato invio della documentazione completa, che:

il distributore informi tempestivamente il comune interessato affinché quest'ultimo possa provvedere all'effettuazione di verifiche dirette degli impianti di utenza per i quali l'accertamento sia risultato impedito;

sia riconosciuto al comune un contributo pari a 60 euro anche per la verifica diretta di tali impianti di utenza;

sia opportuno, al fine di incentivare comportamenti virtuosi da parte del cliente finale, che quest'ultimo sia preventivamente informato, sia all'atto della richiesta di preventivo per un nuovo allaccio sia all'atto della richiesta di attivazione della fornitura di gas, di quanto indicato al precedente alinea;

sia necessario che il Cig provveda a predisporre linee guida alle quali debbano attenersi gli accertatori incaricati dai distributori per le attività di accertamento previste dalla deliberazione n. 40/04, a completamento delle linee guida già predisposte per la corretta compilazione degli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/1990, al fine di favorire comportamenti omogenei da parte degli accertatori;

sia opportuno prevedere l'utilizzo di un unico allegato da sottoscrivere da parte del cliente finale e di un unico allegato da sottoscrivere da parte dell'installatore; che sia altresì opportuno, al fine di evitare confusioni in fase di attuazione del regolamento, denominare tali allegati con un nuovo nome e precisamente come allegato H il nuovo modulo a firma del cliente finale e come allegato I il nuovo modulo a firma dell'installatore;

sia opportuno limitare la negazione della fornitura di gas al solo caso di esito negativo dell'accertamento documentale e la sospensione della fornitura di gas al solo caso in cui l'installatore comunichi al distributore

l'esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalità delle apparecchiature installate, dato che solo in questi casi vi sono riscontri oggettivi di un pericolo per il cliente finale e per la pubblica incolumità;

sia opportuno, in accoglimento delle richieste formulate in sede di consultazione, prevedere che:

la comunicazione ai clienti finali che richiedano l'attivazione della fornitura evidenzi in modo esplicito che, in caso di accertamento impedito, oltre all'importo previsto per l'effettuazione dell'accertamento verrà addebitato al cliente finale il costo della verifica diretta da parte del comune;

il tempo per l'attivazione della fornitura di gas decorra dalla data di ricevimento della documentazione minima per l'individuazione del cliente finale e dell'installatore interessati, al fine di semplificare per i distributori le modalità di computo del tempo di attivazione della fornitura di gas;

la richiesta di attivazione della fornitura venga annullata da parte del distributore qualora, dopo un congruo periodo di tempo, non sia pervenuta a quest'ultimo almeno una documentazione minima che consenta l'individuazione del cliente finale e dell'installatore interessati, al fine di ridurre l'onere di conservazione di un significativo numero di pratiche in sospeso anche per la possibilità che più venditori possano richiedere l'attivazione della fornitura per uno stesso cliente finale;

sia opportuno prevedere l'avvio dell'attuazione delle modifiche alla deliberazione n. 40/04 relative agli impianti di utenza nuovi a far data dal 1° aprile 2007 in considerazione sia dei possibili impatti organizzativi derivanti dalla loro implementazione sia dell'opportunità che tale avvio non coincida con l'inizio della prossima stagione invernale;

sia quindi opportuno, per evitare la contemporaneità dell'avvio dell'attuazione delle modifiche sugli impianti di utenza nuovi e dell'entrata in vigore del Titolo IIII del regolamento relativo ad impianti di utenza riattivati e modificati, prevedere:

il differimento al 1° aprile 2008 dell'avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza riattivati e modificati;

il rinvio ad un successivo provvedimento dell'Autorità per l'avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza in servizio;

sia opportuno definire puntualmente le procedure che i distributori che si siano avvalsi delle disposizioni transitorie introdotte dalla deliberazione n. 192/2005 debbano seguire per finalizzare le pratiche pregresse per le quali fosse già stata attivata la fornitura di gas ma non fosse ancora pervenuta la documentazione completa, prevedendo in particolare tempi e modalità con le quali il distributore debba preavvertire i clienti finali prima di classificare i relativi impianti di utenza come con accertamento impedito;

non sia opportuno, al fine di non gravare i clienti finali di ulteriori costi ingiustificati, dare seguito alle richieste avanzate da alcuni soggetti interessati di:

elevare l'importo riconosciuto alle imprese di distribuzione nel caso di accertamento impedito, dato che si ritiene l'importo proposto pari a 15 euro adeguato per la copertura di tutti i costi conseguenti all'attuazione delle disposizioni previste dalle modifiche in caso di accertamento impedito, anche in considerazione delle semplificazioni introdotte rispetto alle proposte contenute nel documento per la consultazione;

elevare gli importi riconosciuti per l'effettuazione degli accertamenti, stante il fatto che si ritengono congrui gli importi già previsti dal regolamento e tali da assicurare una piena attuazione della deliberazione n. 40/04.

Delibera:

1. Di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04:

a. all'art. 1, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni con conseguente modifica dell'ordine alfabetico delle definizioni:

«attivazione della fornitura» è l'avvio dell'alimentazione del punto di riconsegna, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura, inclusa l'eventuale installazione del gruppo di misura o sua sostituzione con gruppo di misura che non comporti modifica dell'impianto di derivazione di utenza;

«dichiarazione di conformità» è il documento che l'installatore dell'impianto, ove previsto dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/90), deve rilasciare al committente al termine del lavoro, dopo aver verificato che l'impianto è stato eseguito a regola d'arte; è costituita da due elementi: il modello ministeriale, conforme al decreto ministeriale 20 febbraio 1992, gli allegati obbligatori ed eventuali allegati facoltativi, come indicati nello stesso decreto;

b. all'art. 1, comma 1, la definizione di «impianto di distribuzione» è sostituita dalla seguente definizione:

«impianto di distribuzione» è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme dei punti di consegna e/o dei punti di interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione è gestito da un unico distributore;

c. all'art. 1, comma 1, viene cassata la seguente definizione con conseguente modifica dell'ordine alfabetico delle definizioni:

«nuovo allaccio» è l'avvio dell'alimentazione del punto di consegna; non comprende i subentri immediati e l'attivazione della fornitura ad impianti di utenza in servizio ai quali sia stata sospesa la fornitura di gas; comprende l'attivazione della fornitura ad impianti di utenza nuovi ai quali sia stata sospesa la fornitura ai sensi del comma 1 6.10;

d. all'art. 2, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

«2.1. Il presente regolamento si applica agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, con esclusione di quelli destinati a servire cicli produttivi industriali o artigianali, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.»;

e. all'art. 2, il comma 2 è sostituito dal seguente comma:

«2.2. L'accertamento è effettuato dal distributore esclusivamente su una delle seguenti documentazioni, in alternativa tra di loro, e secondo quanto previsto dal regolamento:

a) attestazione:

(i) di cui all'allegato B o D, completa di tutti i documenti richiesti nei medesimi allegati, per richieste di attivazione pervenute al venditore entro il 31 marzo 2007;

(ii) di cui all'allegato I, completa di tutti i documenti richiesti nel medesimo allegato, per richieste di attivazione pervenute al venditore a partire dal 1° aprile 2007;

b) copia della dichiarazione di conformità;

c) copia della documentazione prevista dalla norma tecnica pubblicata dall'Uni che definisce le modalità di verifica su impianti di utenza in servizio dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all'art. 26.

Il distributore effettua l'accertamento sulla documentazione di cui sopra entro sessanta giorni solari dalla data di ricevimento della documentazione stessa con esclusione degli impianti nuovi e degli impianti riattivati di cui all'art. 22 e di cui al comma 23.2, per i quali rispetta i tempi massimi fissati dalla deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito: deliberazione n. 168/04) per l'attivazione della fornitura.»;

f. all'art. 2, il comma 4 è sostituito dal seguente comma:

«2.4. L'accertamento ha esito positivo quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente, fatta salva la sostituzione della copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali dell'installatore, ove richiesta, con una copia della visura camerale riportante le stesse informazioni e fermo restando che, qualora fossero decorsi i termini di validità del certificato presentato, l'installatore dichiari, in calce alla copia del certificato, che quanto indicato nello stesso alla data della dichiarazione medesima non è variato. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia positivo, il distributore ne dà comunicazione scritta al cliente finale entro trenta giorni solari dalla data di effettuazione dell'accertamento con esclusione degli impianti di utenza per i quali si applica il Titolo II e degli impianti di utenza per i quali si applica l'art. 22 e il comma 23.2. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia negativo, il distributore attua quanto previsto dal presente regolamento in funzione dello stato dell'impianto di utenza per il quale è stato effettuato l'accertamento.»;

g. all'art. 2, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

«2.5. Il distributore, nel caso in cui sia impossibilitato a sospendere la fornitura di gas in attuazione del presente regolamento, ne informa tempestivamente, mediante segnalazione scritttta, il comune e la Asl territorialmente competenti, fornendo altresì gli estremi del cliente finale e dell'installatore interessati.»:

h. all'art. 4, comma 1, le parole «ne dà informazione agli ordini e ai collegi professionali» sono sostituite dalle parole «ne dà preventiva informazione agli ordini e ai collegi professionali»;

i. all'art. 7, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

«7.1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti Uni e Cei, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente.»;

j. all'art. 7, comma 2, le parole «in materia di sicurezza precisando altresì i casi nei quali è obbligatoria» sono sostituite dalle parole «in materia di sicurezza e per il loro accertamento, specificando nelle stesse i casi nei quali secondo la legge è obbligatoria»;

k. all'art. 7, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«7.3 Nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, ai fini dell'attuazione del presente regolamento si applicano linee guida predisposte dal Cig.»;

l. all'art. 8, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti commi:

«8.2. Per gli accertamenti sugli impianti di utenza per i quali si applicano i Titoli II e III, con esclusione degli impianti di utenza per i quali si applicano gli articoli 20 e 21, ai fini della copertura dei costi di effettuazione degli accertamenti il distributore addebita al venditore, per ogni accertamento effettuato e per ogni accertamento che sia risultato impedito ai sensi del comma 16.11 ed ai sensi dei comma 18.3, lettere *e)* e *f)*, l'importo unitario di cui al precedente comma in funzione della tipologia di impianto di utenza per il quale viene richiesta l'attivazione della fornitura; il venditore non può addebitare al cliente finale un importo superiore all'importo di cui sopra addebitatogli dal distributore.

8.3. Per ogni accertamento che risulti impedito a causa della mancata ricezione della documentazione richiesta dal distributore nei tempi previsti dal presente regolamento viene riconosciuto al distributore stesso un importo unitario al netto delle imposte e comprensivo di ogni costo pari a euro 15,00 (quindici).»;

m. all'art. 8, il comma 6 è sostituito dal seguente comma:

«8.6. I costi di cui ai commi 8.2, 8.3 e 8.4 sono riconosciuti al distributore a condizione che:

a) gli accertamenti siano stati effettuati nel rispetto di quanto indicato al comma 2.3;

b) gli accertamenti siano stati impediti e per ciascuno di essi il distributore abbia inviato:

(i) per gli impianti di utenza a cui si applica il Titolo II, la comunicazione scritta al comune competente per territorio e al cliente finale di cui al comma 11.7;

(ii) per gli impianti di utenza a cui si applica il Titolo IV, la richiesta di documentazione di cui al comma 27.2 e la notifica al comune competente per territorio e al cliente finale di cui al comma 27.3, lettera *b).»:*

n. all'art. 8, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti commi:

«8.9. Nel caso di impianti di utenza per i quali l'accertamento sia risultato impedito ai sensi del comma 16.11, il distributore versa gli importi di cui al comma 8.1, al netto degli importi di cui al comma 8.3, con cadenza trimestrale, entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, nel Conto per la qualità dei servizi gas istituito presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico, secondo modalità definite dalla stessa Cassa Conguaglio del Settore Elettrico entro il 30 settembre 2006.

8.10. Il distributore addebita al venditore l'importo di euro 60,00 (sessanta) per ogni eventuale verifica effettuata dal comune su un impianto di utenza per il quale l'accertamento sia risultato impedito ai sensi del comma 16.11 e del comma 18.3, lettere *e)* e *f)*, e che sia stata comunicata dallo stesso comune al distributore ai sensi del comma 14.4. Il venditore addebita tale importo al cliente finale interessato.»;

o. all'art. 9, comma 2, lettera *a)*, le parole «con cui identifica la porzione di impianto di distribuzione» sono sostituite dalle parole «con cui identifica l'impianto di distribuzione»;

p. all'art. 9, comma 2, dopo la lettera *i)* sono aggiunte le seguenti lettere:

«*j)* il codice con cui identifica la richiesta di attivazione;

k) il codice con cui identifica il venditore che ha richiesto l'attivazione della fornitura.»;

q. all'art. 9, comma 3, le parole «per ogni impianto di distribuzione o porzione di impianto di distribuzione» sono sostituite dalle parole «per ogni impianto di distribuzione»;

r. all'art. 11, comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente lettera:

«*c)* a partire dal 1° aprile 2007 al cliente finale nei soli casi di esito negativo dell'accertamento o di sospensione della fornitura di gas.»;

s. all'art. 11, comma 2, le parole «il distributore comunica all'Autorità per ogni impianto di distribuzione o porzione di impianto di distribuzione gestito e per l'anno termico di riferimento» sono sostituite dalle parole «il distributore comunica all'Autorità per ogni impianto di distribuzione gestito e per le richieste di attivazione pervenute nell'anno termico precedente a quello in cui avviene la comunicazione»;

t. all'art. 11, comma 2, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente lettera:

«*g)* il numero delle richieste di attivazione della fornitura di gas agli impianti di utenza soggetti al presente regolamento, distinti per stato e tipologia di impianto di utenza.»;

u. all'art. 11, comma 5, lettera *a)* le parole «degli impianti di utenza accertati;» sono sostituite con le parole «degli impianti di utenza accertati, indicando altresì, in caso di esito negativo, gli estremi dell'installatore interessato;»;

v. all'art. 11, il comma 6 è sostituito dal seguente comma:

«11.6. Almeno trenta giorni solari prima dell'avvio degli accertamenti il distributore pubblica nel proprio sito internet, direttamente o tramite collegamento ad altro sito, in una sezione facilmente accessibile individuata come "accertamenti della sicurezza post contatore":

a) un facsimile degli allegati A, B, C e D, ove ancora applicabili, con l'indicazione per ciascuno di essi dei casi per i quali devono essere utilizzati, e riportando la dicitura "Allegati da utilizzarsi solo per richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore entro il 31 marzo 2007";

b) un facsimile dell'allegato F, riportando la dicitura "Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al distributore a partire dal 1° aprile 2007";

c) un fac-simile degli allegati H ed I, riportando la dicitura "Allegati da utilizzarsi solo per richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore a partire dal 1° aprile 2007";

d) un facsimile dell'allegato E, con l'indicazione dei casi per i quali deve essere utilizzato;

e) il recapito al quale fare pervenire la documentazione richiesta per l'effettuazione dell'accertamento.

Il distributore pubblica altresì nella sezione individuata come "accertamenti della sicurezza post contatore" la data dalla quale applica le disposizioni transitorie di cui ai commi 18.2 e 18.3, nei caso abbia deciso di avvalersene.»;

w. all'art. 11, il comma 7 è sostituito dal seguente comma:

«11.7. A partire dal 1° aprile 2007 e tenuto conto di quanto previsto dal comma 18.3, lettere *e)* e *f)*, il distributore nei casi di accertamento impedito di cui al comma 16.11 comunica tempestivamente per iscritto:

a) al comune territorialmente competente i dati identificativi degli impianti di utenza, indicando altresì gli estremi dell'installatore interessato e richiamando la facoltà del comune di richiedere i contributi ai sensi all'art. 14;

b) ad ogni cliente finale interessato che l'accertamento del suo impianto è stato impedito per mancato ricevimento della documentazione entro i termini previsti dal regolamento e che pertanto il distributore ha

provveduto ad informarne il comune che potrà effettuare una verifica diretta sui suo impianto con un costo a suo carico di 60 (sessanta) euro.

Copia della comunicazione di cui alla precedente lettera *b)* viene trasmessa, anche per via informatica, al venditore interessato.»;

x. all'art. 11, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:

«11.8. Per richieste di preventivo per l'esecuzione di un nuovo allacciamento, che ricada nell'ambito di applicazione del presente regolamento, pervenute al distributore da un soggetto diverso da un venditore a partire dal 1º aprile 2007, il distributore stesso invia copia dell'allegato F insieme al preventivo.

11.9. Entro ii 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2007, il distributore comunica all'Autorità la ragione sociale dei venditori, diversi dall'eventuale venditore collegato, per i quali nell'anno solare precedente il tempo effettivo medio annuo di attivazione della fornitura per le richieste di attivazione che ricadano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sia risultato maggiore del 50% rispetto a quello dell'eventuale venditore collegato. Nella comunicazione all'Autorità il distributore fornisce altresì le motivazioni di tale scostamento. Il tempo effettivo medio annuo di attivazione della fornitura di cui sopra è calcolato sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle attivazioni per le quali sia stato rispettato il livello specifico di qualità definito ai sensi del Testo integrato della qualità dei servizi gas approvato con la deliberazione n. 168/04 sia delle attivazioni per le quali tale livello non sia stato rispettato per le cause di cui all'art. 52, comma 52.1, lettera *c)*, del medesimo Testo integrato.»;

y. all'art. 13, il comma 1, è sostituito dal seguente comma:

«13.1. Il venditore:

a) pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come «accertamenti della sicurezza post contatore»:

(i) un facsimile degli allegati A, B, C e D, ove ancora applicabili, con l'indicazione per ciascuno di essi dei casi per i quali devono essere utilizzati, e riportando la dicitura "Allegati da utilizzarsi solo per richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore entro il 31 marzo 2007";

(ii) un fac-simile dell'allegato F, riportando la dicitura "Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore a partire dal 1º aprile 2007";

(iii) un fac-simile degli allegati H ed I, riportando la dicitura "Allegati da utilizzarsi solo per richieste di attivazione della fornitura pervenute al venditore a partire dal 1º aprile 2007";

b) per richieste di attivazione della fornitura pervenute fino al 31 marzo 2007, informa il cliente finale, all'atto della richiesta di attivazione di fornitura, di quanto previsto dal presente regolamento fornendo allo stesso:

(i) la procedura che deve seguire per l'attivazione della fornitura di gas;

(ii) i moduli A, B, C, D, E, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei casi per i quali devono essere utilizzati;

(iii) il recapito del distributore al quale fare pervenire la documentazione, prevista dalla procedura di cui al precedente punto *(i)*, ai fini dell'attivazione della fornitura;

c) per richieste di attivazione della fornitura pervenute a partire dal 1º aprile 2007, informa il cliente finale, all'atto della richiesta di attivazione di fornitura, di quanto previsto dal presente regolamento fornendo allo stesso:

(i) l'allegato G;

(ii) l'allegato H, già compilato nella sezione di propria competenza;

(iii) una copia dell'allegato I;

(iv) il recapito indicato dal distributore al quale fare pervenire la documentazione da sottoporre ad accertamento;

d) a partire dal 1º ottobre 2004 ed entro il 30 giugno di ogni anno, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, fornisce con giusta evidenza ad ogni proprio cliente finale informazioni sugli obblighi in tema di sicurezza relativi all'impianto di utenza;

e) il venditore fornisce la documentazione di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*, in alternativa ed a scelta del richiedente l'attivazione della fornitura:

(i) tramite sportello, se esistente;

(ii) tramite invio al richiedente, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di attivazione della fornitura, mediante posta prioritaria e, a partire dal 1º ottobre 2006, anche mediante fax o posta elettronica.»;

z. all'art. 13, comma 2, le parole «con impianto di utenza che non sia destinato a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali» sono sostituite dalle parole «con impianto di utenza per il quale si applica il presente regolamento»;

aa. all'art. 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

«13.3. Per richieste il preventivo per l'esecuzione di un nuovo allacciamento, che ricada nell'ambito di applicazione del presente regolamento, pervenute al venditore a partire dal 1º aprile 2007, il venditore stesso invia copia dell'allegato F insieme al preventivo.

13.4. Il venditore nei casi di accertamento impedito di cui al comma 16.11 riporta nella prima bolletta utile del cliente finale interessato la dicitura "Le segnaliamo che il suo impianto di utenza è stato attivato senza che il distributore abbia potuto accertare la documentazione di legge. Di ciò è stato informato il suo comune che potrebbe effettuare un sopralluogo per la verifica diretta del suo impianto con un costo a suo carico di 60,00 (sessanta) euro".»;

bb. all'art. 14, il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

«14.3. Il comune ha diritto, per ogni anno termico, al contributo unitario di cui al comma 14.1 per un numero massimo di verifiche su impianti di utenza con accerta-

mento positivo pari al 5%, arrotondato all'unità superiore, del numero di impianti di utenza accertati dal distributore nel comune nell'anno termico precedente e riportati nell'elenco di cui al comma 11.5, lettera *a)*. Il comune ha diritto altresì al contributo unitario di 60 (sessanta) euro per ogni verifica di un impianto di utenza per il quale l'accertamento sia stato impedito ai sensi del comma 16.11 e del comma 18.3, lettere *e)* e *f)*, e per il quale il distributore abbia inviato la comunicazione di cui al comma 11.7, lettera *a)*.»;

cc. all'art. 15, comma 1, le parole «gli accertamenti relativi ai nuovi allacci di impianti di utenza nuovi» sono sostituite dalle parole «gli accertamenti relativi ad impianti di utenza nuovi»;

dd. all'art. 15, comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente lettera:

«*a)* all'attivazione della fornitura di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas;»;

ee. all'art. 16, comma 1, le parole «In occasione di ogni richiesta di nuovo allaccio di un impianto di utenza nuovo» sono sostituite dalle parole «In occasione di ogni richiesta di attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo»;

ff. all'art. 16, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti commi:

«16.5. Fino al al 31 marzo 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4.

16.6. A partire dal 1º aprile 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11 e 16.12.

16.7. Per le richieste di attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo pervenute al venditore a partire dal 1º aprile 2007 si applica la seguente procedura:

a) il cliente finale richiede l'attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo esclusivamente al venditore con il quale intende stipulare il contratto di fornitura di gas per tale impianto;

b) il venditore invia al distributore per via informatica la richiesta di attivazione della fornitura con la quale, specificando la propria ragione sociale e il proprio indirizzo e-mail, richiede:

i) il codice del punto di riconsegna o, in alternativa, il codice identificativo attribuito dal distributore alla richiesta;

ii) il recapito indicato dal distributore al quale il cliente finale deve inviare o consegnare la documentazione;

c) il distributore fornisce tempestivamente per via informatica al venditore i dati richiesti;

d) il venditore compila la sezione dell'allegato H di propria pertinenza e lo fa pervenire al cliente finale, unitamente all'allegato G e ad una copia dell'allegato I;

e) il cliente finale compila e firma l'allegato H ricevuto dal venditore nella sezione di propria pertinenza e provvede ad ottenere l'allegato I, unitamente ai documenti richiesti dallo stesso allegato I, compilato e firmato dall'installatore che ha realizzato il suo impianto di utenza;

f) il cliente finale invia o consegna al recapito indicato dal distributore la documentazione di cui al comma precedente;

g) il distributore, nel caso in cui gli pervenga la documentazione di cui alla lettera *e)* non completa, invia al cliente finale, e in copia al venditore, comunicazione scritta nella quale indica la parte di documentazione mancante.»;

gg. all'art. 16, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:

«16.8. Il distributore sottopone ad accertamento la documentazione solo nel caso in cui essa sia completa, ossia costituita dagli allegati H ed I e da tutti i documenti richiesti dall'allegato I. Nel caso di esito positivo dell'accertamento su tale documentazione, il distributore attiva la fornitura di gas.

16.9. Nel caso in cui l'accertamento abbia esito negativo, il distributore, almeno due giorni lavorativi prima della eventuale data fissata o concordata con il venditore per l'attivazione della fornitura di gas:

a) invia al venditore stesso, previo avviso di annullamento dell'appuntamento, una comunicazione anche per via informatica in cui notifica l'esito negativo dell'accertamento;

b) invia al cliente finale interessato una comunicazione con la quale notifica l'esito negativo dell'accertamento, evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate, gli segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al comma 16.7, lettera *e)*, del presente regolamento in forma completa e congruente, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformità riscontrate.

16.10. Il distributore computa il tempo di attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo a partire dalla data di ricevimento di tutta la seguente documentazione:

a) allegati H ed I, compilati e firmati rispettivamente dal cliente finale e dall'installatore;

b) copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali previsti dalla legge n. 46/90 o, in alternativa, copia della visura camerale riportante gli stessi requisiti, ove previsto, tenuto conto di quanto indicato dal comma 2.4.

16.11. Il distributore, qualora abbia ricevuto la documentazione di cui al precedente comma ed entro e non oltre i trenta giorni lavorativi successivi non abbia ricevuto la documentazione completa di cui al precedente comma 16.8:

a) classifica l'accertamento come impedito;

b) attiva la fornitura di gas;

c) non effettua l'accertamento sulla documentazione completa di cui al precedente comma 16.8 qualora essa gli pervenga oltre i trenta giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 16.10.

16.12. Il distributore, qualora non abbia ricevuto la documentazione di cui al comma 16.10 entro e non oltre i novanta giorni solari successivi alla data di ricevimento da parte del venditore della richiesta di attivazione della fornitura di cui al comma 16.7, lettera *b)*, annulla tale richiesta di attivazione della fornitura di gas dandone comunicazione per via informatica al venditore interessato.

16.13. Il distributore, qualora gli pervenga segnalazione scritta da parte dell'installatore dell'esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalità eseguite a seguito dell'attivazione della fornitura, sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale, e per conoscenza al relativo venditore, una comunicazione scritta in cui:

a) notifica la segnalazione dell'installatore;

b) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura solo dopo aver provveduto all'eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente.»;

hh. all'art. 17, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

«17.1. A partire dal 1° aprile 2007 il distributore, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 9, registra ogni accertamento che sia stato impedito ai sensi del comma 16. 11.»;

ii. all'art. 18, comma 2, le parole «Successivamente al 30 giugno 2005 e comunque non oltre il 30 settembre 2006» sono sostituite dalle parole «Successivamente al 30 giugno 2005 e comunque non oltre il 31 marzo 2007»;

jj. all'art. 18, comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente lettera:

«*b)* l'allegato B, corredato almeno da una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore o da una copia della visura camerale riportante le stesse informazioni, o l'allegato D, compilato e firmato dall'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza, tenuto conto di quanto indicato dal comma 2.4.»;

kk. all'art. 18, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti commi:

«18.3. Nel caso di applicazione da parte del distributore delle disposizioni transitorie di cui al comma precedente:

a) il cliente finale è comunque tenuto a fare pervenire al distributore stesso:

(i) nel caso in cui l'impianto di utenza ricada nel campo di applicazione della legge n. 46/90, copia della dichiarazione di conformità completa di tutti gli allegati obbligatori per legge;

(ii) nel caso in cui l'impianto di utenza non ricada nell'ambito di applicazione della legge n. 46/90, una dichiarazione dell'installatore in cui attesta sotto la propria responsabilità di aver eseguito con esito positivo tutte le prove di sicurezza e funzionalità dell'impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti, corredata di tutti gli allegati indicati nel modulo D;

b) il distributore sottopone ad accertamento la documentazione di cui alla precedente lettera *a)*; nel caso di esito positivo dell'accertamento, non sospende la fornitura di gas;

c) il distributore, nel caso di esito negativo dell'accertamento della documentazione di cui alla precedente lettera *a)*, sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:

(i) notifica l'esito negativo dell'accertamento;

(ii) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate;

(iii) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui alla precedente lettera *a)*, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente;

d) il distributore, nel caso in cui gli pervenga la documentazione di cui alla lettera *a)* non completa, è tenuto ad inviare al venditore entro quindici giorni solari dalla data di ricevimento della documentazione comunicazione scritta nella quale evidenzia in modo esaustivo la parte di documentazione mancante;

e) il distributore, nel caso di richieste di attivazione della fornitura pervenute entro il 31 marzo 2006 e per le quali non gli pervenga la documentazione di cui alla lettera *a)* completa entro il 31 maggio 2006, è tenuto ad inviare al cliente finale entro il 31 luglio 2006 una comunicazione scritta con la quale lo informa che qualora non pervenga tale documentazione entro il 30 settembre 2006, il suo impianto di utenza risulterà con accertamento impedito e pertanto verrà applicato quanto previsto dal presente regolamento per gli accertamenti impediti a far data dal 1° ottobre 2006;

f) il distributore, nel caso di richieste di attivazione della fornitura pervenute entro il 31 marzo 2007 e per le quali non gli pervenga la documentazione di cui alla lettera *a)* completa entro il 30 maggio 2007, è tenuto ad inviare al cliente finale entro il 31 luglio 2007 una comunicazione scritta con la quale lo informa che qualora non pervenga tale documentazione entro il 30 settembre 2007, il suo impianto di utenza risulterà con accertamento impedito e pertanto verrà applicato quanto previsto dal presente regolamento per gli accertamenti impediti a far data dal 1° ottobre 2007.

18.4. Successivamente al 30 giugno 2005 e fino alla pubblicazione da parte dell'Uni della norma tecnica che definisce le modalità di verifica dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all'art. 26, qualora ii cliente finale non sia in grado di

fornire la documentazione di cui al comma 16.4 o di cui al comma 16.7, lettera *e)*, il distributore può attivare la fornitura di gas nel caso in cui il cliente finale faccia pervenire al distributore stesso:

a) una richiesta di attivazione della fornitura con la quale il cliente finale, oltre a fornire i propri riferimenti e le informazioni necessarie per l'individuazione del punto ove attivare la fornitura di gas:

(i) invia in allegato copia della dichiarazione di cui alla seguente lettera *b)*;

(ii) si impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a che l'installatore, dopo aver effettuato con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalità, non gli abbia rilasciato la dichiarazione di cui al precedente punto *(ii)*, sollevando il distributore da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione di tale clausola;

b) copia di una dichiarazione rilasciata da un installatore abilitato ai sensi della legge n. 46/90 o da un tecnico avente i requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera *b)*, che attesti il rispetto dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità definiti all'art. 26; su tale documentazione il distributore non effettua l'accertamento.»;

ll. all'art. 18, il comma 5 è cassato;

mm. all'art. 19, comma 1, le lettere *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti lettere:

«*b)* all'attivazione della fornitura ad impianti di utenza in servizio ai quali sia stata sospesa la fornitura di gas, con esclusione delle riattivazioni per morosità e delle riattivazioni effettuate a seguito della sospensione della fornitura ad impianti di utenza nuovi effettuate in attuazione del presente regolamento;

c) all'attivazione della fornitura di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas.»;

nn. all'art. 19, comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente lettera:

«*a)* all'attivazione della fornitura di impianti di utenza nuovi;»;

oo. all'art. 21, comma 2, le parole «il distributore attua quanto previsto dai precedenti commi 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7» sono sostituite dalle parole «il distributore attua quanto previsto dal precedente art. 16»;

pp. all'art. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

«22.1. Il distributore, nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas sospesa a seguito di modifiche all'impianto di utenza derivanti da richiesta di esecuzione di lavori e nel caso di attivazione della fornitura di un impianto di utenza precedentemente alimentato con altro tipo di gas, attua quanto previsto dal precedente art. 16.»;

qq. l'art. 30 è abrogato;

rr. all'art. 33, il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

«33.3. Il Titolo III entra in vigore dal 1° aprile 2008.»;

ss. all'art. 33, il comma 4 è sostituito dal seguente comma:

«33.4. La data di entrata in vigore del Titolo IV è definita con successivo provvedimento dell'Autorità.»;

tt. all'art. 33, comma 5, lettera *b)*, le parole «di cui ai precedenti commi 33.3 e 33.4» sono sostituite dalle parole «di cui al precedente comma 33.3»;

uu. all'art. 33, comma 6, le parole «Nel caso di subentro nella gestione di un impianto di distribuzione o di una porzione di esso» sono sostituite dalle parole «Nel caso di subentro nella gestione di un impianto di distribuzione»;

vv. l'allegato E è sostituito dal seguente allegato:

«ALLEGATO E
(da compilarsi a cura dell'installatore)

Cognome e nome del cliente finale	....

Il sottoscritto .... titolare/legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) .... con sede nel comune di: .... (prov. ....) tel. .... (tel. portatile: .... e.mail: ....) via .... n. .... partita IVA ....

☐ iscritta nel registro delle ditte (regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011) della CCIAA di ....

☐ iscritta all'albo imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443) della provincia di .... n. .... ai sensi della deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

(a) ATTESTA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ

☐ di avere effettuato con esito positivo la prova di tenuta sull'impianto interno secondo quanto previsto dalla norma tecnica vigente (1): ....

☐ di avere effettuato, nel rispetto della legislazione e delle norme tecniche vigenti, in edificio adibito ad uso (2): ☐ industriale ☐ civile (3)

NOTE

(1) Barrare la casella e compilare la sezione corrispondente solo in caso di richiesta di riattivazione della fornitura sospesa dal servizio di pronto intervento del distributore a seguito di dispersione di gas rilevata sull'impianto interno. Non compilare la sezione sottostante!

(2) Barrare la casella e compilare la sezione corrispondente solo in caso di richiesta di attivazione della fornitura durante il periodo transitorio di cui all'art. 18 o all'art. 33, comma 5, lettera *a)*, della deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Non compilare la sezione soprastante!

(3) Per la definizione «uso civile» vedere decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, art. 1, comma 1.

□ commercio □ altri usi ubicato nel comune di .... (prov. ....) via .... n. .... opere intese come:

□ nuovo impianto □ trasformazione □ ampliamento

□ manutenzione straordinaria □ sostituzione di apparecchio installato in modo fisso

Allega copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico- professionali (4) o visura camerale nella quale siano riportati i medesimi requisiti.

Data, località ....

Il dichiarante (timbro e firma
....

(4) Solo per impianti che ricadono nel campo di applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46.»;

ww. sono aggiunti i seguenti allegati F, G, H ed I:

«ALLEGATO F

Versione da allegare al preventivo per un nuovo allacciamento

Gentile Cliente,

la presente lettera illustra la procedura che dovrà seguire, dopo la realizzazione dell'allacciamento che ha richiesto, per ottenere celermente e senza disguidi l'attivazione della fornitura di gas.

1) Innanzitutto dovrà affidare i lavori di installazione del Suo impianto di utilizzo del gas (ad esempio l'installazione della caldaia o dell'apparecchio di cottura) a una ditta regolarmente iscritta alla Camera di commercio e, nel caso di impianto in un'abitazione, abilitata ai sensi della legge n. 46/1990 (chieda preventivamente all'installatore la copia dei certificato o della visura, rilasciati dalla Camera di commercio, che attestano tale abilitazione).

2) Una volta installato l'impianto dovrà richiedere l'attivazione della fornitura al venditore di gas con il quale intende stipulare il contratto per la fornitura stessa. Il venditore Le fornirà due moduli, denominati allegato H e allegato I.

3) Dovrà compilare completamente e firmare il modulo allegato H, nella sezione riservata al cliente finale. Con questo modulo, oltre a fornire i dati necessari ad individuare l'impianto da attivare, Lei si impegna a non utilizzare l'impianto, anche dopo aver ricevuto il gas, fino a che l'installatore non Le abbia rilasciato la "dichiarazione di conformità", prevista dalla stessa legge n. 46/90. Attenzione: dovrà impiegare esclusivamente il modulo allegato H fornitoLe dal venditore altrimenti la fornitura non potrà essere attivata.

4) Il modulo allegato I dovrà essere consegnato all'installatore, che glielo restituirà compilato e con apposti timbro e firma; non è indispensabile che l'installatore utilizzi il modulo allegato I fornitoLe dal venditore, ma va bene anche un altro modulo purché conforme al modello predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas [1]. L'installatore dovrà anche consegnarLe, con il modulo allegato I, la documentazione richiesta dallo stesso allegato I, corrispondente agli "allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità", che comunque l'installatore è tenuto per legge a consegnarle al termine del proprio lavoro.

5) Dovrà trasmettere i moduli allegato H e allegato I, con la documentazione rilasciata dall'installatore, al recapito indicato sul modulo allegato H nel più breve tempo possibile, dato che l'azienda distributrice avvierà la pratica di attivazione della fornitura solo dopo aver ricevuto tale documentazione. Le suggeriamo pertanto di attivarsi per tempo, onde evitare ritardi nell'attivazione.

6) La documentazione sarà sottoposta ad accertamento dall'azienda distributrice per verificare se l'impianto a cui attivare la fornitura di gas è stato installato nel rispetto delle norme di sicurezza; in caso di esito positivo Le sarà attivata la fornitura, mentre in caso di esito negativo l'azienda distributrice non potrà provvedere all'attivazione della fornitura e Lei dovrà presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, dopo che il Suo installatore avrà provveduto ad eliminare tutte le non conformità riscontrate e indicate in una apposita comunicazione che Le verrà inviata dalla Sua azienda distributrice; in entrambi i casi Le potranno essere addebitati dal suo venditore di gas € 40,00/€ 50,00/€ 60,00 [2].

7) Se entro trenta giorni lavorativi dalla data di avviamento della pratica di attivazione della fornitura da parte dell'azienda distributrice non perviene a tale azienda tutta la documentazione di cui sopra, ma almeno i moduli allegato H e allegato I, unitamente alla copia del certificato o della visura che attesta l'abilitazione dell'installatore ai sensi della legge n. 46/90 (nei casi richiesti), la fornitura di gas Le verrà attivata comunque, con addebito dell'importo indicato al punto 6). Tuttavia l'azienda distributrice notificherà al Suo comune di residenza che non è stato possibile effettuare l'accertamento e che pertanto si rende opportuna una verifica in loco dell'impianto da parte dei tecnici incaricati dal comune. In caso di verifica da parte del comune, Le saranno addebitati dal suo venditore di gas ulteriori € 60,00, ferma restando la facoltà del comune di richiederLe ulteriori costi connessi alla verifica; La informiamo inoltre che in caso di esito negativo di tale verifica il comune potrà, oltre a comminare le sanzioni previste dalla vigente legislazione, imporre all'azienda distributrice la sospensione della fornitura di gas al Suo impianto.

[1] Reperibile sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'indirizzo www autorita.energia.it.

[2] Rispettivamente nel caso di portata termica complessiva del suo impianto di utenza minore o uguale di 34,8 kW (40 euro), maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW (50 euro), maggiore di 116 kW (60 euro).

8) Le raccomandiamo infine di conservare copia di tutta la documentazione di cui sopra inviata all'azienda distributrice da esibire nel caso di successiva verifica in loco del suo impianto da parte dei tecnici incaricati dal comune.

La ringraziamo anticipatamente per la collaborazione fornita ai fini della corretta attuazione della procedura.

Distinti saluti»;

«ALLEGATO G

Versione da trasmettere al cliente finale alla richiesta di attivazione della fornitura

Gentile Cliente,

la presente lettera illustra la procedura che dovrà seguire per ottenere celermente e senza disguidi l'attivazione della fornitura di gas.

1) Unitamente alla lettera Le abbiamo fornito due moduli, denominati allegato H e allegato I: dovrà compilare completamente e firmare il modulo allegato H, nella sezione riservata al cliente finale. Con questo modulo, oltre a fornire i dati necessari ad individuare l'impianto da attivare, Lei si impegna a non utilizzare l'impianto, anche dopo aver ricevuto il gas, fino a che l'installatore non Le abbia rilasciato la "dichiarazione di conformità", prevista dalla stessa legge n. 46/90. Attenzione: dovrà impiegare esclusivamente il modulo allegato H fornitoLe unitamente alla lettera altrimenti la fornitura non potrà essere attivata.

2) Il modulo allegato I dovrà essere consegnato all'installatore, che glielo restituirà compilato e con apposti timbro e firma; non è indispensabile che l'installatore utilizzi il modulo allegato I fornitoLe unitamente alla lettera, ma va bene anche un altro modulo purché conforme al modello predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas [3]. L'installatore dovrà anche consegnarLe, con il modulo allegato I, la documentazione richiesta dallo stesso allegato I, corrispondente agli "allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità", che comunque l'installatore è tenuto per legge a consegnarLe al termine del proprio lavoro.

3) Dovrà trasmettere i moduli allegato H e allegato I, con la documentazione rilasciata dall'installatore, al recapito indicato sul modulo allegato H, nel più breve tempo possibile, dato che l'azienda distributrice avvierà la pratica di attivazione della fornitura solo dopo aver ricevuto tale documentazione; Le suggeriamo pertanto di attivarsi per tempo, onde evitare ritardi nell'attivazione.

4) La documentazione sarà sottoposta ad accertamento dall'azienda distributrice per verificare se l'impianto a cui attivare la fornitura di gas è stato installato nel rispetto delle norme di sicurezza; in caso di esito positivo Le sarà attivata la fornitura, mentre in caso di esito negativo l'azienda distributrice non potrà provvedere all'attivazione della fornitura e Lei dovrà presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, dopo che il Suo installatore avrà provveduto ad eliminare tutte le non conformità riscontrate e indicate in una apposita comunicazione che Le verrà inviata dalla Sua azienda distributrice; in entrambi i casi Le potranno essere addebitati € 40,00/€ 50,00/€. 60,00 [4].

5) Se entro trenta giorni lavorativi dalla data di avviamento della pratica di attivazione della fornitura da parte dell'azienda distributrice non perviene a tale azienda tutta la documentazione di cui sopra, ma almeno i moduli allegato H e allegato I, unitamente alla copia del certificato o della visura che attesta l'abilitazione dell'installatore ai sensi della legge n. 46/90 (nei casi richiesti), la fornitura di gas Le verrà attivata comunque, con addebito dell'importo indicato al punto 4). Tuttavia l'azienda distributrice notificherà al Suo comune di residenza che non è stato possibile effettuare l'accertamento e che pertanto si rende opportuna una verifica in loco dell'impianto da parte dei tecnici incaricati dal comune. In caso di verifica da parte del comune, Le saranno addebitati dal suo venditore di gas ulteriori € 60,00, ferma restando la facoltà del comune di richiederLe ulteriori costi connessi alla verifica; La informiamo inoltre che in caso di esito negativo di tale verifica il comune potrà, oltre a comminare le sanzioni previste dalla vigente legislazione, imporre all'azienda distributrice la sospensione della fornitura di gas al Suo impianto.

6) Le raccomandiamo infine di conservare copia di tutta la documentazione di cui sopra inviata all'azienda distributrice da esibire nel caso di successiva verifica in loco del suo impianto da parte dei tecnici incaricati dal comune.

La ringraziamo anticipatamente per la collaborazione fornita ai fini della corretta attuazione della procedura.

Distinti saluti»;

---

[3] Reperibile sul sito internet dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas all'indirizzo www.autonta.energia.it.

[4] Rispettivamente nel caso di portata termica complessiva del suo impianto di utenza minore o uguale di 34,8 kW (40 euro), maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW (50 euro), maggiore di 116 kW (60 euro).

«ALLEGATO H
(sezione da compilarsi a cura del venditore)

Ragione sociale del venditore:	....
Codice del Punto di Riconsegna o codice assegnato dal distributore alla richiesta di attivazione della fornitura:	....
Codice assegnato dal venditore alla richiesta di attivazione della fornitura:	....
Recapito indicato dal distributore a cui inviare la documentazione (allegati H e I e documentazione da allegare all'allegato I)	....
Data di invio al distributore della richiesta di attivazione della fornitura	....

(sezione da compilarsi a cura del cliente finale)

CONFERMA DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS
(ai sensi della deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

Il sottoscritto (*) .... residente in: via .... n. .... piano .... interno .... comune .... (prov. ....), tel. .... codice fiscale/partita IVA: ....

Chiede l'attivazione della fornitura di gas per l'alimentazione dell'impianto di utenza al seguente indirizzo:
via .... n. .... piano .... interno .... comune .... (prov. ....), tel. ....

Allega alla presente richiesta l'attestazione di corretta esecuzione dell'impianto in oggetto, redatta e sottoscritta dall'installatore che ha realizzato l'impianto di utenza (allegato I);

Si impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a che l'installatore non gli abbia rilasciato la dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 o dichiarazione equivalente per impianti di utenza non soggetti a tale legge; solleva il distributore da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione della presente clausola.

Data, località ....

Firma: ....

Allegato: attestazione di corretta esecuzione dell'impianto (allegato I)»;

(*) Il nominativo deve coincidere con quello della persona che sottoscrive il contratto di fornitura con il venditore.

«ALLEGATO I
(DA COMPILARSI A CURA DELL'INSTALLATORE CHE HA REALIZZATO L'IMPIANTO DI UTENZA)

ATTESTAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE DELL'IMPIANTO
(rilasciata ai sensi della deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

Codice del Punto di Riconsegna o codice assegnato dal distributore alla richiesta di attivazione della fornitura: (*)	....

(*) Riportare il codice inserito dal venditore nella corrispondente casella dell'allegato H.

Il sottoscritto .... titolare/legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) .... con sede nel comune di: .... (prov. ....) tel. .... (tel. portatile: .... email: ....) via .... n. .... partita IVA: ....)

□ iscritta nel registro ditte (regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011) della CCIAA di .... □ iscritta all'albo imprese
artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443) della provincia di n. .... esecutrice dell'impianto di utenza a gas inteso come:

□ nuovo impianto □ trasformazione □ ampliamento
□ manutenzione straordinaria □ sostituzione di apparecchio
installato in modo fisso
installato nei locali siti nel comune di ....
(prov. ....) via .... n. ....
ricadente nell'ambito di applicazione della legge 6 marzo 1990, n. 46:

□ si (1) □ no avente portata termica complessiva dell'impianto (intesa come somma delle portate termiche dei singoli apparecchi installati e/o installabili) pari a .... kW.

Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato avendo:

□ rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto);

• seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (2): ....
.... in particolare verificando con esito positivo la tenuta dell'impianto, la conformità della ventilazione e dell'aerazione a quanto prescritto dalla normativa tecnica, l'idoneità dei locali in cui sono installati l'impianto e gli apparecchi ad essi collegati;

• installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione.

NOTE

(1) Per gli impianti che ricadono nell'ambito di applicazione della legge 6 marzo 1990, n. 46, vedere decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, art. 1, comma 1.

(2) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'installazione e alle verifiche.

Resta in attesa che venga fornito gas all'impianto al fine di controllarne la sicurezza e la funzionalità eseguendo le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge; in caso di esito positivo del controllo si impegna a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 o dichiarazione equivalente nel caso in cui l'impianto di utenza non ricada nell'ambito di applicazione di tale legge.

Allega alla presente attestazione:

□ progetto (per gli impianti con obbligo di progetto).

• relazione con tipologie dei materiali utilizzati (3);

• schema di impianto realizzato (4);

• copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali o visura camerale nella quale siano riportati i medesimi requisiti;

□ riferimento ad eventuali dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (5).

Data, località ....

Il dichiarante (timbro e firma)

....

Recapito telefonico del dichiarante ....»;

---

(3) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completa, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzali. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati ed installabili (ad esempio: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).

(4) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

(5) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Non sono richiesti nel caso di nuovo impianto o di impianto costruito prima dell'entrata in vigore della legge. Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.»;

2. di conferire mandato al direttore della Direzione consumatori e qualità dei servizio dell'Autorità per attivare adeguate azioni di informazione nei confronti dei soggetti interessati dall'attuazione della deliberazione n. 40/04 ed in particolare nei confronti dei comuni;

3. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;

4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorità n. 40/04 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 27 aprile 2006

Il presidente: ORTIS

06A04933

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 maggio 2006.

Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 435/01/Cons. Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili. (Deliberazione n. 266/06/Cons).

L'AUTORITÀ

Nelle sue riunioni del consiglio del 27 aprile e del 16 maggio 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la direttiva del Consiglio n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, n. 97/36/CE;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Vista la delibera n. 435/01/Cons recante approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, supplemento ordinario n. 259;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 15/03/Cons, recante « Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 febbraio 2003, n. 43;

Vista la delibera n. 399/03/Cons, recante «Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF DVB-T)» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - supplemento ordinario;

Visto il decreto 22 dicembre 2005, n. 273 che fissa la nuova data di swicht off dell'analogico entro l'anno 2008;

Vista la delibera n. 163/06/Cons del 22 marzo 2006, recante «Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale»;

Vista la consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla fornitura di servizi televisivi broadcasting in mobilità mediante tecnologia DVB-H, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 272 del 22 novembre 2005;

Vista la delibera n. 61/06/CONS recante consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi del mercato dei servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti (mercato n. 18 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 191/06/CONS del 4 aprile 2006, con la quale l'Autorità ha adottato lo schema di provvedimento recante «Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili», sottoposto a consultazione pubblica;

Tenuto conto delle risultanze della consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante «Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili» ed, in particolare, viste le proposte di emendamenti formulate al predetto schema di provvedimento pubblicato unitamente alla delibera n. 191/06/CONS;

Vista la nota del Ministero delle comunicazioni prot. n. 001676 del 4 maggio 2006, pervenuta all'Autorità l'8 maggio 2006 (prot. n. 0019871), con la quale sono stati formulati alcuni commenti sullo schema di provvedimento oggetto della consultazione, relativi, in particolare, alla struttura di rete e agli impianti di potenza inferiore a 200 Watt;

Considerato che gli aspetti segnalati dal Ministero delle comunicazioni sono tenuti in debita considerazione e costituiranno oggetto di una circolare esplicativa sulla disciplina in oggetto, che l'Autorità emanerà ai fini della sua applicazione omogenea;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della delibera n. 435/01/CONS, le disposizioni ivi stabilite sono adeguate successivamente all'adozione dei piani di assegnazione delle frequenze e sulla base dell'andamento della fase di avvio dei mercati e dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria;

Considerata l'opportunità di integrare la citata delibera n. 435/01/CONS stabilendo una disciplina che, in accordo con i criteri e principi direttivi contenuti nel codice delle comunicazioni elettroniche e nel testo unico della radiotelevisione, e nel quadro del programma di interventi volti a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale di cui alla delibera n. 163/06/CONS, consenta l'avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili;

Considerata l'opportunità che, alla luce del principio di neutralità tecnologica, ai soggetti che effettuano trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applichi la stessa disciplina prevista dalla normativa legislativa e regolamentare vigente rispettivamente per i fornitori di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre, per gli operatori di reti digitali terrestri e per i fornitori di servizi digitali terrestri;

Considerato che, in particolare, i fornitori di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre che diffondono programmi verso terminali mobili sono tenuti al rispetto delle medesime norme applicabili ai fornitori di contenuti televisivi in tecnica digitale terrestre verso terminali fissi, ivi comprese le norme vigenti in materia di diritto d'autore e quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera *f)*, del testo unico della radiotelevisione;

Considerato che i fornitori di servizi, a seguito del recepimento delle nuovo quadro comunitario sulle reti e i servizi di comunicazione elettronica, sono soggetti al regime autorizzatorio di cui all'art. 25 del codice delle comunicazioni elettroniche e che i soggetti già in possesso di abilitazione ai sensi della predetta normativa, che intendono fornire servizi verso terminali mobili, sono tenuti, altresì, contestualmente all'avvio del servizio stesso e stante le peculiarità del medesimo, ad adeguare la propria carta dei servizi dichiarando la disponibilità del servizio all'utente, in particolare in relazione al grado di copertura del territorio nazionale;

Considerato che, in relazione alla particolarità della diffusione digitale terrestre verso terminali mobili è opportuno prevedere che, nella fase di avvio di tale tecnologia, siano esclusi dal computo dei programmi di cui all'art. 43, comma 8, del testo unico della radiotelevisione, quelli destinati esclusivamente alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili;

Considerato che rimane fermo il rispetto del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale che, comunque non prevede che l'installazione degli impianti con ERP inferiore a 200 Watt sia soggetta a pianificazione, ed il relativo programma di attuazione;

Ritenuto che, nella fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili, nel rispetto del principio di tutela del pluralismo e della concorrenza di cui all'art. 29 della delibera n. 435/01/CONS, è opportuno prevedere che ciascun operatore di rete non possa esercitare più di un blocco di diffusione per programmi destinati alla ricezione su terminali mobili;

Considerato che la diffusione di programmi radiofonici digitali con tecnologia DVB-H sarà oggetto di apposita regolamentazione a seguito dell'effettivo avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale DAB- T e che è, inoltre, opportuno prevedere l'integrazione della delibera n. 149/05/CONS per disciplinare le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale anche mediante gli ulteriori standard disponibili;

Considerato che l'Autorità di riservare di integrare ulteriormente la citata delibera n. 435/01/CONS secondo le linee di indirizzo di cui alla delibera n. 163/03/CONS ed in relazione all'evoluzione della disciplina comunitaria e all'andamento dei servizi digitali terrestri verso terminali mobili, anche tenendo conto delle dinamiche concorrenziali del mercato televisivo;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 2-*bis*, comma 7, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le modifiche al regolamento concernente la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, riportate nell'allegato *A* alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

2. Le modifiche introdotte con la presente delibera entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 16 maggio 2006

Il presidente: CALABRÒ

I Commissari relatori
INNOCENZI BOTTI - LAURIA

ALLEGATO *A*

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE, DI CUI ALLA DELIBERA N. 435/01/CONS DEL 15 NOVEMBRE 2001. DISCIPLINA DELLA FASE DI AVVIO DELLE TRASMISSIONI DIGITALI TERRESTRI VERSO TERMINALI MOBILI. (DELIBERA N. 266/06/CONS DEL 16 MAGGIO 2006).

Art. 1.

1. All'art. 3, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

«*f-bis)* l'eventuale diffusione di programmi televisivi numerici destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili, indicando se i programmi sono diffusi in chiaro o con un sistema di codificazione con l'eventuale previsione di un corrispettivo per l'accesso ai programmi».

2. All'art. 15, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

«*i-bis)* l'eventuale trasporto di programmi televisivi numerici destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili».

Art. 2.

Dopo il capo VIII è inserito:

«*Capo VIII-bis*

DISCIPLINA DELLA FASE DI AVVIO DELLE TRASMISSIONI DIGITALI TERRESTRI VERSO TERMINALI MOBILI

Art. 39-*bis.*

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intendono per:

a) "DVB-H" Lo standard DVB-H (Digital Video broadcasting-Handheld), adottato nel novembre 2004 dall'ETSI, con il documento "Digital Video Broadcasting: Transmission System for Handheld terminals (DVB-H)", ETSI EN 302 304 V1.1.1 (2004-11);

b) "trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili": la diffusione di programmi televisivi numerici destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili operanti in standard DVB-H o in altro standard conforme a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del codice delle comunicazioni elettroniche;

c) "testo unico della radiotelevisione": il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

d) "codice delle comunicazioni elettroniche": il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.

Art. 39-*ter.*

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica a tutti i servizi audiovisivi e multimediali diffusi in tecnica digitale su frequenze terrestri e destinati alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili, fatte salve le disposizioni speciali di legge o regolamento.

Art. 39-*quater.*

Autorizzazioni per la fornitura di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili

1. L'offerta di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili è soggetta all'autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, di cui al capo II del presente regolamento.

2. I soggetti già titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti conseguita ai sensi del capo II del presente regolamento, ovvero già autorizzati alla diffusione di contenuti televisivi via cavo o via satellite, che intendono diffondere trasmissioni televisive digitali ter-

restri verso terminali mobili, si intendono autorizzati all'offerta di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni contenente le indicazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *f-bis)*.

3. Ai soggetti che diffondono trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applicano le stesse norme previste dal presente regolamento e dal testo unico radiotelevisivo per i fornitori di contenuti televisivi, ivi comprese quelle relative ai limiti alle autorizzazioni alla fornitura di contenuti, alle norme in materia di diritto d'autore, agli obblighi di trasparenza e a quelli a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza. Tenuto conto della particolarità della diffusione digitale terrestre verso terminali mobili, nella fase di avvio delle trasmissioni digitali terrestri verso terminali mobili sono esclusi dal computo dei programmi di cui all'art. 43, comma 8, del testo unico della radiotelevisione, quelli destinati esclusivamente alla fruizione del pubblico tramite terminali mobili.

4. A garanzia dell'utenza, il principio di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f)*, del testo unico della radiotelevisione, sulla diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro su terminali fissi, è esteso alla diffusione di programmi televisivi digitali terrestri verso terminali mobili.

Art. 39-*quinquies.*

Autorizzazione alla fornitura dei servizi

1. L'autorizzazione alla fornitura di servizi di cui all'art. 12 del presente regolamento si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 25 del codice delle comunicazioni elettroniche e consente la fornitura di servizi anche verso terminali mobili.

2. I soggetti già autorizzati alla fornitura di servizi, ai sensi dell'art. 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, che intendono fornire servizi verso terminali mobili, si intendono autorizzati alla fornitura di servizi verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni. Contestualmente all'avvio del servizio, i medesimi soggetti devono adeguare e pubblicare la propria carta dei servizi indicando la disponibilità del servizio all'utente anche in relazione al grado di copertura del territorio nazionale, e provvedere alla trasmissione della medesima all'Autorità.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1, i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi ed interoperabilità di cui agli articoli 42 e 43 e al relativo allegato 2 del codice delle comunicazioni elettroniche.

4. Resta fermo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 12 del presente regolamento.

5. La fornitura del servizio deve favorire l'accessibilità secondo criteri di non discriminazione, pluralismo, libertà di concorrenza e pari opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica.

Art. 39-*sexies.*

Licenza dell'operatore di rete

1. La licenza di operatore di rete televisivo in tecnica digitale, in ambito nazionale o locale, di cui al capo IV del presente regolamento, consente la trasmissione anche solo verso terminali mobili.

2. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili è consentito a ciascun soggetto titolare di licenza di operatore di rete, anche attraverso rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 43, commi 13, 14 e 15, del testo unico della radiotelevisione, di esercire non più di un blocco di diffusione per la trasmissione di programmi verso terminali mobili.

3. I soggetti già titolari di licenza di operatore di rete televisivo, che intendono diffondere trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili, si intendono autorizzati al trasporto di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili a seguito della presentazione di apposita dichiarazione al Ministero delle comunicazioni contenente le indicazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera *i-bis)*.

4. Agli operatori di rete che diffondono trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili si applicano le stesse norme previste dal presente regolamento e dal testo unico radiotelevisivo per gli operatori di rete televisivi, ivi comprese quelle relative ai limiti, anche con riguardo ai limiti richiamati dall'art. 25, comma 2, del testo unico della radiotelevisione, a quelli previsti dalla delibera n. 136/05/CONS e dalla delibera n. 163/06/CONS, ove applicabili, alla condivisione di infrastrutture e impianti, alla disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti e di servizi e agli obblighi di trasparenza.

5. Resta fermo il rispetto del Piano nazionale delle frequenze terrestri per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale e del relativo programma di attuazione così come specificato nella citata delibera n. 163/06/CONS.

6. Entro sei mesi dall'avvio del servizio l'operatore di rete trasmette all'Autorità una relazione sulla progettazione della rete, sulla fornitura del servizio, sulla qualità trasmissiva e sulle condizioni tecniche di offerta. Sulla base della relazione sono stabiliti gli obiettivi di qualità del servizio da includere nella carta dei servizi di cui all'art. 12, comma 4, del presente regolamento.

Art. 39-*septies.*

Disposizioni per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25, commi 2, 6 e 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., quale concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo può diffondere contenuti televisivi digitali terrestri, anche di servizio pubblico, verso terminali mobili, alle condizioni previste dal presente capo, ad eccezione del blocco di diffusione televisiva oggetto di riserva ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per l'espletamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nel rispetto dei parametri tecnici ed editoriali prescritti dal contratto di servizio nazionale.

Art. 39-*octies.*

Successivi adeguamenti

1. L'Autorità adeguerà entro il 31 dicembre 2006 le disposizioni del presente capo in relazione all'evoluzione della disciplina comunitaria e all'andamento dei servizi digitali terrestri verso terminali mobili, anche tenendo conto delle dinamiche concorrenziali del mercato televisivo.

2. L'Autorità adeguerà, entro la data di cui al comma 1, il regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 149/05/CONS, per disciplinare le trasmissioni radiofoniche digitali mobili mediante gli ulteriori standard disponibili.».

06A04962

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità alla società «Charles River Laboratories», in Milano, per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 31633 del 31 marzo 2006 la società «Charles River Laboratories», con sede legale in Milano, via G.B. Pirelli n. 20, è stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

esposizione dell'operatore;

dissipazione nel suolo.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni due a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/95);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

06A04964

Riconoscimento dell'idoneità alla società «Charles River Laboratories», in Milano, per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 31632 del 31 marzo 2006 la società «Charles River Laboratories», con sede legale in Milano, via G.B. Pirelli n. 20, è stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

esposizione dell'operatore;

dissipazione nel suolo.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni due a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo (di resistenza di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

06A04965

Riconoscimento dell'idoneità alla società «Co.R.Agro S.r.l.», in Grammichele, per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 31631 del 31 marzo 2006 la società «Co.R.Agro S.r.l.», con sede legale in Grammichele (Catania), via Fucini n. 4, è stata riconosciuta idonea a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree con agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

produzione sementi;

vetebrati dannosi;

fitoregolatori.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per anni due a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo (di resistenza di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

06A04968

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156, recante: «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 102/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2006).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2006, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 5, prima colonna, all'articolo 2, comma 1, lettera *bb)*, numero 1), dove è scritto: «... *la parola: "motivata" è soppressa e* dopo le parole: "della spesa" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene"», leggasi: «... dopo le parole: "della spesa" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene"»;

ed ancora, alla pag. 5, seconda colonna, all'articolo 2, comma 1, lettera *ff)*, nel novellato articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al comma 8, le parole: «... *anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione*, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.», leggasi: «anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.».

06A05017

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-119) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 5 2 4 *

€ 1,00